



CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

XI LEGISLATURA

78^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

martedì 30 gennaio 2024

Presidenza della Presidente CAPONE

INDICE

| | | | | |
|--|------|----------|---|---------------|
| Presidente | pag. | 5 | Nomina del Presidente dell'Ente autonomo Fiera del Levante di Bari (deliberazione della Giunta regionale n. 1844 del 07/12/2023) - legge regionale 16 dicembre 1999, n. 33 - artt. 3 e 6; Statuto ente - art. 7 - 10/N | |
| Processo verbale | » | 5 | | |
| Congedi | » | 8 | | |
| Assegnazioni alle Commissioni | » | 8 | | |
| Mozioni presentate | » | 8 | | |
| Ordine del giorno | » | 9 | | |
| Comunicazioni della Presidente dell'Assemblea | | | Presidente | pag. 13,14,15 |
| | | | Tutolo, <i>relatore</i> | » 13 |
| | | | Ventola | » 13,14 |
| Presidente | » | 10 | Delli Noci, <i>assessore allo sviluppo economico</i> | » 14 |
| Sull'ordine dei lavori | | | Caroli | » 14 |
| | | | Clemente, <i>segretario</i> | » 15 |
| Presidente | » | 11,12,13 | | |
| Tutolo | » | 11,12 | Proposta di Legge - Paolo Pagliaro, Saverio Tammacco, Paride | |
| Amati | » | 12,13 | | |

Mazzotta, Davide Bellomo, Gianfranco De Blasi, Giacomo Conserva, Giacomo Diego Gatta, Ignazio Zullo, Francesco Ventola, Renato Perrini, Luigi Caroli, Antonio Maria Gabellone, Paolo Dell'Erba, Joseph Splendido, Donato Metallo, Loredana Capone, Maurizio Bruno, Massimiliano Stellato, Giovanni Francesco Stea, Sergio Clemente, Sebastiano Giuseppe Leo, Francesco La Notte, Mauro Vizzino, Mario Pandinelli - "Disposizioni per la tutela e valorizzazione del legno pregiato d'ulivo derivante da espianati a causa del batterio Xylella e delle creazioni artigianali di prodotti a contrassegno Albero d'Ulivo Secolare della Puglia" - 218/A

| | | |
|-----------------------------|------|-------|
| Presidente | pag. | 15,17 |
| Paolicelli, <i>relatore</i> | » | 16 |
| Pagliaro | » | 16 |

Esame articolato

| | | |
|---|---|--------------------|
| Presidente | » | 17 e <i>passim</i> |
| Caroli | » | 19,21,24,25 |
| Pagliaro | » | 19 |
| Pentassuglia, <i>assessore all'agricoltura</i> | » | 21 |
| Leo, <i>assessore alla formazione e al lavoro</i> | » | 24,25,26,27 |

Disegno di Legge n. 77 del 16/05/2023 "Modifica art. 12 della Legge regionale n. 31/2014 "Riordino dell'istituto zooprofilattico sperimentale di Puglia e Basilicata (IZSPB), in attuazione del decreto legislativo 30 giugno, 1993, n. 270, come modificato dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106" - 807/A

| | | |
|--------------------------|---|----|
| Presidente | » | 28 |
| Vizzino, <i>relatore</i> | » | 28 |

Esame articolato

| | | |
|--|---|-------------|
| Presidente | » | 29,30,31,32 |
| Palese, <i>assessore alla sanità, al benessere animale, ai controlli interni, ai controlli connessi alla gestione emergenza Covid-19</i> | » | 31 |

Proposta di Legge - Francesco

Paolicelli, Grazia Di Bari, Vincenzo Di Gregorio, Donato Metallo - "Interventi per la diffusione della conoscenza, promozione, valorizzazione e tutela dei prodotti di eccellenza regionali relativi ai consorzi di tutela pugliesi delle DOP e IGP" - 588/A

| | | |
|-----------------------------|------|----|
| Presidente | pag. | 32 |
| Paolicelli, <i>relatore</i> | » | 33 |

Esame articolato

| | | |
|------------|---|--------------------|
| Presidente | » | 33 e <i>passim</i> |
|------------|---|--------------------|

Disegno di Legge n. 128 del 08/08/2023 "Norme per lo sviluppo, la valorizzazione e la tutela dell'artigianato pugliese. Modifiche alla Legge Regionale 18 aprile 2023, n. 7 (B.U.R.P. n. 38 suppl. del 20/04/2023)" - 879/A

| | | |
|-----------------------------|---|----|
| Presidente | » | 39 |
| Paolicelli, <i>relatore</i> | » | 39 |

Esame articolato

| | | |
|------------|---|----------|
| Presidente | » | 40,41,42 |
|------------|---|----------|

Proposta di Legge - Fabiano Amati, Ruggiero Mennea, Sergio Clemente, Francesco Ventola, Paolo Pagliaro, Fabio Saverio Romito, Gianfranco De Blasi - "Istituzione di Commissione d'indagine per accertare eventuali responsabilità amministrative nell'attività di contenimento della Xylella fastidiosa" - 743/A

| | | |
|---------------------------|---|----|
| Presidente | » | 42 |
| De Blasi, <i>relatore</i> | » | 42 |

Esame articolato

| | | |
|------------|---|-------------|
| Presidente | » | 43,44,45,46 |
|------------|---|-------------|

Proposta di Legge - Cristian Casili, Rosa Barone, Grazia Di Bari, Marco Galante, Renato Perrini - "Orti di Puglia. Disposizioni in materia di orti urbani, collettivi, didattici e socio-terapeutici" - 650/A

| | | |
|------------|---|----|
| Presidente | » | 46 |
|------------|---|----|

SEDUTA N° 78

RESOCONTO STENOGRAFICO

30 GENNAIO 2024

| | | | | | |
|---|------|--------------------|---|------|----------------|
| Campo, <i>relatore</i> | pag. | 46 | <i>Esame articolato</i> | | |
| <i>Esame articolato</i> | | | Presidente | pag. | 64,65,66,67 |
| Presidente | » | 46 e <i>passim</i> | Proposta di Legge - Pietro Luigi Lopalco, Lucia Parchitelli, Maurizio Bruno, Debora Ciliento, Francesco Paolo Campo, Antonio Tutolo, Filippo Caracciolo, Alessandro Antonio Leoci, Stefano Lacatena, Vincenzo Di Gregorio, Mauro Vizzino, Giuseppe Tupputi, Marco Galante, Francesco Paolicelli, Donato Metallo, Renato Perrini - "Programma di eliminazione del carcinoma del collo dell'utero e delle altre patologie HPV correlate" - 824/A | | |
| Lacatena | » | 53 | | | |
| Proposta di legge di iniziativa regionale rivolta alle Camere concernente "Sostegno finanziario al Sistema sanitario nazionale a decorrere dall'anno 2023" (deliberazione della Giunta regionale n. 1248 del 07/09/2023) - 888/A | | | Presidente | » | 67,68,70 |
| Presidente | » | 54 | Vizzino, <i>relatore</i> | » | 67 |
| Vizzino, <i>relatore</i> | » | 54 | Amati | » | 68,70 |
| <i>Esame articolato</i> | | | Lopalco | » | 69 |
| Presidente | » | 55,56,57,58 | <i>Esame articolato</i> | | |
| Proposta di Legge - Renato Perrini, Michele Picaro, Francesco Ventola, Luigi Caroli, Giannicola De Leonardis, Antonio Maria Gabelone - "Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale n. 8/2015 (Disciplina della coltivazione, ricerca, raccolta, conservazione e commercializzazione dei tartufi freschi o conservati nel territorio della Regione Puglia)" - 717/A | | | Presidente | » | 71,72,73,74,75 |
| Presidente | » | 58 | Palese, <i>assessore alla sanità, al benessere animale, ai controlli interni, ai controlli connessi alla gestione emergenza Covid-19</i> | » | 74 |
| Paolicelli, <i>relatore</i> | » | 58 | Proposta di Legge - Francesco La Notte, Francesco Paolicelli, Ruggero Mennea - "Modifiche alla Legge regionale 30 aprile 2018, n. 16 - Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e agroalimentari a chilometro zero in materia di vendita dei prodotti agricoli" - 915/A | | |
| <i>Esame articolato</i> | | | Presidente | » | 75 |
| Presidente | » | 59,60,61,62,63 | Paolicelli, <i>relatore</i> | » | 75 |
| Picaro | » | 61 | La Notte | » | 76 |
| Paolicelli, <i>relatore</i> | » | 61 | <i>Esame articolato</i> | | |
| Pentassuglia, <i>assessore all'agricoltura</i> | » | 61,62 | Presidente | » | 76,77,78 |
| Disegno di Legge n. 141 del 11/09/2023 "Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale del 16 Aprile 2015, modificata dalla L.R. 9 Aprile 2018, n. 12 e L.R. 24 ottobre 2022, n.22 "Codice del Commercio" - 894/A | | | Proposta di Legge - Giuseppe Tupputi - "Istituzione della Fondazione della disfida di Barletta" - 734/A | | |
| Presidente | » | 63 | Presidente | » | 78 |
| Paolicelli, <i>relatore</i> | » | 63 | | | |

SEDUTA N° 78

RESOCONTO STENOGRAFICO

30 GENNAIO 2024

| | | | | | |
|---|------|--------------------|--|------|--------------------|
| La Notte, <i>relatore</i> | pag. | 78 | Renato Perrini - “Modifiche alla legge regionale 13 dicembre 2013, n. 42 (Disciplina dell’agriturismo)” - 789/A | | |
| Ventola | » | 78 | | | |
| <i>Esame articolato</i> | | | | | |
| Presidente | » | 79 e <i>passim</i> | Presidente | pag. | 84 |
| | | | Paolicelli, <i>relatore</i> | » | 84 |
| Proposta di Legge - Francesco Paolicelli, Filippo Caracciolo, Saverio Tammacco, Giuseppe Tupputi, Francesco La Notte, Marco Galante, Antonio Tutolo, Ruggiero Mennea, Antonio Paolo Scalera, | | | | | |
| | | | <i>Esame articolato</i> | | |
| | | | Presidente | » | 85 e <i>passim</i> |
| | | | Perrini | » | 88,89 |
| | | | Pentassuglia, <i>assessore all’agricoltura</i> | » | 89,105 |

PRESIDENZA DELLA PRESIDENTE CAPONE

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 13.19).

(Segue inno nazionale)

Buongiorno a tutte e a tutti, care colleghe e cari colleghi.

Diamo inizio al Consiglio regionale di oggi.

Processo verbale

PRESIDENTE. Do lettura del processo verbale della seduta n. 77 del 23 gennaio 2024:

Martedì 23 gennaio 2024

Nel giorno 23 gennaio 2024 in Bari – nell’Aula consiliare di Via Gentile n. 52 – sotto la Presidenza della Presidente Loredana Capone – dei vice presidenti Cristian Casili e Giovanni De Leonardis, con l’assistenza del segretario consigliere Sergio Clemente, si riunisce, in seduta pubblica, il Consiglio regionale, come da convocazione inviata ai singoli consiglieri e al presidente della Giunta regionale, prot. n. 20240000860 del 18 gennaio 2024.

La presidente Capone alle ore 13:05 dichiara aperta la seduta con l’ascolto dell’Inno nazionale.

Dà per approvato il verbale n. 76 del 20 dicembre 2023.

Ai sensi dell’articolo 30 del Regolamento interno, la Presidente Capone comunica che i consiglieri: Cera, Conserva, Leoci, Metallo e l’assessora Maurodinoia hanno chiesto congedo.

La Presidente Capone informa che, il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 19 dicembre 2023, ha deliberato di:

- impugnare la legge regionale n. 27 del 10/11/2023, recante “Modifiche alla legge regionale 7 novembre 2022, n. 28 (Norme in materia di incentivazione alla transizione

energetica)” in quanto talune disposizioni, ponendosi in contrasto con la normativa statale in materia di energia, violano l’articolo 117, terzo comma della Costituzione, oltre a porsi in contrasto con il principio del legittimo affidamento, in violazione degli articoli 3, 41 e 97 della Costituzione;

- non impugnare le leggi regionali n. 26 del 10/11/2023, recante “Nuova disciplina in materia di tirocini extracurricolari” e n. 28 del 10/11/2023, recante “Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2023, n. 1 (Legge in materia di foreste e filiere forestali e disposizioni diverse) e disposizioni diverse”.

La Presidente Capone delega il vice presidente De Leonardis alla lettura delle seguenti comunicazioni:

A norma dell’art. 12 del Regolamento interno del Consiglio regionale, secondo il criterio della competenza per materia, il vice presidente De Leonardis comunica l’avvenuta assegnazione dei seguenti provvedimenti alle sotto riportate Commissioni:

COMMISSIONE I

1) Disegno di legge n. 230 del 18/12/2023 “Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, derivante dalla sentenza dell’ufficio del giudice di pace di Foggia n. 770/2023”

2) Disegno di legge n. 231 del 18/12/2023 “Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, derivante dall’ordinanza del tribunale di Taranto rep. 3759/23”

3) Disegno di legge n. 232 del 18/12/2023 “Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, derivante dalla sentenza dell’ufficio del giudice di pace di Lucera n. 287/2023”

4) Disegno di legge n. 233 del 21/12/2023 “Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio ex art. 73, comma 1, lett. a), d.lgs. 118/2011 e s.m.i. derivante dall’esecuzione sentenza n. 677/2023 del Corte di Appello di

Lecce – Sezione Promiscua - Rg. 1100/2017 (cont. 2504/04/CA/LG)”

5) Disegno di legge n. 234 del 21/12/2023 “Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio ex art. 73, comma 1, lett. a), d.lgs. 118/2011 e s.m.i. derivante dall’esecuzione sentenza n. 2187/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia Sezione 26 - Rg. 681/2018 (cont. 169/09/FR/MA)”

6) Disegno di legge n. 235 del 21/12/2023 “Riconoscimento ai sensi dell’art. 73, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 118/2011 della legittimità del debito fuori bilancio derivante da: - regolarizzazione carte contabili – provvisori di uscita n. 120 e n. 121 del 24/11/2023, emessi a seguito all’ordinanza di assegnazione delle somme resa dal Tribunale di Lecce – Sezione commerciale in data 26/10/2023 (N. 669/2023 R.G.E.)”

7) Disegno di legge n. 236 del 21/12/2023 “Riconoscimento ai sensi dell’art. 73, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. della legittimità del debito fuori bilancio - IMU anno 2020 atto di accertamento n. 1737 del 30/05/2023 e TASI ANNO 2019 atto di accertamento n. 356 del 30/05/2023 su immobili di proprietà regionale ubicati nel Comune di Giovinazzo”

8) Disegno di legge n. 237 del 21/12/2023 “Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 73, comma 1, lett. a), del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i. – Ingunzione di pagamento n. 0020047323000001760”

9) Disegno di legge n. 238 del 21/12/2023 “Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 integrato e modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014, n. 126, derivante dall’esecuzione della Sentenza n. 2173/2023 del 14/07/2023 emessa dal Tribunale Ordinario di Lecce, Sez. Civile G.O. Avv. Michele Guarini, nel giudizio R.G. n.4956/2022”

10) Disegno di legge n. 239 del 21/12/2023 “Riconoscimento di debito fuori bilancio, ex art. 73, comma 1, lett. a), del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118. Esecuzione Sentenza n.

3284/2023 Tribunale di Bari, Sezione Lavoro – Omissis c/ Regione Puglia”

11) Disegno di legge n. 240 del 21/12/2023 “Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 73, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 118/2011, per la liquidazione delle spese di lite in favore di società Energetyca s.r.l., come stabilite dalla sentenza del Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 2038/2023 (R.G. n. 4746/2022)”

12) Disegno di legge n. 241 del 21/12/2023 “Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 73, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 118/2011. Ordinanza di Assegnazione del 24/01/2023 Rep: 70/2023 – Tribunale di Bari – Giudice dell’esecuzione RGE 2111/2021”

13) Disegno di legge n. 242 del 21/12/2023 “Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ex art. 73 comma 1, lett. a), d.lgs. 118/2011 e s.m.i.– Regolarizzazione carte contabili –Tesoriere regionale- Atto di pignoramento RGE 823/2023 – Ordinanza n. 770/2023 del 09/06/2023 – Atto di Pignoramento RGE 796/2023 - Ordinanza n. 771/2023 del 09.06.2022 – P.U. nn. 58-59-60-61-62-63”

14) Disegno di legge n. 243 del 21/12/2023 “Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 73, comma 1, lett. a), del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i. – Spese legali per Contributo Unificato in favore dell’Avv. Andrea Barra, per il complessivo importo di euro 2.000,00 in esecuzione della sentenza TAR Puglia SEZ III n.1027/2023”

15) Disegno di legge n. 244 del 21/12/2023 “Riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 73, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 118/2011, per la liquidazione delle spese di difesa riconosciute dalla sentenza n. 190/2020, emessa dalla Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Regionale per la Puglia e dalla sentenza n. 65/2023 emessa dalla Corte dei Conti – Sez. III Giurisdizionale Centrale d’Appello”

COMMISSIONE IV

1) Proposta di legge a firma del consigliere Pagliaro e altri “Disciplina e valorizzazione delle identità comunali (IDE.CO)”.

Il vicepresidente De Leonardis, di seguito, dà lettura delle mozioni presentata:

MOZIONI:

MAZZOTTA Tariffe TARI. Stanziamento fondi per famiglie meno abbienti;

CAPONE, PARCHITELLI E ALTRI Interventi volti alla prevenzione e alla cura dei disturbi alimentari - rifinanziamento del Fondo per il contrasto dei Disturbi della nutrizione e dell'alimentazione ed emanazione dei decreti attuativi necessari per l'inserimento dei disturbi alimentari nei livelli essenziali di assistenza (LEA);

PARCHITELLI, CARACCILO La Vespa Piaggio del '900 patrimonio culturale italiano;

PAGLIARO Sentenza Consiglio di Stato "Impianti minimi", Regione si faccia carico dei maggiori costi TARI;

STELLATO Ripristino urgente del Fondo per il contrasto dei Disturbi della nutrizione e dell'alimentazione;

GALANTE Ripristino Osservatorio del Ministero della Salute per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave.

Assume la Presidenza dell'Assemblea la Presidente Capone.

La Presidente Capone prima di procedere con l'odg comunica le decisioni assunte in Conferenza dei Capigruppo.

Interviene il Presidente Campo chiedendo di rinviare il primo punto all'odg in attesa dell'arrivo degli altri proponenti: i consiglieri Paolicelli e Galante.

La Presidente Capone pone in votazione la richiesta di posticipo del primo punto all'odg, la richiesta è approvata all'unanimità, per alzata di mano.

La Presidente Capone procede con l'esame delle interrogazioni urgenti.

Le interrogazioni: **323 - 433 - 494 - 533 - 398 - 407 - 458** sono superate.

Int. n. 520 "Avviso pubblico rivolto ai nuclei familiari per la domanda di buoni educativi per minori da zero a tre anni".

La cons. Laricchia illustra l'interrogazione.

Risponde l'assessore Leo.

La cons. Laricchia prende atto e ringrazia per la risposta.

L'interrogazione è svolta.

Seguono gli interventi del cons. Mazzarano e dell'assessore Leo.

Le interrogazioni: **385 - 422 - 503** sono superate.

Si procede con l'esame delle mozioni.

Mozione - Massimiliano Stellato - Disability Manager in tutti i Comuni della Puglia - 99/M".

La mozione viene illustrata dal cons. Stellato, successivamente viene rinviata per l'assenza degli assessori.

Le mozioni iscritte rispettivamente ai punti 3, 4 e 5 all'odg vengono ritirate.

La mozione - Marco Galante, Vincenzo Di Gregorio - Impegnare la Giunta a sostenere il processo di riconoscimento della Vulvodinia (o Sindrome vulvovestibolare) come malattia invalidante e a valutare il suo inserimento tra le patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa per le prestazioni sanitarie correlate - 167/M, viene rinviata.

Mozione - Paolo Pagliaro - Piano nazionale gestione dello spazio marittimo. Regione eserciti diritto riserva per pianificazione - 172/M.

Illustra il cons. Pagliaro.

Risponde l'assessora Maraschio.

Dopo un'ampia discussione il cons. Pagliaro ritira la mozione.

La Presidente Capone precisa che bisogna sollecitare il Governo nazionale perché provveda all'esame della pianificazione nazionale.

Nel frattempo, quindi, il Presidente Pagliaro ha ritirato la mozione affidandosi all'azione da parte del Governo regionale e chiede la documentazione.

Mozione - Lucia Parchitelli, Filippo Caracciolo, Michele Mazzarano, Vincenzo Di Gregorio, Donato Metallo, Pietro Luigi Lo-palco, Francesco Paolo Campo, Debora Ciliento, Loredana Capone, Francesco

Paolicelli - Emergenza abitativa nel territorio regionale nonché di contrarietà alla sospensione del fondo di sostegno all'affitto e per morosità incolpevole di cui alla legge di bilancio 2023 - 271/M.

Relaziona la cons. Parchitelli.

L'assessora Maraschio dà parere favorevole.

Il Presidente Tutolo è favorevole a questa mozione.

Si pone in votazione la mozione

Risultato:

Presenti 18

Votanti 17

Voti favorevoli 17

Voti contrari 0

Astenuti 1

il Consiglio regionale non è in numero legale (**votazione elettronica n. 1**).

La seduta, sospesa alle ore 14:10, riprende alle ore 15:10.

Alle ore 15:10 la Presidente Capone, dopo aver riscontrato la mancanza del numero legale, scioglie la seduta aggiornandola a martedì 30 gennaio.

I singoli interventi sono trascritti nel resoconto dei lavori d'Aula pubblicati sul sito istituzionale del Consiglio regionale.

Non essendovi osservazioni, il processo verbale si intende approvato.

Congedi

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i consiglieri Conserva, Leoci e Metallo.

Non essendovi osservazioni, i congedi si intendono concessi.

Per le altre comunicazioni passo la parola al consigliere segretario Napoleone Cera.

Assegnazioni alle Commissioni

CERA. Sono state effettuate le seguenti assegnazioni:

Commissione I

Proposta di legge a firma dei consiglieri Piccaro, Ventola, Caroli, De Leonardis, Gabelone, Perrini "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 4 dicembre 2003, n. 25 - Disposizioni di carattere tributario".

Commissione IV

Petizione del 26/01/2024 "I cittadini, ex dipendenti dell'ente locale Consorzio di difesa delle Produzioni intensive della Provincia di Bari, si rivolgono al Consiglio regionale, secondo le modalità previste dal regolamento interno, per sollecitare l'intervento della Regione su questioni di interesse collettivo, quale pericolo di disimpegno sociale ed economico - Petizione rivolta ad ascoltare l'Assessore alle Politiche agricole" – referente Sig. Onofrio Fiore.

Commissione VI

Proposta di legge a firma dei consiglieri Mennea e Clemente "Modifica della legge regionale 7 luglio 2020 n. 14 (Misure regionali in favore degli adolescenti)".

Mozioni presentate

CERA. Sono state presentate le seguenti

mozioni:

- Romito: "Sollecito rivolto al Parlamento Italiano circa l'approvazione degli emendamenti in materia di abbandono e maltrattamento degli animali";

- Lopalco: "Azioni di formazione e sensibilizzazione nelle scuole a proposito di epilessia e disturbi neurologici";

- Romito: "Istituzione Unità operativa semplice di Dipartimento (UOSD) 'Danno Epatico e Trapianto'".

PRESIDENTE. Grazie, collega Cera. Segnalo che abbiamo ricevuto altre due richieste di congedo, da parte del consigliere Michele Mazzarano e della collega Lucia Parchitelli.

Ordine del giorno

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca i seguenti argomenti:

1) Nomina del Presidente dell'Ente autonomo Fiera del Levante di Bari (deliberazione della Giunta regionale n. 1844 del 07/12/2023) - legge regionale 16 dicembre 1999, n. 33 - artt. 3 e 6; Statuto ente - art. 7 - 10/N (*rel. cons. Tutolo*);

2) Proposta di Legge - Paolo Pagliaro, Saverio Tammacco, Paride Mazzotta, Davide Bellomo, Gianfranco De Blasi, Giacomo Conserva, Giacomo Diego Gatta, Ignazio Zullo, Francesco Ventola, Renato Perrini, Luigi Caroli, Antonio Maria Gabellone, Paolo Dell'Erba, Joseph Splendido, Donato Metallo, Loredana Capone, Maurizio Bruno, Massimiliano Stellato, Giovanni Francesco Stea, Sergio Clemente, Sebastiano Giuseppe Leo, Francesco La Notte, Mauro Vizzino, Mario Pandinelli - "Disposizioni per la tutela e valorizzazione del legno pregiato d'ulivo derivante da espianti a causa del batterio Xylella e delle creazioni artigianali di prodotti a contrassegno Albero d'Ulivo Secolare della Puglia" - 218/A (*rel. cons. Paolicelli*);

3) Disegno di Legge n. 77 del 16/05/2023 "Modifica art. 12 della Legge regionale n. 31/2014 "Riordino dell'istituto zooprofilattico sperimentale di Puglia e Basilicata (IZSPB), in attuazione del decreto legislativo 30 giugno, 1993, n. 270, come modificato dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106" - 807/A (*rel. cons. Vizzino*);

4) Proposta di Legge - Francesco Paolicelli, Grazia Di Bari, Vincenzo Di Gregorio, Donato Metallo - "Interventi per la diffusione della conoscenza, promozione, valorizzazione e tutela dei prodotti di eccellenza regionali relativi ai consorzi di tutela pugliesi delle DOP e IGP" - 588/A (*rel. cons. Paolicelli*);

5) Disegno di Legge n. 128 del 08/08/2023 "Norme per lo sviluppo, la valorizzazione e la tutela dell'artigianato pugliese. Modifiche alla

Legge Regionale 18 aprile 2023, n. 7 (B.U.R.P. n. 38 suppl. del 20/04/2023)" - 879/A (*rel. cons. Paolicelli*);

6) Proposta di Legge - Fabiano Amati, Ruggero Mennea, Sergio Clemente, Francesco Ventola, Paolo Pagliaro, Fabio Saverio Romito, Gianfranco De Blasi - "Istituzione di Commissione d'indagine per accertare eventuali responsabilità amministrative nell'attività di contenimento della Xylella fastidiosa" - 743/A (*rel. cons. De Blasi*);

7) Proposta di Legge - Cristian Casili, Rosa Barone, Grazia Di Bari, Marco Galante, Renato Perrini - "Orti di Puglia. Disposizioni in materia di orti urbani, collettivi, didattici e socio-terapeutici" - 650/A (*rel. cons. Campo*);

8) Proposta di legge di iniziativa regionale rivolta alle Camere concernente "Sostegno finanziario al Sistema sanitario nazionale e decorrere dall'anno 2023" (deliberazione della Giunta regionale n. 1248 del 07/09/2023) - 888/A (*rel. cons. Vizzino*);

9) Proposta di Legge - Renato Perrini, Michele Picaro, Francesco Ventola, Luigi Caroli, Giannicola De Leonardis, Antonio Maria Gabellone - "Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale n. 8/2015 (Disciplina della coltivazione, ricerca, raccolta, conservazione e commercializzazione dei tartufi freschi o conservati nel territorio della Regione Puglia)" - 717/A (*rel. cons. Paolicelli*);

10) Disegno di Legge n. 141 del 11/09/2023 "Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale del 16 Aprile 2015, modificata dalla L.R. 9 Aprile 2018, n. 12 e L.R. 24 ottobre 2022, n.22 'Codice del Commercio'" - 894/A (*rel. cons. Paolicelli*);

11) Proposta di Legge - Pietro Luigi Lopalco, Lucia Parchitelli, Maurizio Bruno, Debora Ciliento, Francesco Paolo Campo, Antonio Tutolo, Filippo Caracciolo, Alessandro Antonio Leoci, Stefano Lacatena, Vincenzo Di Gregorio, Mauro Vizzino, Giuseppe Tupputi, Marco Galante, Francesco Paolicelli, Donato Metallo, Renato Perrini - "Programma di eliminazione del carcinoma del collo dell'utero e

delle altre patologie HPV-correlate” - 824/A (rel. cons. Vizzino);

12) Proposta di Legge - Francesco La Notte, Francesco Paolicelli, Ruggiero Mennea - “Modifiche alla Legge regionale 30 aprile 2018, n. 16 – Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e agroalimentari a chilometro zero in materia di vendita dei prodotti agricoli” - 915/A (rel. cons. Paolicelli);

13) Proposta di Legge - Giuseppe Tupputi - “Istituzione della Fondazione della disfida di Barletta” - 734/A (rel. cons. La Notte);

14) Proposta di Legge - Francesco Paolicelli, Filippo Caracciolo, Saverio Tammacco, Giuseppe Tupputi, Francesco La Notte, Marco Galante, Antonio Tutolo, Ruggiero Mennea, Antonio Paolo Scalera, Renato Perrini - “Modifiche alla legge regionale 13 dicembre 2013, n. 42 (Disciplina dell’agriturismo)” - 789/A (rel. cons. Paolicelli).

Comunicazioni della Presidente dell’Assemblea

PRESIDENTE. È passata da qualche giorno la Giornata della Memoria, il 27 gennaio. Sono molte le iniziative che si sono svolte con riferimento a questa data, con riferimento alla Shoah e tra queste dobbiamo segnalarne una che è stata molto importante per la Puglia e per la città di Bari in particolare: la presenza ieri del Presidente Mattarella al Teatro Piccinni, sede della prima riunione del Comitato di Liberazione Nazionale.

Il Presidente dell’IPSAIC, professore Antonio Leuzzi, ha avuto modo di consegnare al Presidente Mattarella una copia della *Gazzetta del Mezzogiorno* originale con la quale si dava atto della riunione del Comitato di Liberazione Nazionale al Teatro Piccinni, organizzata da Michele Cifarelli, da Tommaso Fiore e da Benedetto Croce, che tenne anche il suo intervento.

È stato un momento importante, quello di ieri con il Presidente Mattarella, non solo per la storia che abbiamo vissuto e la *lectio*

magistralis fatta dal professore Canfora, insigne studioso e docente, ma anche perché si è potuto in questo modo segnalare – e la presenza del Presidente Mattarella ne ha dato piena evidenza – quanto sia stato importante il ruolo del Mezzogiorno in quella fase di resistenza al fascismo e, direi, al nazifascismo. Importante, importantissimo anche per il seguito che si è avuto, con effettivamente la liberazione, sino ad arrivare alla nostra Costituzione e al voto sulla Repubblica. Avveniva, infatti, la riunione del Comitato di Liberazione Nazionale, mentre il Re, con il Governo Badoglio, si era rifugiato a Brindisi. La Puglia, perciò, non appariva in questo modo soltanto come la sede dove un Governo, legittimo per legge, ma ormai uscente, trovava la sua sede, ma il luogo in cui ci si organizzava per l’Italia democratica.

Questa occasione così importante ci riporta alla necessità di segnalare come la memoria non è soltanto da tenere presente nel giorno stabilito a livello internazionale, perché quello che è accaduto ad Auschwitz, così come in altri campi di concentramento, deve essere ricordato come la storia di un cammino rischioso. Basta vedere gli insulti che ancora leggiamo contro la senatrice Segre, e non solo a lei.

Purtroppo dobbiamo riconoscere che l’antisemitismo c’è ancora, e i nuovi mezzi di comunicazione *social* lo dimostrano. Per questo siamo tutti chiamati a ricordare, a raccontare, a condannare, senza “se” e senza “ma”. Dobbiamo prendere le distanze dai nazionalismi che vedono il ruolo di una persona, uno Stato più importante degli altri.

Questa memoria è così importante che dobbiamo oggi segnalare la vicinanza, ancora, ad Israele per quello che è accaduto dopo i fatti di Hamas, dopo le stragi e gli stupri che ancora continuiamo a sentire nei confronti degli ostaggi e per quello che abbiamo subito.

Siamo da sempre vicini ad Israele, ma il mio pensiero va – e sono sicura quello di tutto il Consiglio – anche alle migliaia di vittime civili a Gaza, alla sofferenza di tutta questa umanità.

Per questo voglio condividere insieme a voi

le parole del Presidente Mattarella, perché siamo convinti che coloro che hanno sofferto il turpe tentativo, così ha detto il Presidente Mattarella, di cancellare il proprio popolo dalla terra sanno che non si può negare ad un altro popolo il diritto ad uno Stato.

Da qui l'appello, che voglio condividere con voi, a tutte le organizzazioni internazionali, a partire dall'Europa, a tutti coloro che esercitano funzioni diplomatiche, perché finiscano queste guerre, che continuano a seminare vittime non solo militari, ma anche civili. Non che una sia più importante dell'altra, ma ovviamente avvertiamo la responsabilità verso chi da indifeso si deve muovere.

Ecco, davvero questa è la memoria migliore che possiamo avere. Come dice il nostro Papa Francesco, non c'è una guerra giusta, tutte le guerre sono ingiuste. Quindi, a maggior ragione lo diciamo oggi, a memoria di chi si è battuto per la nostra libertà e per i nostri diritti, di cui ancora noi oggi godiamo e che dobbiamo difendere, tenendoli ben stretti.

Vi ringrazio per l'attenzione.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Dovremmo passare ora al primo punto all'ordine del giorno, la nomina del Presidente dell'Ente autonomo Fiera del Levante di Bari

Sul primo punto la relazione per la Commissione, Presidente Tutolo, spetta a lei.

TUTOLO. Domando di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TUTOLO. Presidente, ho letto un articolo, non ricordo su quale quotidiano (credo la *Gazzetta*), di un giovane nostro conterraneo che è andato in Svizzera per porre fine alla sua sofferenza.

Siccome la Regione Puglia, grazie al consigliere Amati, che ringrazio anche in questa

occasione, ha una proposta di legge che merita di essere discussa, auspico che nel prossimo Consiglio quella proposta sia all'ordine del giorno, perché oggi, seppur la Conferenza dei Capigruppo allargata a quella dei Presidenti ha deciso qualcosa di diverso, l'iscrizione all'ordine del giorno, a mio avviso, va sempre e comunque messa. Poi, si può decidere cosa trattare, forse, e cosa non trattare, ma non si può espungere dall'ordine del giorno. Credo.

Al di là di questo tecnicismo, auspico che nel prossimo Consiglio regionale delle leggi il Consiglio dia una risposta su quel tema, perché siamo qui per dare delle risposte. Poi, il risultato, qualsiasi esso sia, va bene.

Siccome è da un po' che quella legge è lì in stallo e, ahimè, abbiamo letto di uno, ma non sappiamo se ce ne sono altri, magari nella stessa condizione, ognuno di noi potrà in propria scienza e in propria coscienza esprimere la propria opinione, ma diamo delle risposte perché, sennò, onestamente, non si capisce tanto il senso della nostra presenza.

Grazie.

PRESIDENTE. Grazie a lei.

Per chiarimento, la Conferenza dei Capigruppo ha il potere, da Regolamento, di decidere l'ordine dei lavori. Per cui, abbiamo fatto regolarmente la Conferenza dei Capigruppo e abbiamo stabilito l'ordine dei lavori per l'ordine del giorno.

Le assicuro, però, che certamente per i prossimi Consigli sulle leggi, avendo stabilito oggi di seguire un ordine che deriva dall'approvazione delle leggi che sono state approvate all'unanimità in Commissione, quando ci vedremo in Conferenza dei Capigruppo stabiliremo il nuovo ordine, tenendo conto dell'ordine di arrivo delle leggi.

Ricordo a me stessa e a voi che quella legge è stata discussa già in questo Consiglio regionale. Fu respinta. È stata riproposta, quindi è pendente tra le leggi che devono essere esaminate. Lo faremo senz'altro. Non la espungiamo dall'ordine del giorno.

TUTOLO. Io dico a prescindere dalla decisione della Conferenza dei Capigruppo, perché qualsiasi consigliere, correggetemi se sbaglio, in Aula può chiedere che una proposta di legge che è giacente, a maggior ragione quella iscritta, se non ricordo male, a norma dell'articolo 17 del Regolamento, venga discussa.

Poi, si può bocciare, ma che non arrivi per niente in Aula non è possibile, almeno per quelle che sono le mie conoscenze regolamentari dalla lettura del Regolamento. Non è che i capigruppo possono decidere cosa va in Consiglio e cosa non va.

PRESIDENTE. Grazie, consigliere. Proprio quello è il compito della Conferenza dei Capigruppo. In ogni caso, terremo conto assolutamente della presenza della legge. La legge non è espunta dalle leggi da approvare. Alla prossima Conferenza sarà sicuramente messa in discussione anche la sua proposta.

AMATI. Domando di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMATI. Grazie, Presidente.

La questione è questa: l'ordine del giorno di oggi è sbagliato, perché nell'ordine del giorno attuale ci dovrebbero essere tutte le leggi pendenti, in particolare quelle ai sensi dell'articolo 17. Questo dice il nostro Regolamento.

La Conferenza dei Capigruppo, poi, decide, giustamente, quelle che deve esaminare. La questione non è se iscriveremo quella legge nei prossimi Consigli o meno. Dovevano essere iscritte tutte.

Questa storia l'abbiamo già osservata in passato, quindi la invito a iscriverle tutte, perché, per esempio, lei oggi, attraverso quell'ordine del giorno sbagliato, impedisce ad un consigliere di chiedere l'esame di una legge ai sensi dell'articolo 17. Lo dico soltanto per estrema chiarezza.

Quando la Conferenza dei Capigruppo

dovesse decidere di esaminare un numero di leggi legittimamente, questo non significa che le altre non debbano comparire nell'ordine del giorno. Spero che ci siamo intesi, altrimenti non avrebbe senso né l'articolo 17, né ovviamente l'ordine del giorno.

Quello che le chiedo, quindi, è che nelle prossime occasioni siano iscritte all'ordine del giorno tutte le leggi. Poi, giustamente, la Conferenza dei Capigruppo decide quali esaminare e quali non esaminare.

Non so se sono stato chiaro. Grazie.

PRESIDENTE. Lei è stato chiaro, però la Conferenza dei Capigruppo ha deciso quali esaminare oggi, a norma dell'articolo 2.

C'era anche lei, Presidente, nella Conferenza dei Capigruppo e dei Presidenti.

AMATI. No, io non c'ero. Perché fa finta di non intuire quello che le sto dicendo?

PRESIDENTE. No, io ho capito perfettamente.

AMATI. E lo dica, perché altrimenti non ci capiamo.

PRESIDENTE. Io le dico che, a norma dell'articolo 2 del Regolamento, il Presidente convoca il Consiglio, e sentite le richieste della Giunta e dei Presidenti dei Gruppi consiliari, ne fissa l'ordine del giorno, che si intende approvato se all'inizio della seduta non ne venga proposta modifica, su richiesta della Giunta o di un consigliere.

Quindi, l'ordine del giorno è stato fissato, ed è per questa ragione che l'ho riportato.

AMATI. L'articolo 17 non lascia alla disponibilità della Conferenza dei Capigruppo di decidere l'ordine del giorno, perché le leggi ai sensi dell'articolo 17 vanno obbligatoriamente iscritte. Questa è la questione. Quindi, non compaiono oggi, nell'ordine del giorno, le leggi ai sensi dell'articolo 17.

Tutto qui. Si può sbagliare, Presidente. Mica è vietato.

PRESIDENTE. Non è un problema di errore.

AMATI. Io sbaglio continuamente.

PRESIDENTE. Tutti sbagliamo e tutti siamo umani. Però, abbiamo deciso quest'ordine del giorno e io l'ho rispettato. D'altra parte, le norme di cui all'articolo 17 sono state iscritte numerose volte all'ordine del giorno, e questa la iscriviamo per il prossimo.

Quindi, se è questo che vuole sapere...

AMATI. Io volevo soltanto segnalare che in questo ordine del giorno erroneamente non sono state riportate le proposte di legge ai sensi dell'articolo 17. Tutto qui.

PRESIDENTE. Grazie.

Nomina del Presidente dell'Ente autonomo Fiera del Levante di Bari (deliberazione della Giunta regionale n. 1844 del 07/12/2023) - legge regionale 16 dicembre 1999, n. 33 - artt. 3 e 6; Statuto ente - art. 7 - 10/N

PRESIDENTE. L'ordine del giorno, al punto n. 1), reca: «Nomina del Presidente dell'Ente autonomo Fiera del Levante di Bari (deliberazione della Giunta regionale n. 1844 del 07/12/2023) - legge regionale 16 dicembre 1999, n. 33 - artt. 3 e 6; Statuto ente - art. 7 - 10/N».

Ha facoltà di parlare il relatore.

TUTOLO, *relatore*. Ai sensi dell'articolo 12, se non ricordo male, del Regolamento – è una sorta di presa d'atto che facciamo in Commissione – c'è questa proposta di nomina da parte della Giunta regionale. Non credo che ci sia bisogno di una relazione nel senso stretto del termine.

PRESIDENTE. Dica almeno il nome.

TUTOLO, *relatore*. Sinceramente, a memoria, neppure lo ricordo.

PRESIDENTE. La delibera allegata recita la conseguente proposta di nomina del nuovo Presidente dell'Ente autonomo Fiera del Levante nella persona di Lorusso Simonetta, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, dello Statuto vigente dell'Ente.

Avete avuto tutti le schede di votazione. Bisogna acquisire, da Regolamento, il voto dei consiglieri.

Prima di procedere con l'appello, ricordo che si tratta di una sola candidatura. La proposta viene da parte della Giunta, che indica un nome e su quello bisogna votare. Si può votare "sì", si può votare "no". Non so se mi spiego.

Simonetta Lorusso è la proposta, ai sensi del Regolamento che lei ha citato poc'anzi, insieme al Presidente Amati.

VENTOLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VENTOLA. Signor Presidente, colleghi consiglieri, assessori, buongiorno a tutti.

Ci aspettiamo che qualcuno ci possa dire le ragioni per le quali è stata scelta la dottoressa Lorusso, che cosa ha spinto la Giunta regionale a individuare questa professionalità, se è stato fatto un avviso, se è una scelta politica.

Soprattutto, l'occasione potrebbe essere anche propizia per illustrare, seppur per sommi capi, al Consiglio, laddove si sia nelle disponibilità, di capire qual è la *mission* che viene data a questo nuovo Presidente, perché la Fiera del Levante negli ultimi anni ha dimostrato, purtroppo, ahinoi, di essere sede di una serie di uffici pubblici, venendo meno alla *mission* originaria.

Poi, c'è l'annoso problema dell'ospedale Covid ancora in Fiera. Se non è questa l'occasione per poter avere delle delucidazioni in

merito, ci riserveremo poi eventualmente di intervenire in seguito.

Grazie.

PRESIDENTE. Grazie a lei.

Ha facoltà di parlare l'assessore Delli Noci.

DELLI NOCI, *assessore allo sviluppo economico*. Abbiamo recuperato il deliberato, perché siamo andati a riprendere la modalità con cui la dottoressa è stata selezionata. Non appena mi ricorderò tutto a memoria lo farò, giuro.

Però, ai sensi delle linee guida del conferimento da parte della Regione Puglia degli incarichi di organismi di diritto pubblico e privato, sono state valutate le esperienze almeno quinquennali in organi di vertice di organizzazioni complesse ed enti pubblici, i titoli di studio e le adeguate competenze manageriali rilevabili dal *curriculum* e i requisiti di onorabilità. La Giunta, quindi, ha designato su indirizzo politico la nomina della dottoressa Simonetta Lorusso.

CAROLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAROLI. Grazie, Presidente.

Una domanda all'assessore. Vorrei conoscere qual è il soggetto deputato alla valutazione delle istanze da parte della Regione. Grazie.

VENTOLA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VENTOLA. Grazie, Presidente.

Intanto, non essendo allegato nemmeno il *curriculum* alla delibera, dobbiamo votare a fiducia. Non sappiamo se vi è stata un'analisi comparativa, se ci sono stati altri *curricula*. Tutto questo lo ignoriamo.

Ad ogni modo, al netto di questo, è chiaro che il nostro intervento, dovendo nominare una personalità di un ente importantissimo, è finalizzato a capire che cosa farà, qual è il messaggio, la *mission* che stiamo dando a questo nuovo Presidente, perché è chiaro che l'imbarazzo serpeggia in quest'Aula nel non conoscere la professionalità, nel non sapere qual è la *mission* che viene data, nel non sapere che cosa succede del patrimonio della Fiera del Levante rispetto all'utilizzo promiscuo che ne viene fatto da diversi anni.

Quindi, almeno su questo avremmo gradito saperne qualcosa in più.

Non so se sarà opportuno, Presidente, la pongo alla sua valutazione, senza metterla ai voti, però se magari il Presidente fosse più informato su questo, potremmo anche decidere di proseguire con i lavori e nel caso attendere che il Presidente rientri per illustrarci questo aspetto, per poter soddisfare le nostre richieste. Se così non è possibile, si vada avanti, ci mancherebbe altro.

È chiaro che diventa complicato dover esprimere un voto su una persona che non conosciamo e non sappiamo nemmeno qual è il mandato che le viene conferito, obiettivamente.

PRESIDENTE. Il Presidente Ventola ha chiesto qualche informazione relativamente al *curriculum* della persona interessata.

Ha facoltà di parlare l'assessore Delli Noci.

DELLI NOCI, *assessore allo sviluppo economico*. La dottoressa Lorusso è un'impresaria importante della Puglia, di una delle imprese più importanti del settore della torrefazione. La scelta è *intuitu personae*, su una valutazione del *curriculum* e dell'esperienza della dottoressa Lorusso. La Giunta ha scelto in base al *curriculum* presentato.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto per la nomina del Presidente dell'Ente autonomo Fiera del Levante di Bari.

Invito i commessi a distribuire le schede e il segretario ad effettuare l'appello.

CLEMENTE, *segretario, fa la chiama.*

Prendono parte alla votazione i consiglieri:

Amati,
Barone, Bruno,
Campo, Capone, Caracciolo, Caroli, Casili,
Ciliento, Clemente,
De Blasi, De Leonardis, Dell'Erba, Delli
Noci, Di Bari, Di Cuia, Di Gregorio,
Gabellone, Galante,
La Notte, Leo, Lopalco, Lopane,
Maurodinoia, Mazzarano, Mazzotta, Men-
nea,
Pagliaro, Paolicelli, Pentassuglia, Perrini,
Picaro,
Romito,
Scalera, Splendido, Stea, Stellato,
Tammacco, Tupputi, Tutolo,
Ventola, Vizzino.

Sono in congedo i consiglieri:

Conserva,
Leoci,
Mazzarano, Metallo,
Parchitelli.

Risultano assenti i consiglieri:

Cera,
Emiliano,
Lacatena, Laricchia,
Piemontese.

PRESIDENTE. Ultimate le operazioni di voto, comunico il risultato della votazione:

| | |
|----------------------|----|
| Consiglieri presenti | 41 |
| Consiglieri votanti | 41 |
| Schede bianche | 7 |
| Schede nulle | 1 |

Hanno riportato voti:

| | |
|-------------------|----|
| Lorusso Simonetta | 20 |
|-------------------|----|

| | |
|-----------------------|---|
| Capone Loredana | 8 |
| Scalera Antonio Paolo | 3 |
| Emiliano Michele | 1 |
| Lerario | 1 |
| Romito Fabio Saverio | 1 |

Risulta, pertanto, designata quale Presidente dell'Ente autonomo Fiera del Levante di Bari la dottoressa Lorusso Simonetta.

Nonostante il numero totale delle schede votate superino di 1 (42) il numero dei votanti presenti (41), la votazione si ritiene utile in quanto non inficia il risultato.

Disporremo tutte le comunicazioni alla Giunta perché possa procedere.

Proposta di Legge - Paolo Pagliaro, Saverio Tammacco, Paride Mazzotta, Davide Bellomo, Gianfranco De Blasi, Giacomo Conserva, Giacomo Diego Gatta, Ignazio Zullo, Francesco Ventola, Renato Perrini, Luigi Caroli, Antonio Maria Gabellone, Paolo Dell'Erba, Joseph Splendido, Donato Metallo, Loredana Capone, Maurizio Bruno, Massimiliano Stellato, Giovanni Francesco Stea, Sergio Clemente, Sebastiano Giuseppe Leo, Francesco La Notte, Mauro Vizzino, Mario Pandinelli - "Disposizioni per la tutela e valorizzazione del legno pregiato d'ulivo derivante da espianti a causa del batterio Xylella e delle creazioni artigianali di prodotti a contrassegno Albero d'Ulivo Secolare della Puglia" - 218/A

PRESIDENTE. L'ordine del giorno, al punto n. 2), reca: «Proposta di Legge - Paolo Pagliaro, Saverio Tammacco, Paride Mazzotta, Davide Bellomo, Gianfranco De Blasi, Giacomo Conserva, Giacomo Diego Gatta, Ignazio Zullo, Francesco Ventola, Renato Perrini, Luigi Caroli, Antonio Maria Gabellone, Paolo Dell'Erba, Joseph Splendido, Donato Metallo, Loredana Capone, Maurizio Bruno, Massimiliano Stellato, Giovanni Francesco Stea, Sergio

Clemente, Sebastiano Giuseppe Leo, Francesco La Notte, Mauro Vizzino, Mario Pandinelli - “Disposizioni per la tutela e valorizzazione del legno pregiato d’ulivo derivante da espianti a causa del batterio Xylella e delle creazioni artigianali di prodotti a contrassegno Albero d’Ulivo Secolare della Puglia” – 218/A».

Ha facoltà di parlare il relatore.

(La relazione che segue viene data per letta).

PAOLICELLI, *relatore*. Signora Presidente, colleghe e colleghi consiglieri, dal 2013 migliaia di alberi secolari e monumentali d’ulivo si sono ammalati e disseccati a causa della diffusione del batterio della xylella fastidiosa, fino a perdere ogni funzione vitale. Com’è noto, la Regione Puglia ha adottato una serie di iniziative finalizzate al contenimento della diffusione del batterio, tra cui la drastica misura dell’abbattimento degli alberi nelle aree infette. La xylella ha inferto un duro colpo all’economia pugliese.

Oltre al settore olivicolo, il problema ha investito altri comparti, tra cui quelli della commercializzazione, della lavorazione e della produzione del legno d’ulivo. La crescente domanda di legno pregiato sui mercati rappresenta quindi un’opportunità da cogliere.

L’ulivo può infatti costituire una valida alternativa al prodotto proveniente dall’estero.

La presente proposta di legge intende pertanto tutelare, garantire e valorizzare la filiera produttiva che adoperi il legno pregiato d’ulivo derivante da espianti conseguenti all’adozione delle misure fitosanitarie di contenimento della diffusione del batterio xylella, disponendo la creazione di centri regionali di raccolta, stagionatura e prelavorazione del legno, favorendo altresì l’avviamento e l’attività di imprese artigianali che ne facciano uso quale materia prima.

Il testo raccoglie le osservazioni delle associazioni di categoria, dell’agricoltura e dell’artigianato, invitate in apposita audizione in IV

Commissione su sollecitazione dell’Assessore regionale all’Agricoltura.

Nell’articolo 1, la proposta definisce le finalità della legge e, nell’articolo 2, provvede ad individuare i citati Centri regionali per ogni provincia colpita dal batterio. Presso tali Centri è possibile procedere alla vendita o al conferimento del legname, ivi incluso quello derivante da espianti preventivi realizzati nelle zone “cuscinetto”. Sempre nell’articolo 2, si prevede che la Regione appronti un sistema di tracciabilità a garanzia dei prodotti realizzati con il legno conferito presso i Centri regionali. Nell’articolo 3 è specificata l’attività dei Centri regionali in funzione del commercio del legno derivante da espianti. Nell’articolo 4 è definito l’accreditamento alla formazione professionale. Nell’articolo 5 è prevista la creazione del contrassegno “Albero d’ulivo secolare della Puglia” e “Albero d’ulivo monumentale della Puglia”. Nell’articolo 6 sono considerate le relazioni tra operatori del mercato anche con l’ausilio delle articolazioni regionali delle associazioni di categoria dell’artigianato e dell’agricoltura più rappresentative a livello nazionale, nonché del Distretto produttivo legno e arredo della Puglia. Nell’articolo 7 è istituita la clausola valutativa biennale sul grado di attuazione della legge. Nell’articolo 8 è richiamato il rispetto della normativa dell’Unione europea, con particolare riferimento agli aiuti di Stato. Nell’articolo 9 è definita la norma finanziaria.

Nella seduta del 15 giugno 2023 la IV Commissione ha espresso all’unanimità parere favorevole al testo, così come emendato.

Il provvedimento è stato sottoposto al parere della I Commissione ed è rimesso pertanto alla valutazione dell’Assemblea regionale.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il consigliere Pagliaro. Ne ha facoltà.

PAGLIARO. Grazie, Presidente.

Vorrei dare qualche informazione su questa proposta di legge, che ritengo molto importante.

Finalmente oggi si arriva alla conclusione dell'iter di approvazione di questa mia proposta di legge, sottoscritta da 23 consiglieri e condivisa anche dall'assessore Pentassuglia.

In buona sostanza, dopo la tragedia che ha devastato l'intero Salento, in particolare la Provincia di Lecce, con 21 milioni di piante d'ulivo perdute, vogliamo dare una nuova vita al legno d'ulivo secolare che è stato disseccato dalla xylella. Questo legno può diventare materia per alimentare la filiera artistica e artigianale e l'industria del mobile locale. Anziché finire bruciato nei forni e nelle centrali a biomasse, questo legno può essere recuperato e utilizzato per fini più nobili, attraverso la creazione di prodotti a marchio "Albero d'ulivo secolare di Puglia".

Ringrazio le associazioni di categoria dell'artigianato, dell'agricoltura e dell'industria per il loro contributo, per aver arricchito e reso più efficace questa iniziativa di legge anche sul fronte occupazionale, prevedendo corsi di formazione mirati.

C'è un enorme capitale umano di professionalità e competenze da coinvolgere e rendere protagoniste del percorso di recupero e valorizzazione del legno d'ulivo che abbiamo immaginato e delineato.

La Regione sarà in campo con una cabina di regia per la tutela e la valorizzazione del legno degli ulivi espianati. È prevista anche l'istituzione, in ogni Provincia colpita dalla xylella, di Centri regionali di raccolta, stagionatura e prelaborazione della materia prima. In questi Centri si potrà conferire e lavorare il legno per favorire la creazione di laboratori artistici e artigianali, la realizzazione di prodotti di alta fattura artigianale, la commercializzazione del legname.

Sono certo che tutti comprenderete l'importanza e la portata di questa proposta di legge, che vi chiedo di approvare per dare una concreta opportunità di ripartenza a un settore vitale per l'economia salentina. Il valore non è soltanto di carattere economico. Potete immaginare una sorta di risarcimento, anche ideale,

al dramma che ha vissuto il Salento a causa del batterio della xylella.

Grazie.

PRESIDENTE. Grazie, Presidente Pagliaro.

Effettivamente sono tante le attività artigianali che si sono sviluppate, l'attività creativa e artistica.

Esame articolato

PRESIDENTE. Non essendoci altri consiglieri iscritti a parlare, passiamo all'esame dell'articolato.

Do lettura dell'articolo 1:

art. 1

Finalità

1. La Regione Puglia riconosce il pregio naturalistico, storico, culturale e identitario degli alberi d'ulivo e, in particolare, di quelli aventi le caratteristiche di ulivo secolare o di ulivo monumentale ai sensi della legge regionale 4 giugno 2007, n. 14 (Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia). In quest'ottica intende tutelare, garantire e valorizzare la filiera produttiva che adoperi il legno pregiato d'ulivo derivante da espianati conseguenti all'adozione delle misure fitosanitarie di contenimento della diffusione del batterio xylella.

2. Per le finalità previste nel comma 1, la Regione istituisce centri regionali di raccolta, stagionatura e prelaborazione del legno derivante dagli espianati, favorendo altresì l'avviamento e l'attività di imprese artigianali che ne facciano uso quale materia prima e sostenendo azioni di promozione, anche incentivando la partecipazione di tali imprese a fiere, saloni e altre iniziative.

3. La Regione istituisce e incentiva la creazione di spazi espositivi volti alla musealizzazione, alla esaltazione e conservazione della memoria storica espressa dagli ulivi secolari e monumentali di particolare pregio anagrafico ed estetico.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Barone, Bruno,
 Campo, Capone, Caroli, Casili, Ciliento,
 Clemente,
 De Blasi, Dell'Erba, Delli Noci, Di Cuia, Di
 Gregorio,
 Gabellone,
 La Notte, Laricchia, Lopalco, Lopane,
 Maurodinoia, Mazzotta,
 Pagliaro, Paolicelli, Pentassuglia, Perrini,
 Picaro,
 Romito,
 Scalera, Splendido, Stellato,
 Tupputi, Tutolo,
 Ventola, Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

| | |
|----------------------|----|
| Consiglieri presenti | 33 |
| Consiglieri votanti | 33 |
| Hanno votato «sì» | 33 |

L'articolo è approvato.

Do lettura degli articoli successivi:

art. 2

*Centri regionali di raccolta, stagionatura
 e prelaborazione del legno pregiato e
 custodia dei tronchi monumentali*

1. La Regione Puglia, con deliberazione della Giunta regionale, individua, in ogni provincia colpita dal batterio xylella, i centri regionali di raccolta, stagionatura e prelaborazione del legno pregiato e custodia dei tronchi monumentali eventualmente anche rimossi integralmente, di seguito denominati Centri

regionali. A tal fine si individuano strutture pubbliche o private che ne dichiarino la disponibilità, all'esito di un tavolo tecnico e di concertazione con gli operatori del settore ligneo, con le organizzazioni rappresentative delle imprese, dell'industria e dell'artigianato, e con le associazioni di categoria. Con successiva deliberazione della Giunta regionale, previo avviso rivolto a tutti gli operatori del settore, sono individuati i gestori dei Centri regionali, ai quali sono concessi contributi a fondo perduto, nei limiti dello stanziamento di bilancio, a parziale copertura dei costi di esercizio.

2. La Regione, con deliberazione di Giunta regionale, previo avviso rivolto a tutti gli operatori del settore, individua le strutture pubbliche o private da destinare a Centro di raccolta di cui al comma 1 nonché i gestori dei Centri regionali, ai quali, per lo svolgimento delle attività previste nella presente legge, sono concessi contributi a fondo perduto, nei limiti dello stanziamento di bilancio, a parziale copertura dei costi di esercizio.

3. Presso i Centri regionali è possibile procedere alla vendita o al conferimento del legname ottenuto dalle eradicazioni degli alberi d'ulivo affetti dal batterio della xylella fastidiosa ai sensi della legge regionale 29 marzo 2017, n. 4 (Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della regione Puglia), ivi compreso il legname derivante dagli espianti preventivi operati nell'ambito delle "zone cuscinetto".

4. Per le finalità della presente legge, la Regione appronta un sistema di tracciabilità a garanzia dei prodotti realizzati con il legno conferito presso i Centri regionali, al fine di favorire, promuovere e sostenere il riuso del legno derivante dall'"Albero d'ulivo secolare della Puglia". Sono assicurate modalità tali da consentire la univoca individuazione del legno derivante dagli ulivi monumentali, l'originaria collocazione dell'albero e le sue caratteristiche fondamentali.

A questo articolo è stato presentato un

emendamento (pag. 1) a firma del consigliere Caroli, del quale do lettura: «Al comma 3 dopo le parole “è possibile procedere alla vendita” aggiungere le seguenti parole: “esclusivamente per le finalità di cui all’articolo 3, comma 3 del presente testo”».

Ha chiesto di parlare il consigliere Caroli. Ne ha facoltà.

CAROLI. Grazie, Presidente.

Solo per evitare che si possa utilizzare l’abbattimento di questi alberi per finalità commerciali, non per altro, quindi per scongiurare il rischio che si possa vendere, poi, come legna da ardere. Non faremmo altro che ingenerare un sotto-commercio sul sotto-commercio. Solo per meglio definire l’alveo entro cui potersi muovere.

PRESIDENTE. Ripeto, l’emendamento introduce al comma 3, dopo le parole “è possibile procedere alla vendita”, le seguenti parole: “esclusivamente per le finalità di cui all’articolo 3, comma 3 del presente testo”, che sarebbero l’identificazione e la valutazione da effettuarsi nei Centri regionali.

Dovreste leggerlo.

Questo emendamento è stato pubblicato per tempo.

PAGLIARO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGLIARO. Grazie, Presidente.

A me sembra ridondante rispetto agli altri punti che già davano un’indicazione chiara sull’utilizzo del legno d’ulivo.

Va bene comunque. Non cambia nulla. La sostanza è la stessa. Il legno d’ulivo da utilizzare deve essere già di alberi d’ulivo secchi, che possono essere utilizzati per gli scopi che abbiamo identificato. È chiaro che non ci sono altri scopi per i quali la legge prevede questo sostegno, anche a chi dovesse fornire questo legno.

Mi sembra ridondante, ma – ripeto – per me va bene lo stesso. Anche l’assessore mi conferma che va bene lo stesso.

PRESIDENTE. A conferma, tra l’altro, di una motivazione nobile, cioè il fatto che non si proceda alla speculazione.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell’emendamento aggiuntivo di pag. 1.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Bruno,
Campo, Capone, Caroli, Casili, Ciliento,
Clemente,
De Blasi, Dell’Erba, Delli Noci, Di Bari, Di Gregorio,
Gabellone, Galante,
La Notte, Laricchia, Lopalco, Lopane,
Maurodinoia, Mazzotta,
Pagliaro, Paolicelli, Perrini, Picaro,
Romito,
Scalera, Splendido, Stellato,
Tupputi, Tutolo,
Ventola.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

| | |
|----------------------|----|
| Consiglieri presenti | 31 |
| Consiglieri votanti | 31 |
| Hanno votato «sì» | 31 |

L’emendamento è approvato.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell’articolo 2, così come emendato.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Bruno,
 Campo, Capone, Caracciolo, Caroli, Casili,
 Ciliento, Clemente,
 De Blasi, Dell'Erba, Delli Noci, Di Bari, Di
 Gregorio,
 Gabellone, Galante,
 La Notte, Laricchia, Lopalco, Lopane,
 Maurodinoia, Mazzotta,
 Pagliaro, Paolicelli, Perrini, Picaro,
 Romito,
 Scalera, Splendido, Stellato,
 Tupputi, Tutolo,
 Ventola, Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

| | |
|----------------------|----|
| Consiglieri presenti | 33 |
| Consiglieri votanti | 33 |
| Hanno votato «sì» | 33 |

L'articolo è approvato.

art. 3

*Attività dei Centri regionali di raccolta,
 stagionatura e prelaborazione
 del legno pregiato e custodia
 dei tronchi monumentali*

1. Nei Centri regionali, dopo il conferimento, vengono effettuate la selezione, la catalogazione, la custodia degli ulivi oggetto di espianto, mediante la redazione di apposite schede di identificazione e tracciamento.

2. I tronchi selezionati e catalogati presso i Centri regionali, in base alla valutazione da effettuarsi a seconda delle caratteristiche del legno, possono essere conservati intatti o, in alternativa, stagionati e ridotti in tavole da destinare alla vendita.

3. Al fine di ridurre le pratiche, comunque consentite, dell'incenerimento del legname, lo stoccaggio e la stagionatura, la Regione favorisce lo svolgimento delle attività di

opificio artigianale e semi industriale, nonché quelle laboratoriali di tipo artigianale, con particolare riferimento alla protezione e valorizzazione dei tronchi scultorei monumentali destinati esclusivamente alle lavorazioni dell'artigianato artistico, promuovendo l'adozione di lavorazioni sostenibili, finalizzate al riuso e alla riduzione dell'impatto ambientale.

4. La Regione promuove e sostiene, mediante apposite misure economiche, il commercio del legno derivante da espianti finalizzato alla lavorazione e trasformazione.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Bruno,
 Campo, Capone, Caracciolo, Caroli, Casili,
 Cera, Ciliento, Clemente,
 De Blasi, Dell'Erba, Delli Noci, Di Bari, Di
 Gregorio,
 Gabellone, Galante,
 La Notte, Laricchia, Lopalco, Lopane,
 Maurodinoia, Mazzotta,
 Pagliaro, Paolicelli, Pentassuglia, Perrini,
 Picaro,
 Romito,
 Scalera, Splendido,
 Tupputi, Tutolo,
 Ventola, Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

| | |
|----------------------|----|
| Consiglieri presenti | 34 |
| Consiglieri votanti | 34 |
| Hanno votato «sì» | 34 |

L'articolo è approvato.

*art. 4**Accreditamento alla
formazione professionale*

1. Ai fini della presente legge, nell'ambito della programmazione regionale in materia di formazione professionale, la Regione accredita i corsi professionali di formazione in ebanisteria anche post diploma, da tenersi presso i Centri regionali o presso botteghe artigiane che utilizzano semilavorati.

2. Nell'ambito dei corsi di formazione previsti nel comma 1, la Regione valorizza le competenze tenute da imprenditori artigiani pugliesi e dai Maestri artigiani riconosciuti ai sensi della disciplina regionale vigente.

3. La Regione promuove altresì progetti formativi integrativi negli istituti scolastici secondari di indirizzo, finalizzati a promuovere la cultura di tutela e valorizzazione e sostenere il ricambio generazionale nel settore ligneo.

A questo articolo è stato presentato un emendamento (pag. 2) a firma del consigliere Caroli, del quale do lettura: «Al comma 1 sostituire le parole “i Centri regionali o presso botteghe artigiane che utilizzano semilavorati” con le seguenti: “i siti accreditati per la formazione”».

Ha chiesto di parlare il consigliere Caroli. Ne ha facoltà.

CAROLI. Grazie, Presidente.

Mi spiace che non ci sia l'assessore Leo. Al fine di garantire che le attività vengano svolte all'interno di strutture controllate dalla Regione, sarebbe quanto mai opportuno utilizzare tutti i Centri che hanno avuto accreditamento da parte della Regione. Solo per evitare che si utilizzino strutture che non abbiano alcuna connessione con la Regione, quindi al fine di elevare il livello dell'offerta dei servizi.

PRESIDENTE. Non si parla di Enti. Si parla di siti accreditati per la formazione. La formazione non si può fare in campagna o nei luoghi.

CAROLI. No. I siti accreditati sono tutte le strutture che hanno ricevuto l'accreditamento da parte della Regione. Solo questo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'assessore Pentassuglia.

PENTASSUGLIA, *assessore all'agricoltura*. Grazie, Presidente.

Io vorrei ascoltare il collega. Questa è una norma che impatta – il mio parere è positivo, dal punto di vista agricolo – sia sullo sviluppo economico che su lavoro e formazione, cioè sull'accreditamento, sui corsi.

Io lascerei la norma così, dal mio punto di vista, perché parliamo di Centri autorizzati. Così evitiamo la confusione. Svolge quell'attività chi è già accreditato, chi ha già un'autorizzazione, quindi sta all'interno del percorso regionale. Se poi, rispetto a quelle strutture, che territorialmente si mettono in campo per fare quell'attività, c'è un riconoscimento – per rispetto del collega, non entro nel merito di dinamiche che sono una rivisitazione di tutto ciò – sono disponibile anche a dialogare.

La lascerei così proprio per il lavoro fatto in Commissione e per il lavoro che le strutture hanno prodotto in Commissione congiuntamente (Agricoltura, Sviluppo economico, Lavoro e formazione). Lo dico soltanto come parere personale, molto rispettoso anche dell'emendamento.

CAROLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAROLI. Grazie, Presidente.

Vorrei evitare di generare discrasie tra due modi di pensare. La formazione in Puglia viene fatta solo ed esclusivamente all'interno di Centri di formazione accreditati. Al fine di comprendere quali saranno le strutture e i Centri che potranno offrire questo novero di servizi, sarebbe quanto mai opportuno utilizzare quelli che la Regione definisce “Centri formativi”.

Solo per questo, per evitare un proliferare di Centri senza avere un'identificazione.

Il Centro quale sarebbe, se non ha una connotazione, non ha una caratteristica? La caratteristica, la connotazione è solo quella di essere accreditato. E l'accreditamento lo date voi, come Regione. Solo per questo. Secondo me, utilizzare Centri accreditati risolverebbe anche problemi a lei, come Assessorato.

PRESIDENTE. Assessore Pentassuglia, siccome ci sono altri articoli dopo, se mi permettete, chiamerei l'assessore Leo, se riesce a venire in Aula. Noi discutiamo gli altri articoli e lei guarda questo emendamento, assessore. Capisco l'obiettivo della norma, quello di inserire i Centri di raccolta del legno e le botteghe artigiane come luoghi nei quali, quando si fa la formazione, si può imparare di più, però è giusto che se ne occupi l'assessore Leo.

Passiamo per il momento all'articolo 5.

art. 5

Istituzione del contrassegno "Albero d'ulivo secolare della Puglia" e "Albero d'ulivo monumentale della Puglia"

1. Al fine di favorire e diffondere la conoscenza dei cittadini e per meglio esercitare le azioni di tutela e valorizzazione delle creazioni artigianali prodotte con il legno degli ulivi secolari della Puglia, lavorato e distribuito dai Centri regionali, è istituito il contrassegno regionale "Albero d'ulivo secolare della Puglia" e "Albero d'ulivo monumentale della Puglia".

2. Il contrassegno identifica i prodotti, siano essi semilavorati o finiti, realizzati utilizzando rispettivamente il legname ricavato da ulivi secolari o da ulivi monumentali transitati attraverso i Centri regionali. Il suo utilizzo è obbligatorio a tali fini ed è concesso ai Centri regionali e alle imprese che operano nel settore della lavorazione artistica del legno.

3. Con la deliberazione prevista nell'articolo 2 sono disciplinate le modalità di concessione e d'uso del contrassegno. La Giunta regionale individua specifiche modalità con cui

valorizzare le caratteristiche di cui all'articolo 2, comma 4, con particolare riguardo ai materiali derivanti da ulivi monumentali.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Bruno,
Campo, Capone, Caroli, Casili, Cera, Ciliento,
De Blasi, Dell'Erba, Delli Noci, Di Bari, Di Gregorio,
Gabellone,
Laricchia, Leo, Lopalco, Lopane,
Maurodinoia, Mazzotta,
Pagliaro, Paolicelli, Perrini, Picaro,
Scalera, Splendido,
Tupputi,
Ventola, Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

| | |
|----------------------|----|
| Consiglieri presenti | 28 |
| Consiglieri votanti | 28 |
| Hanno votato «sì» | 28 |

L'articolo è approvato.

art. 6

Promozione delle relazioni tra operatori economici del settore ligneo

1. La Regione Puglia promuove e favorisce le più ampie relazioni tra operatori economici del settore ligneo e agricoltori o gestori dei Centri regionali, anche con l'ausilio delle articolazioni regionali delle associazioni di categoria dell'artigianato e dell'agricoltura maggiormente rappresentative a livello nazionale e del Distretto produttivo legno e arredo della

Puglia ai sensi della legge regionale 3 agosto 2007, n. 23 (Promozione e riconoscimento dei distretti produttivi).

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Bruno,
Campo, Capone, Caroli, Casili, Cera, Ciliento, Clemente,
De Blasi, Dell'Erba, Delli Noci, Di Bari, Di Gregorio,
Gabellone,
La Notte, Laricchia, Lopalco,
Maurodinoia, Mazzotta,
Pagliaro, Paolicelli, Pentassuglia, Perrini, Picaro,
Romito,
Scalera, Splendido, Stellato,
Tupputi, Tutolo,
Ventola, Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

| | |
|----------------------|----|
| Consiglieri presenti | 32 |
| Consiglieri votanti | 32 |
| Hanno votato «sì» | 32 |

L'articolo è approvato.

art. 7

Clausola valutativa

1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, la Giunta regionale, trascorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge, e con successiva periodicità biennale, presenta alla Commissione consiliare competente e alle articolazioni regionali

delle associazioni di categoria dell'artigianato e dell'agricoltura maggiormente rappresentative a livello nazionale una relazione sullo stato d'attuazione e sull'efficacia della legge.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Bruno,
Campo, Capone, Caroli, Casili, Cera, Ciliento, Clemente,
De Blasi, Dell'Erba, Delli Noci, Di Gregorio, Gabellone,
La Notte, Laricchia, Lopalco, Lopane,
Maurodinoia, Mazzotta,
Pagliaro, Paolicelli, Pentassuglia, Perrini, Picaro,
Scalera, Splendido, Stellato,
Tupputi, Tutolo,
Ventola, Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

| | |
|----------------------|----|
| Consiglieri presenti | 31 |
| Consiglieri votanti | 31 |
| Hanno votato «sì» | 31 |

L'articolo è approvato.

art. 8

Rispetto della normativa dell'Unione europea

1. I contributi di cui alla presente legge, ove configurino aiuti di Stato, operano nel rispetto degli articoli 107, 108 e 109 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). La Giunta regionale definisce le modalità applicative con riferimento al regime di aiuto prescelto e provvede, ove necessario, alle relative

notifiche e comunicazioni alla Commissione europea.

2. La struttura regionale competente che concede le agevolazioni di cui all'articolo 2 adempie agli obblighi imposti dalla normativa europea e statale, anche con riferimento a quanto previsto nell'articolo 52, comma 7, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea), dandone esplicito riferimento nei relativi atti.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Bruno,
Campo, Capone, Caroli, Casili, Cera, Cieliento, Clemente,
De Blasi, Dell'Erba, Delli Noci,
Gabellone,
La Notte, Laricchia, Leo, Lopalco, Lopane,
Maurodinoia, Mazzotta,
Pagliaro, Paolicelli, Pentassuglia, Perrini,
Picaro,
Romito,
Scalera, Splendido, Stellato,
Tupputi, Tutolo,
Ventola, Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

| | |
|----------------------|----|
| Consiglieri presenti | 32 |
| Consiglieri votanti | 32 |
| Hanno votato «sì» | 32 |

L'articolo è approvato.

Riprendiamo l'articolo 4.

Ha facoltà di parlare l'assessore Leo.

LEO, *assessore alla formazione e al lavoro*.
Grazie, Presidente.

Per chiarire: «Al comma 1 sostituire le parole 'i Centri regionali o presso botteghe artigiane che utilizzano semilavorati' con le seguenti: "i siti accreditati per la formazione"».

Sinceramente, non ho mai sentito parlare di siti. Ci sono gli enti di formazione che sono accreditati, e in questo caso la norma, all'articolo 4, precisa che "la Regione accredita i corsi professionali di formazione (...) da tenersi presso i Centri regionali o presso botteghe artigiane che utilizzano semilavorati".

Dunque, il concetto è che a fare la formazione professionale sono gli enti di formazione accreditati e agli enti di formazione vengono accreditate le sedi, di conseguenza se questi enti si spostano in un tendone o in un altro luogo quella struttura non è automaticamente accreditata.

Le sedi vengono accreditate, quindi lì si fa la formazione, anche perché quelle strutture devono rispettare norme, regole e via elencando.

Quindi, quando noi parliamo di siti accreditati per la formazione, parliamo di luoghi.

CAROLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAROLI. Grazie, Presidente.

Non devo certo essere io a spiegarglielo, perché sicuramente lei ne è a conoscenza. Si tratta di strutture che non sono di società di formazione, ma che sono comunque strutture accreditate. Quindi, se lei domani mattina si dovesse svegliare e dovesse decidere di investire sulla formazione in questa nuova attività, con questo emendamento le chiederei di utilizzare solo ed esclusivamente i siti formativi, siano essi di soggetti privati che di soggetti pubblici, che possono essere strutture regolarmente accreditate.

LEO, *assessore alla formazione e al lavoro*. L'articolo 4 recita: "Ai fini della presente legge, nell'ambito della programmazione regionale in materia di formazione professionale – fin qui è tutto okay – la Regione accredita – anche qui va bene – i corsi professionali di formazione in ebanisteria anche post diploma, da tenersi presso i Centri regionali – quindi, presso gli enti di formazione, presso le aule di formazione – o presso botteghe artigiane che utilizzano semilavorati".

CAROLI. Si tratta sempre di strutture accreditate. Ad esempio, se il Comune "x" ha una struttura accreditata, perché lei gli deve precludere la possibilità di offrire questo servizio? In questo modo, invece, li inseriremmo tutti. Ci sono parecchi Comuni, infatti, che hanno avuto la lungimiranza di accreditare altre strutture e farle diventare Centri di formazione.

LEO, *assessore alla formazione e al lavoro*. Lo capisco, ma penso che dovrebbe essere scritto meglio questo emendamento. Non ho problemi a esprimere il mio assenso, ma per le sedi accreditate per la formazione. È ovvio che, se un ente di formazione è accreditato dalla Regione Puglia e utilizza le sedi accreditate, va bene, ma non sempre le strutture pubbliche sono accreditate per la formazione professionale. Ad esempio, in una scuola pubblica la cui sede non è accreditata per la formazione professionale non si possono svolgere i corsi autorizzati dalla Regione Puglia.

PRESIDENTE. Assessore, la questione sta nel fatto che l'articolo 4 prevede che si possano tenere i corsi presso i Centri regionali o presso botteghe artigiane che utilizzino semilavorati, il che non è detto che preveda che queste sedi siano autorizzate e accreditate. A questo fa riferimento il consigliere Caroli. Allora, lui sostiene che questo autorizzerebbe il fatto di tenere corsi professionali anche in luoghi non accreditati.

È vero che l'obiettivo, se comprendo bene,

è quello di allargare la possibilità di far andare i corsisti anche nelle botteghe artigiane, però è altrettanto vero che tenere i corsi in strutture non accreditate può comportare dei problemi. Questo è il punto.

LEO, *assessore alla formazione e al lavoro*. Esattamente. Comunque, sarebbe opportuno fare un ulteriore confronto con il consigliere su questo emendamento.

PRESIDENTE. Bene. Allora, accantoniamo momentaneamente l'emendamento e andiamo all'articolo 9, che è l'ultimo.

art. 9

Norma finanziaria

1. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge, quantificati in 150.000 euro per ciascuno degli esercizi 2023, 2024, 2025, si provvede con iscrizione di pari importo, nell'ambito della Missione 16, Programma 1, Titolo 1, del bilancio regionale, e contestuale prelievo per i medesimi esercizi delle corrispondenti somme dalla Missione 20, Programma 3, Titolo 1, capitolo 1110070 "Fondo globale per il finanziamento di leggi regionali di spesa corrente in corso di adozione".

2. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede nell'ambito delle previsioni delle rispettive leggi di bilancio.

3. Alla copertura degli oneri di cui alla presente legge possono concorrere, altresì, le risorse del Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia, approvato con decreto interministeriale 6 marzo 2020, n. 2484 (Attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 8-quater della legge 21 maggio 2019, n. 44, relativo all'attuazione del "Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia").

4. Alla copertura degli oneri di cui alla presente legge possono concorrere, altresì, le risorse iscritte nell'ambito dei programmi operativi della Programmazione 2021-2027, finanziati dai Fondi strutturali europei, previa

verifica della coerenza con le linee di intervento in essi previste.

A questo articolo è stato presentato un emendamento sostitutivo (pag. 4), a firma del consigliere Pagliaro, del quale do lettura: «L'art. 9 è sostituito dal seguente: “Art. 9. Norma finanziaria. 1. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge, quantificati in euro 150 mila per l'anno 2024, si provvede con le quote accantonate del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio finanziario 2023 con reiscrizione di pari importo, in termini di competenza e cassa, nell'ambito della Missione 16, Programma 1, Titolo 1, del bilancio regionale. Per ciascuno degli esercizi finanziari 2025 e 2026 è assegnata una dotazione finanziaria di euro 150 mila, in termini di competenza con copertura a valere sul fondo speciale di parte corrente per il finanziamento di leggi regionali che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio, Missione 20, Programma 3, Titolo 1. 2. Alla copertura degli oneri di cui alla presente legge possono concorrere, altresì, le risorse del Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia, approvato con decreto interministeriale 6 marzo 2020, n. 2484 (Attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 8-quater della legge 21 maggio 2019, n. 44, relativo all'attuazione del ‘Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia’). 3. Alla copertura degli oneri di cui alla presente legge possono concorrere, altresì, le risorse iscritte nell'ambito dei programmi operativi della Programmazione 2021-2027, finanziati dai Fondi strutturali europei, previa verifica della coerenza con le linee di intervento in essi previste”».

Comunico che l'emendamento in oggetto è stato concordato con l'assessore Pentassuglia e che il referto degli uffici è favorevole.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento a pag. 4.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Barone, Bruno,
 Campo, Capone, Caroli, Casili, Cera, Ciliento, Clemente,
 De Blasi, Dell'Erba, Delli Noci, Di Bari, Di Gregorio,
 Gabellone,
 La Notte, Laricchia, Leo, Lopalco, Lopane,
 Maurodinoia, Mazzotta,
 Pagliaro, Paolicelli, Pentassuglia, Perrini, Picaro,
 Romito,
 Scalera, Splendido, Stellato,
 Tutolo,
 Ventola, Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

| | |
|----------------------|----|
| Consiglieri presenti | 34 |
| Consiglieri votanti | 34 |
| Hanno votato «sì» | 34 |

L'emendamento è approvato.

Torniamo nuovamente all'articolo 4.
 Ha facoltà di parlare l'assessore Leo.

LEO, *assessore alla formazione e al lavoro.*
 Grazie, Presidente.

Esprimiamo parere favorevole all'emendamento, chiedendo però di sostituire la parola “siti” con le parole “sedi accreditate”.

PRESIDENTE. Perfetto.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento a pag. 2, con il parere favorevole dell'assessore Leo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Barone, Bruno,
 Campo, Capone, Caroli, Casili, Cera, Ci-
 liento, Clemente,
 Dell'Erba, Delli Noci, Di Bari, Di Gregorio,
 Gabellone,
 La Notte, Laricchia, Leo, Lopalco, Lopane,
 Maurodinoia, Mazzotta,
 Pagliaro, Paolicelli, Pentassuglia, Perrini,
 Picaro,
 Scalera, Splendido, Stellato,
 Tutolo,
 Ventola.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

| | |
|----------------------|----|
| Consiglieri presenti | 31 |
| Consiglieri votanti | 31 |
| Hanno votato «sì» | 31 |

L'emendamento è approvato.

Sempre all'articolo 4 è stato presentato un emendamento integrativo (pag. 3), a firma del consigliere Caroli, del quale do lettura: «Al comma 1 dopo le parole “in ebanisteria” aggiungere infine le seguenti parole: “nonché in operatori e tecnici del legno”».

Ha facoltà di parlare l'assessore Leo.

LEO, *assessore alla formazione e al lavoro.*
 Con questo emendamento si chiede di aggiungere al comma 1, dopo le parole “in ebanisteria”, le seguenti parole: “nonché in operatori e tecnici del legno”.

PRESIDENTE. Va bene.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento a pagina 3.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Barone, Bruno,
 Campo, Capone, Caroli, Casili, Cera, Ci-
 liento, Clemente,
 De Blasi, Dell'Erba, Delli Noci, Di Bari, Di
 Gregorio,
 Gabellone,
 La Notte, Laricchia, Leo, Lopalco, Lopane,
 Maurodinoia, Mazzotta,
 Pagliaro, Paolicelli, Pentassuglia, Perrini,
 Picaro,
 Romito,
 Scalera, Splendido, Stellato,
 Tutolo,
 Ventola.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

| | |
|----------------------|----|
| Consiglieri presenti | 33 |
| Consiglieri votanti | 33 |
| Hanno votato «sì» | 33 |

L'emendamento è approvato.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo 4, nel testo emendato.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Barone, Bruno,
 Campo, Capone, Caroli, Casili, Cera, Ci-
 liento, Clemente,
 Dell'Erba, Delli Noci, Di Bari,
 Gabellone,
 La Notte, Laricchia, Leo, Lopalco, Lopane,
 Maurodinoia, Mazzotta,
 Pagliaro, Paolicelli, Pentassuglia, Perrini,
 Scalera, Splendido, Stellato,
 Tutolo,
 Ventola.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

| | |
|----------------------|----|
| Consiglieri presenti | 29 |
| Consiglieri votanti | 29 |
| Hanno votato «sì» | 29 |

L'articolo è approvato.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico della proposta di legge n. 218 nel suo complesso, come emendata.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Barone, Bruno,
Capone, Caroli, Casili, Cera, Ciliento, Clemente,
De Blasi, Dell'Erba, Delli Noci, Di Bari, Di Gregorio,
Gabellone,
La Notte, Laricchia, Leo, Lopalco, Lopane, Maurodinoia, Mazzotta,
Pagliaro, Paolicelli, Pentassuglia, Perrini, Romito,
Scalera, Splendido, Stellato,
Tutolo,
Ventola.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

| | |
|----------------------|----|
| Consiglieri presenti | 31 |
| Consiglieri votanti | 31 |
| Hanno votato «sì» | 31 |

La proposta di legge è approvata.

**Disegno di Legge n. 77 del 16/05/2023
"Modifica art. 12 della Legge regionale n. 31/2014 "Riordino dell'istituto zooprofilattico sperimentale di Puglia e Basilicata**

(IZSPB), in attuazione del decreto legislativo 30 giugno, 1993, n. 270, come modificato dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106" - 807/A

PRESIDENTE. L'ordine del giorno, al punto n. 3), reca: «Disegno di Legge n. 77 del 16/05/2023 "Modifica art. 12 della Legge regionale n. 31/2014 "Riordino dell'istituto zooprofilattico sperimentale di Puglia e Basilicata (IZSPB), in attuazione del decreto legislativo 30 giugno, 1993, n. 270, come modificato dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106" - 807/A».

Ha facoltà di parlare il relatore.

(La relazione che segue viene data per letta)

VIZZINO, *relatore*. Signora Presidente, colleghe e colleghi consiglieri, il presente disegno di legge dispone la modifica dell'articolo 12 della legge regionale 15 luglio 2014, n. 31 (Riordino dell'Istituto zooprofilattico sperimentale di Puglia e Basilicata (IZSPB), in attuazione del decreto legislativo 30 giugno, 1993, n. 270, come modificato dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106).

Tale modifica si rende necessaria in quanto il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 (Misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, all'articolo 11 ha apportato modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, concernente la nuova disciplina in materia di nomine dei direttori generali, amministrativi e sanitari delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale e all'articolo 11 del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, in materia di riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute.

Difatti l'articolo 11 del d.l. 35/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60 prevede al comma 4 quater che: "dopo il comma 2 dell'articolo 1 del

decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, è inserito il seguente: ‘2 bis. Nell’elenco nazionale di cui al comma 2 è istituita un’apposita sezione dedicata ai soggetti idonei alla nomina di direttore generale presso gli Istituti zooprofilattici sperimentali, aventi i requisiti di cui all’articolo 11, comma 6, primo periodo, del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106’, e al comma 4 quinquies che: ‘all’articolo 11, comma 6, primo periodo, del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, dopo le parole: ‘sicurezza degli alimenti’ sono aggiunte le seguenti: ‘e, specificamente, in possesso dei seguenti requisiti: a) età non superiore a sessantacinque anni; b) diploma di laurea rilasciato ai sensi dell’ordinamento previgente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, ovvero laurea specialistica o magistrale; c) comprovata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, nel settore della sanità pubblica veterinaria nazionale ovvero internazionale e della sicurezza degli alimenti, o settennale in altri settori, con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche e finanziarie, maturata nel settore pubblico o nel settore privato; d) master o specializzazione di livello universitario in materia di sanità pubblica veterinaria o igiene e sicurezza degli alimenti’”’.

La Regione Puglia intende pertanto adeguare la propria legge regionale alle modifiche normative nazionali intervenute, come esplicitato nell’articolato del disegno di legge.

Nella seduta del 17 luglio 2023 la III Commissione ha espresso parere favorevole sul disegno di legge alla unanimità dei voti dei commissari presenti e pertanto si rimette il provvedimento al vaglio del Consiglio regionale.

Esame articolato

PRESIDENTE. Non essendovi consiglieri iscritti a parlare in discussione generale, passiamo all’esame dell’articolato.

Comunico che a questo disegno di legge sono stati presentati tre emendamenti aggiuntivi in ottemperanza ad una richiesta da parte del Governo di modifiche di alcuni articoli di alcune leggi, già approvate da noi, per evitare l’impugnazione.

Ecco perché si presentano oggi a questo disegno di legge, per l’urgenza derivante dal decidere prima che decida il Consiglio dei Ministri sull’impugnazione. Non sono coerenti con l’oggetto del disegno di legge, però purtroppo c’è un’urgenza e non ci sono altri provvedimenti coerenti con la disciplina trattata da questi emendamenti.

Il Governo nazionale ha chiesto di intervenire su questi punti per evitare l’impugnazione di tre leggi, per cui sono stati presentati questi tre emendamenti che rispondono all’adeguamento richiesto dal Governo, al fine di evitare l’impugnazione. Stanno qua dentro, non rispondono a questo oggetto, però non ci sono altri disegni di legge coerenti ad oggi. È una necessità dovuta da questa circostanza.

Questi tre emendamenti li ho consegnati perché siano inseriti tra quelli pubblicati, in maniera tale che tutti possiate conoscerli.

Do lettura dell’articolo unico:

art. 1 (Modifiche all’articolo 12 della l.r. 31/2014)

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 12 della legge regionale 15 luglio 2014, n. 31 (Riordino dell’Istituto zooprofilattico sperimentale di Puglia e Basilicata (IZSPB), in attuazione del decreto legislativo 30 giugno, 1993, n. 270, come modificato dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106), è aggiunto il seguente:

“1 bis. La nomina del direttore generale è effettuata attingendo a un apposito elenco di idonei predisposto dalla Regione Puglia previo avviso pubblico e selezione effettuata da parte di una commissione composta da tre esperti, di cui uno designato dall’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, uno dalla Regione Puglia e uno dalla Regione Basilicata, senza

nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.”.

2. Il comma 2 dell'articolo 12 della l.r. 31/2014 è sostituito dal seguente:

“2. Possono partecipare all'avviso pubblico di cui al comma 1 bis coloro i quali, in possesso dei requisiti di cui al comma 6 dell'articolo 11 del decreto legislativo 28 giugno 2012 n. 106 (Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute, a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183) come modificato dal comma 4 quinquies dell'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 (Misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, risultano inseriti nell'elenco dei candidati idonei alla nomina di direttore generale degli Istituti zooprofilattici sperimentali, riportato in apposita sezione dell'elenco nazionale dei candidati idonei alla nomina di direttore generale delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 (Attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria), pubblicato ed aggiornato sul sito web del Ministero della salute.”.

3. Al comma 3 dell'articolo 12 della l.r. 31/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: “di cui al precedente comma 2” sono sostituite con le seguenti: “di cui al precedente comma 1 bis”;

b) le parole: “entro centoventi giorni” sono sostituite con le seguenti: “entro novanta giorni”.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Barone, Bruno,
Campo, Capone, Caroli, Cera, Ciliento,
De Blasi, Dell'Erba, Delli Noci, Di Bari, Di Gregorio,
Gabellone, Galante,
Lacatena, La Notte, Laricchia, Leo, Lopalco, Lopane,
Maurodinoia, Mazzotta,
Pagliaro, Paolicelli, Pentassuglia, Perrini, Picaro,
Romito,
Scalera, Splendido, Stellato,
Tupputi,
Ventola.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

| | |
|----------------------|----|
| Consiglieri presenti | 33 |
| Consiglieri votanti | 33 |
| Hanno votato «sì» | 33 |

L'articolo è approvato.

È stato presentato un emendamento aggiuntivo (n. 1), del quale do lettura: «Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 31 luglio 2023, n. 21 (Colon al sicuro – Progetto di ricerca per la diagnosi precoce del tumore al colon attraverso l'esame del sangue), come modificato dall'articolo 9 della legge regionale 30 novembre 2023, n. 34. Le parole “Missione 13, Programma 7” sono sostituite dalle parole “Missione 12, Programma 2, Titolo 1“».

Si tratta di una diversa imputazione finanziaria.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,

Barone, Bruno,
 Campo, Capone, Caroli, Cera, Ciliento,
 De Blasi, Dell'Erba, Delli Noci, Di Bari, Di
 Gregorio,
 Gabellone, Galante,
 Lacatena, La Notte, Laricchia, Leo, Lo-
 palco, Lopane,
 Maurodinoia, Mazzotta,
 Paolicelli, Pentassuglia, Perrini, Picaro,
 Romito,
 Scalera, Splendido, Stellato,
 Tupputi, Tutolo,
 Ventola,
 Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

| | |
|----------------------|----|
| Consiglieri presenti | 35 |
| Consiglieri votanti | 35 |
| Hanno votato «sì» | 35 |

L'emendamento è approvato.

È stato presentato un emendamento aggiuntivo (n. 2), a firma degli assessori Palese, Delli Noci, Pentassuglia e Barone, del quale do lettura: «Rimborso spese pazienti affetti da malattie rare. Alle spese derivanti dalla legge regionale 30 dicembre 2021, n. 51, articolo 12, si provvede mediante l'assegnazione nel bilancio autonomo regionale, nell'ambito della Missione 12, Programma 5, Titolo 1, di una dotazione finanziaria per l'esercizio finanziario 2024 in termini di competenza e cassa di euro 1 milione. Per ciascuno degli esercizi finanziari 2025 e 2026 è assegnata in termini di competenza una dotazione finanziaria di euro 1 milione».

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,
 Barone, Bruno,
 Campo, Capone, Caroli, Cera, Ciliento,
 De Blasi, Delli Noci, Di Bari, Di Gregorio,
 Gabellone, Galante,
 Lacatena, Laricchia, Leo, Lopalco, Lopane,
 Maurodinoia, Mazzotta, Mennea,
 Paolicelli, Pentassuglia, Perrini, Picaro,
 Romito,
 Scalera, Splendido, Stellato,
 Tupputi, Tutolo,
 Ventola, Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

| | |
|----------------------|----|
| Consiglieri presenti | 34 |
| Consiglieri votanti | 34 |
| Hanno votato «sì» | 34 |

L'emendamento è approvato.

È stato presentato un emendamento aggiuntivo (n. 3), a firma degli assessori Palese, Delli Noci e Pentassuglia, del quale do lettura: «Modifica l'articolo 17 della legge regionale 30 novembre 2023, n. 34. All'articolo 17 della legge regionale 30 novembre 2023, n. 34, al quarto comma, le parole "20 milioni annui" sono così modificate: "30 milioni annui"».

Ha facoltà di parlare l'assessore Palese.

PALESE, *assessore alla sanità, al benessere animale, ai controlli interni, ai controlli connessi alla gestione emergenza Covid-19.* Si tratta di prestazioni salvavita. È stata fatta una ricognizione ed è emerso che è necessario intervenire. Anche qui c'è un rilievo da parte del Ministero rispetto a relazione e testo.

PRESIDENTE. In altri termini, la relazione prevedeva un importo, mentre il testo prevedeva, erroneamente, un altro importo.

PALESE, *assessore alla sanità, al benessere*

animale, ai controlli interni, ai controlli connessi alla gestione emergenza Covid-19. Comunque, è nel contesto del fondo sanitario.

PRESIDENTE. Va benissimo.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento n. 3.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Barone, Bruno,
Capone, Caroli, Cera, Ciliento,
De Blasi, Delli Noci, Di Bari, Di Gregorio,
Gabellone, Galante,
Lacatena, La Notte, Laricchia, Leo, Lopalco, Lopane,
Maurodinoia, Mazzotta, Mennea,
Pagliaro, Paolicelli, Pentassuglia, Perrini,
Picaro,
Romito,
Scalera, Splendido,
Tupputi, Tutolo,
Ventola, Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

| | |
|----------------------|----|
| Consiglieri presenti | 33 |
| Consiglieri votanti | 33 |
| Hanno votato «sì» | 33 |

L'emendamento è approvato.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico del disegno di legge n. 77 nel suo complesso, nel testo emendato.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Barone, Bruno,
Campo, Capone, Caroli, Ciliento,
De Blasi, Delli Noci, Di Bari, Di Gregorio,
Gabellone,
Lacatena, La Notte, Laricchia, Leo, Lopalco, Lopane,
Maurodinoia, Mazzotta, Mennea,
Paolicelli, Pentassuglia, Perrini, Picaro,
Romito,
Scalera, Splendido, Stellato,
Tupputi, Tutolo,
Ventola,
Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

| | |
|----------------------|----|
| Consiglieri presenti | 32 |
| Consiglieri votanti | 32 |
| Hanno votato «sì» | 32 |

Il disegno di legge è approvato.

È stata avanzata richiesta d'urgenza dall'assessore Palese.

Pongo ai voti la procedura d'urgenza.

È approvata.

Proposta di Legge - Francesco Paolicelli, Grazia Di Bari, Vincenzo Di Gregorio, Donato Metallo - "Interventi per la diffusione della conoscenza, promozione, valorizzazione e tutela dei prodotti di eccellenza regionali relativi ai consorzi di tutela pugliesi delle DOP e IGP" - 588/A

PRESIDENTE. L'ordine del giorno, al punto n. 4), reca: «Proposta di Legge - Francesco Paolicelli, Grazia Di Bari, Vincenzo Di Gregorio, Donato Metallo - "Interventi per la diffusione della conoscenza, promozione, valorizzazione e tutela dei prodotti di eccellenza regionali relativi ai consorzi di tutela pugliesi delle DOP e IGP" - 588/A».

Ha facoltà di parlare il relatore.

PAOLICELLI, *relatore*. Signor Presidente, la diamo per letta, trattandosi di una proposta di legge ampiamente discussa in Commissione. Grazie.

(La relazione che segue viene data per letta)

PAOLICELLI, *relatore*. Signora Presidente, colleghe e colleghi consiglieri, la qualità dei prodotti agroalimentari rappresenta ormai l'unica, vera soluzione per affrontare le sfide poste dalla globalizzazione dei mercati.

Sono gli stessi consumatori, infatti, a chiedere l'assunzione di iniziative di tutela, valorizzazione, informazione e promozione dei prodotti di eccellenza. Risulta pertanto opportuno e necessario un intervento specifico a sostegno e rafforzamento del comparto del cibo in generale e, in particolare, dei prodotti DOP e IGP pugliesi, nonché dei relativi Consorzi di tutela.

Occorre evidenziare, come rilevato nei report degli ultimi dieci anni di ISMEA, NIELSEN e altri istituti di ricerca, la permanenza in tale ambito di un *gap* strutturale, di natura economica e finanziaria, in relazione sia ad altre filiere agroalimentari, sia ai mercati internazionali.

La presente proposta di legge mira pertanto a promuovere e diffondere la conoscenza, valorizzazione e tutela dei prodotti di eccellenza regionali, ed in particolare: all'articolo 1 descrive le finalità e l'oggetto del provvedimento; all'articolo 2 prevede misure di sostegno per il funzionamento e le attività dei Consorzi di tutela e per la realizzazione di progetti in linea con le finalità della proposta; all'articolo 3 istituisce il Tavolo permanente del partenariato territoriale delle comunità dell'agroalimentare, della cultura del cibo e del suo territorio; all'articolo 4 individua, nell'ambito dei piani regionali delle attività di formazione professionale, specifiche iniziative formative a favore degli operatori coinvolti nella produzione e gestione dei prodotti regionali di eccellenza pugliese e nella promozione e gestione dei

consorzi dei marchi di tutela; all'articolo 5 prevede la clausola valutativa, con finalità di controllo sull'attuazione della legge e di verifica dei risultati ottenuti a fronte delle risorse finanziarie impegnate; all'articolo 6 è definita la norma finanziaria.

Nella seduta del 27 aprile 2023 la IV Commissione con decisione n. 46 ha espresso parere favorevole all'unanimità al testo così come emendato.

Nella seduta di I Commissione del 31 luglio 2023 è stato infine presentato un emendamento alla norma finanziaria, corredato dal relativo referto tecnico positivo, risultato allegato quale parte integrante della decisione n. 130 assunta in pari data ex articolo 14 del Regolamento interno del Consiglio.

La proposta di legge è rimessa, pertanto, alla valutazione dell'Assemblea regionale.

Esame articolato

PRESIDENTE. Non essendovi consiglieri iscritti a parlare, passiamo all'esame dell'articolato.

Do lettura dell'articolo 1:

art. 1

Finalità e oggetto

1. La Regione Puglia promuove e sostiene la conoscenza e la valorizzazione dei prodotti di eccellenza regionali, con specifico riguardo ai prodotti agroalimentari ai quali, per la qualità delle materie prime e la modalità di lavorazione, sia stato attribuito dai Consorzi di tutela il marchio comunitario a Denominazione di Origine Protetta (DOP) e di Indicazione Geografica Protetta (IGP).

2. La Regione Puglia, nel rispetto della piena tutela delle DOP e delle IGP, riconosce nei prodotti di eccellenza regionali pugliesi uno strumento efficace per promuovere e salvaguardare le produzioni agroalimentari ed enogastronomiche territoriali e la biodiversità, per difendere la storia e le tradizioni, per tutelare i saperi locali, per contribuire alla

promozione delle specificità storico-culturali e turistiche, nonché per promuovere un'identità del gusto di un determinato territorio e dei Comuni che lo rappresentano.

3. La Regione, nel perseguire le finalità previste nel comma 1, definisce ed attua politiche di intervento, conformandosi ai principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e semplificazione, promuovendo lo sviluppo degli strumenti integrati, con particolare riferimento all'integrazione di filiera ed al suo rafforzamento, nonché allo sviluppo di strumenti per la regolazione dei mercati agricoli e agroalimentari. Tali politiche sono definite ed attuate nell'ambito di una leale collaborazione tra i soggetti pubblici con competenze in materia di agricoltura e sviluppo rurale, turismo, cultura, politiche attive del lavoro e formazione, anche attraverso la partecipazione delle parti economiche e sociali.

4. Ai fini della presente legge, per prodotti di eccellenza regionali pugliesi di qualità si intendono i prodotti agricoli e agroalimentari designati da IGP o da DOP ovvero registrati ai sensi delle specialità tradizionali garantite, nonché i prodotti agroalimentari tradizionali della regione Puglia riconosciuti ai sensi del decreto ministeriale 8 settembre 1999, n. 350 (Regolamento recante norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998) relativi alle seguenti filiere:

- a) lattiero-casearia;
- b) ortofrutticola;
- c) cerealicola;
- d) olivicola;
- e) vitivinicola, in relazione all'uva da tavola.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,
Barone, Bruno,
Campo, Capone, Caroli, Ciliento,
De Blasi, Delli Noci, Di Bari, Di Gregorio,
Gabellone, Galante,
Lacatena, La Notte, Laricchia, Leo, Lopalco,
Maurodinoia, Mennea,
Paolicelli, Pentassuglia, Perrini, Picaro,
Romito,
Scalera, Splendido,
Tupputi, Tutolo,
Ventola, Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

| | |
|----------------------|----|
| Consiglieri presenti | 31 |
| Consiglieri votanti | 31 |
| Hanno votato «sì» | 31 |

L'articolo è approvato.

Do lettura degli articoli successivi:

art. 2

Misure di sostegno

1. Per le finalità della presente legge, fino alla concorrenza dello stanziamento di bilancio assegnato, la Regione attraverso l'erogazione di contributi economici:

- a) sostiene il funzionamento dei Consorzi di tutela dei prodotti di eccellenza regionali di qualità;
- b) promuove e supporta le attività di tutela, promozione e informazione, di comunicazione istituzionale, di educazione alimentare, di orientamento del consumo dei prodotti di eccellenza regionali pugliesi;
- c) promuove e supporta la realizzazione di indagini, studi, diagnosi, monitoraggio e programmi o progetti di ricerca finalizzati alla valorizzazione, sperimentazione, ricerca e sviluppo, con specifico riferimento ai temi dell'innovazione in agricoltura e al trasferimento tecnologico, ivi compresi progetti tesi a:

1) realizzare percorsi enogastronomici con i prodotti di eccellenza pugliesi;

2) istituire un museo delle tradizioni e del gusto e dei prodotti di eccellenza pugliesi;

3) sostenere e promuovere percorsi formativi aventi ad oggetto la produzione e la gestione dei prodotti regionali di eccellenza pugliesi.

2. I contributi previsti nel comma 1 possono essere concessi ai Consorzi di tutela, con sede nel territorio regionale, riconosciuti ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999) nonché ai sensi dell'articolo 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 (Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino), sulla base di programmi preventivamente deliberati e presentati dagli stessi Consorzi nell'arco di ciascun anno solare. I programmi dovranno individuare le attività, gli obiettivi specifici e le spese connesse per consentirne la realizzazione.

3. In sede di prima applicazione e per i primi tre anni di vigenza della presente legge, oltre ai Consorzi di cui al comma 2, concorrono altresì alla concessione delle misure di sostegno previste nel comma 1 anche i Consorzi di tutela non riconosciuti.

4. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i criteri, le modalità di assegnazione e rendicontazione delle risorse previsti nel comma 1. Nella determinazione dei criteri di assegnazione delle risorse, la Giunta regionale favorisce i Consorzi aventi ad oggetto la tutela e valorizzazione dei prodotti DOP o IGP i cui disciplinari di produzione impongono la provenienza regionale del prodotto primario.

5. La Regione, nei limiti di quanto previsto dalla normativa eurounitaria, statale e regionale, può cofinanziare progetti ricadenti sul territorio regionale inseriti in programmi di intervento statali purché coerenti con la programmazione regionale.

6. I contributi erogati ai sensi della presente legge sono cumulabili nei limiti di quanto previsto da norme eurounitarie, statali e regionali e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Barone,
Campo, Capone, Caroli, Ciliento,
De Blasi, Delli Noci, Di Bari, Di Gregorio,
Gabellone, Galante,
Lacatena, La Notte, Laricchia, Leo, Lopalco, Lopane,
Maurodinoia, Mazzotta, Mennea,
Paolicelli, Pentassuglia, Perrini, Picaro,
Romito,
Scalera, Splendido,
Tupputi, Tutolo,
Ventola, Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

| | |
|----------------------|----|
| Consiglieri presenti | 31 |
| Consiglieri votanti | 31 |
| Hanno votato «sì» | 31 |

L'articolo è approvato.

art. 3

Tavolo permanente

del partenariato territoriale

delle comunità dell'agroalimentare,

della cultura del cibo e del suo territorio

1. È istituito il "Tavolo permanente del partenariato territoriale delle comunità dell'agroalimentare, della cultura del cibo e del suo territorio", di seguito Tavolo.

2. Il Tavolo ha funzione consultiva nelle materie connesse all'attuazione delle iniziative previste dalla presente legge.

3. Il Tavolo è composto da:

a) un rappresentante per ciascun Consorzio di tutela riconosciuto nell'ambito della filiera lattiero-casearia;

b) un rappresentante per ciascun Consorzio di tutela riconosciuto nell'ambito delle filiere ortofrutticola e cerealicola;

c) un rappresentante per ciascun Consorzio di tutela riconosciuto nell'ambito della filiera della olivicoltura;

d) i rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole più rappresentative sul territorio regionale.

4. Nell'ambito del Tavolo, la Giunta regionale, d'intesa con lo stesso, può riconoscere tavoli tematici di filiera con le relative funzioni.

5. Il Tavolo è presieduto dall'Assessore con delega all'Agricoltura o da un suo delegato.

6. La Giunta regionale, con propria deliberazione, disciplina le modalità di organizzazione e funzionamento del Tavolo.

7. La durata in carica dei componenti del Tavolo è pari alla durata della legislatura. I componenti restano comunque in carica in regime di proroga sino alla designazione di nuovi componenti.

8. La partecipazione al Tavolo e agli eventuali organismi previsti nel presente articolo è a titolo gratuito.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,
Barone, Bruno,
Campo, Capone, Caroli, Ciliento,
De Blasi, Delli Noci, Di Bari, Di Gregorio,

Gabellone, Galante,
Lacatena, La Notte, Laricchia, Leo, Lopalco, Lopane,
Maurodinoia, Mazzotta, Mennea,
Paolicelli, Pentassuglia, Perrini, Picaro,
Scalera, Splendido, Stellato,
Tupputi, Tutolo,
Ventola, Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

| | |
|----------------------|----|
| Consiglieri presenti | 33 |
| Consiglieri votanti | 33 |
| Hanno votato «sì» | 33 |

L'articolo è approvato.

art. 4

Formazione degli operatori

1. La Regione prevede, nell'ambito dei piani regionali delle attività di formazione professionale, specifiche iniziative formative degli operatori coinvolti nella produzione e gestione dei prodotti di eccellenza regionali e nella promozione e gestione dei Consorzi di tutela pugliesi dei prodotti DOP e IGP.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Barone,
Campo, Capone, Caroli, Ciliento,
De Blasi, De Leonardis, Delli Noci, Di Bari,
Galante,
Lacatena, La Notte, Laricchia, Leo, Lopalco, Lopane,
Maurodinoia, Mazzotta, Mennea,
Paolicelli, Pentassuglia, Perrini, Picaro,
Romito,

Scalera, Splendido, Stellato,
Tupputi, Tutolo,
Ventola, Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

| | |
|----------------------|----|
| Consiglieri presenti | 31 |
| Consiglieri votanti | 31 |
| Hanno votato «sì» | 31 |

L'articolo è approvato.

art. 5

Clausola valutativa

1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione delle presenti disposizioni e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta regionale presenta alla competente Commissione consiliare una relazione sui risultati ottenuti a fronte delle risorse finanziarie impegnate.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,
Barone, Bruno,
Campo, Capone, Caroli, Ciliento,
De Blasi, De Leonardis, Delli Noci, Di Bari,
Di Gregorio,
Gabellone, Galante,
Lacatena, La Notte, Laricchia, Leo, Lopalco, Lopane,
Maurodinoia, Mazzotta, Mennea,
Paolicelli, Perrini, Picaro,
Romito,
Scalera, Splendido, Stellato,
Tupputi, Tutolo,
Ventola, Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

| | |
|----------------------|----|
| Consiglieri presenti | 34 |
| Consiglieri votanti | 34 |
| Hanno votato «sì» | 34 |

L'articolo è approvato.

art. 6

Norma finanziaria

1. Alla copertura delle spese derivanti dall'applicazione della presente legge, per un ammontare complessivo di 50.000,00 euro, per ciascuno degli esercizi finanziari 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante lo stanziamento di tale importo, in termini di competenza e cassa, nel bilancio di previsione annuale 2023 e pluriennale 2023-2025 nell'ambito della Missione 16, Programma 1, Titolo 1 previa istituzione di un nuovo capitolo di spesa denominato "Interventi per la diffusione della conoscenza, promozione, valorizzazione e tutela dei prodotti di eccellenza regionali relativi ai consorzi di tutela pugliesi delle DOP e IGP", con contestuale prelevamento per ciascuno degli esercizi 2023, 2024 e 2025 di pari importo dal capitolo 1110070 "Fondo globale per il finanziamento di leggi regionali di spesa corrente in corso di adozione", Missione 20, Programma 3, Titolo 3.

2. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti stabiliti con le leggi annuali e pluriennali di bilancio.

3. Al finanziamento delle misure previste nella presente legge, nei limiti di quanto previsto da norme eurounitarie, statali e regionali e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, possono concorrere risorse europee, statali e regionali.

A questo articolo è stato presentato un emendamento sostitutivo (pag. 1), a firma del consigliere Paolicelli, del quale do lettura: «L'art. 6 è sostituito dal seguente: "Art. 6. Norma finanziaria. 1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente

legge, quantificati in euro 50 mila, per ciascuno degli esercizi finanziari 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante lo stanziamento di tale importo, in termini di competenza e cassa, nell'ambito della Missione 16, Programma 1, Titolo 1, in un capitolo di nuova istituzione denominato: "Interventi per la diffusione della conoscenza, promozione, valorizzazione e tutela dei prodotti di eccellenza regionali relativi ai consorzi di tutela pugliesi delle DOP e IGP", con contestuale prelevamento di pari importo, per ciascuno degli esercizi 2024, 2025 e 2026, dal capitolo 1110070 "Fondo globale per il finanziamento di leggi regionali di spesa corrente in corso di adozione", Missione 20, Programma 3, Titolo 3. 2. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti stabiliti con le leggi annuali e pluriennali di bilancio. 3. Al finanziamento delle misure previste nella presente legge, nei limiti di quanto previsto da norme eurounitarie, statali e regionali e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, possono concorrere risorse europee, statali e regionali"».

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Barone, Bruno,
 Campo, Capone, Caroli, Ciliento,
 De Blasi, De Leonardis, Delli Noci, Di Bari,
 Di Gregorio,
 Gabellone,
 Lacatena, La Notte, Lopalco, Lopane,
 Maurodinoia, Mazzotta, Mennea,
 Paolicelli, Pentassuglia, Perrini, Picaro,
 Scalera, Splendido, Stellato,
 Tupputi, Tutolo,
 Ventola,
 Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

| | |
|----------------------|----|
| Consiglieri presenti | 30 |
| Consiglieri votanti | 30 |
| Hanno votato «sì» | 30 |

L'emendamento è approvato.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico della proposta di legge n. 588 nel suo complesso, come emendata.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Barone, Bruno,
 Campo, Capone, Caroli, Ciliento,
 De Blasi, Delli Noci, Di Bari,
 Di Gregorio,
 Gabellone,
 Lacatena, La Notte, Laricchia, Leo, Lopalco, Lopane,
 Maurodinoia, Mazzotta, Mennea,
 Paolicelli, Pentassuglia, Perrini, Picaro,
 Scalera, Splendido, Stellato,
 Tupputi, Tutolo,
 Ventola,
 Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

| | |
|----------------------|----|
| Consiglieri presenti | 32 |
| Consiglieri votanti | 32 |
| Hanno votato «sì» | 32 |

La proposta di legge è approvata.

**Disegno di Legge n. 128 del 08/08/2023
 "Norme per lo sviluppo, la valorizzazione e la tutela dell'artigianato pugliese. Modifiche alla Legge Regionale 18 aprile 2023, n. 7**

(B.U.R.P. n. 38 suppl. del 20/04/2023)” - 879/A

PRESIDENTE. L'ordine del giorno, al punto n. 5), reca: «Disegno di Legge n. 128 del 08/08/2023 “Norme per lo sviluppo, la valorizzazione e la tutela dell'artigianato pugliese. Modifiche alla Legge Regionale 18 aprile 2023, n. 7 (B.U.R.P. n. 38 suppl. del 20/04/2023)” - 879/A».

Ha facoltà di parlare il relatore.

PAOLICELLI, *relatore*. Anche questa relazione, signor Presidente, la diamo per letta.

(La relazione che segue viene data per letta)

PAOLICELLI, *relatore*. Signora Presidente, colleghe consigliere e colleghi consiglieri, il presente disegno di legge dispone alcune modifiche alla legge regionale 18 aprile 2023, n. 7 (Norme per lo sviluppo, la valorizzazione e la tutela dell'artigianato pugliese). Suddetta legge è stata oggetto di osservazioni formulate da tre differenti Ministeri pervenute alla Regione Puglia. Nello specifico, l'Ufficio Legislativo del Ministero della giustizia ha comunicato le proprie osservazioni all'articolo 8, comma 3, della legge in esame. Il Ministero ritiene che la prevista annotazione nel Registro delle imprese artigiane possa comportare una violazione della competenza esclusiva dello Stato sancita dall'articolo 117, comma 2, lettere g) ed i) della Costituzione. Il medesimo Ministero ha parimenti sollevato dubbi di legittimità in merito all'articolo 8, comma 8. La norma, secondo cui l'iscrizione all'Albo regionale delle imprese artigiane produce gli effetti previsti dalla normativa vigente ai fini previdenziali e assistenziali per l'imprenditore artigiano, sembra essere volta a disciplinare aspetti di previdenza sociale che l'articolo 117, secondo comma, lettera o), della Costituzione riserva alla competenza esclusiva dello Stato.

Il presente disegno di legge, all'articolo 1, in accoglimento delle osservazioni ministeriali

provvede, quindi, alle necessarie abrogazioni e soppressioni. L'Ufficio Legislativo del Ministero dell'economia e delle finanze ha comunicato le proprie osservazioni in merito all'articolo 18, evidenziando la mancanza di chiarezza dell'espressione “zone franche dell'artigianato”, contenuta tanto nella rubrica dell'articolo quanto nel comma 2 dello stesso. In particolare, si sottolinea la mancanza di chiarezza sulla tipologia di istituto al quale la Regione intenda fare riferimento, considerato che tale denominazione non trova corrispondenza nella vigente disciplina sulle zone franche. Inoltre, la citata espressione potrebbe essere foriera di dubbi interpretativi e di ingiustificate aspettative da parte dei contribuenti, che potrebbero ritenere le suddette zone di defiscalizzazione o decontribuzione.

All'articolo 2 del disegno di legge si provvede, dunque, ad adeguare la norma, sostituendo l'espressione “zone franche” con “aree speciali dell'artigianato”, trattandosi, di fatto, di pacchetti localizzativi che prevedono vantaggi in termini economici, finanziari e amministrativi per l'insediamento di imprese artigiane.

L'Ufficio Affari legislativi e relazioni parlamentari del Ministero dell'interno, infine, ha trasmesso le proprie osservazioni in relazione all'articolo 24, comma 1, chiedendo l'espunzione del riferimento alle “forze di polizia”, atteso che, come più volte ribadito dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, le Regioni non possono porre a carico di organi e amministrazioni dello Stato compiti ulteriori rispetto a quelli individuati con legge statale né possono disciplinare unilateralmente forme di collaborazione e di coordinamento che coinvolgano attribuzioni di organi statali. Esse devono, infatti, trovare fondamento o presupposto in leggi statali che le prevedano o le consentano, o in alternativa in virtù di accordi tra gli enti interessati. Pertanto, in ottemperanza a quanto rilevato, all'articolo 3 del presente disegno di legge si provvede alla conseguente soppressione.

Viene infine prevista, all'articolo 4, la clausola di invarianza finanziaria, secondo la quale non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Nella seduta del 12 ottobre 2023, la IV Commissione, dopo ampia discussione, ha espresso parere favorevole al disegno di legge, nel testo così come emendato, alla unanimità dei voti dei commissari presenti.

Si sottopone il provvedimento alla valutazione del Consiglio regionale

Esame articolato

PRESIDENTE. Non essendovi consiglieri iscritti a parlare, passiamo all'esame dell'articolato.

Do lettura dell'articolo 1:

art. 1

Modifiche all'art. 8 della l. r. 7/2023

1. All'articolo 8 della legge regionale 18 aprile 2023, n. 7 (Norme per lo sviluppo, la valorizzazione e la tutela dell'artigianato pugliese), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 è abrogato;

b) al comma 8, le parole: "e produce, inoltre, gli effetti previsti dalla normativa vigente ai fini previdenziali e assistenziali per l'imprenditore artigiano" sono soppresse.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Barone, Bruno,
Campo, Capone, Caroli, Ciliento,
De Blasi, De Leonardis, Delli Noci, Di Bari,
Di Gregorio,
Gabellone, Galante,
Lacatena, La Notte, Leo, Lopalco, Lopane,

Maurodinoia, Mazzotta,
Paolicelli, Pentassuglia, Perrini, Picaro,
Scalera, Splendido, Stellato,
Tupputi, Tutolo,
Ventola, Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

| | |
|----------------------|----|
| Consiglieri presenti | 31 |
| Consiglieri votanti | 31 |
| Hanno votato «sì» | 31 |

L'articolo è approvato.

Do lettura degli articoli successivi:

art. 2

Modifiche all'art. 18 della l. r. 7/2023

1. All'articolo 18 della l. r. 7/2023, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Supporto all'insediamento e all'aggregazione delle imprese artigiane – Aree speciali dell'artigianato";

b) al comma 2, le parole: "zone franche per l'artigianato" sono sostituite dalle seguenti: "aree speciali dell'artigianato".

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Barone, Bruno,
Campo, Capone, Caroli, Ciliento,
De Blasi, De Leonardis, Delli Noci, Di Bari,
Di Gregorio,
Gabellone, Galante,
Lacatena, La Notte, Laricchia, Leo, Lopalco, Lopane,
Maurodinoia, Mennea,
Paolicelli, Pentassuglia, Perrini, Picaro,

Romito,
Scalera, Splendido,
Tupputi, Tutolo,
Ventola, Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

| | |
|----------------------|----|
| Consiglieri presenti | 32 |
| Consiglieri votanti | 32 |
| Hanno votato «sì» | 32 |

L'articolo è approvato.

art. 3

Modifiche all'art. 24 della l. r. 7/2023

1. Al comma 1 dell'articolo 24 della l. r. 7/2023, le parole: "dalle forze di polizia" sono soppresse.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,
Barone, Bruno,
Campo, Capone, Caroli, Ciliento,
De Blasi, De Leonardis, Delli Noci, Di Bari,
Di Gregorio,
Gabellone, Galante,
Lacatena, La Notte, Laricchia, Leo, Lopalco, Lopane,
Maurodinoia, Mennea,
Paolicelli, Pentassuglia, Perrini, Picaro,
Romito,
Scalera, Splendido, Stellato,
Tupputi, Tutolo,
Ventola, Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

| | |
|----------------------|----|
| Consiglieri presenti | 34 |
| Consiglieri votanti | 34 |
| Hanno votato «sì» | 34 |

L'articolo è approvato.

art. 4

*Clausola di
invarianza finanziaria*

1. Dalle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,
Barone, Bruno,
Campo, Capone, Caroli,
De Blasi, De Leonardis, Delli Noci, Di Bari,
Di Gregorio,
Gabellone, Galante,
Lacatena, La Notte, Laricchia, Leo, Lopalco, Lopane,
Maurodinoia, Mennea,
Paolicelli, Pentassuglia, Picaro,
Scalera, Splendido,
Tupputi, Tutolo,
Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

| | |
|----------------------|----|
| Consiglieri presenti | 29 |
| Consiglieri votanti | 29 |
| Hanno votato «sì» | 29 |

L'articolo è approvato.

Indico la votazione mediante procedimento

elettronico del disegno di legge n. 128 nel suo complesso.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Barone,
Campo, Capone, Caroli, Ciliento,
De Blasi, De Leonardis, Delli Noci, Di Bari,
Di Gregorio,
Gabellone, Galante,
Lacatena, La Notte, Laricchia, Leo, Lopalco, Lopane,
Maurodinoia, Mennea,
Paolicelli, Pentassuglia, Perrini, Picaro,
Romito,
Scalera, Splendido, Stellato,
Tupputi, Tutolo,
Ventola, Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

| | |
|----------------------|----|
| Consiglieri presenti | 32 |
| Consiglieri votanti | 32 |
| Hanno votato «sì» | 32 |

Il disegno di legge è approvato.

È stata avanzata richiesta d'urgenza sulla proposta di legge n. 588 di cui al punto n. 4) all'ordine del giorno.

Pongo ai voti la procedura d'urgenza.

È approvata all'unanimità.

È stata avanzata richiesta d'urgenza sul disegno di legge n. 128.

Pongo ai voti la procedura d'urgenza.

È approvata all'unanimità.

Proposta di Legge - Fabiano Amati, Ruggiero Mennea, Sergio Clemente, Francesco Ventola, Paolo Pagliaro, Fabio Saverio

Romito, Gianfranco De Blasi - “Istituzione di Commissione d’indagine per accertare eventuali responsabilità amministrative nell’attività di contenimento della Xylella fastidiosa” - 743/A

PRESIDENTE. L'ordine del giorno, al punto n. 6), reca: «Proposta di Legge - Fabiano Amati, Ruggiero Mennea, Sergio Clemente, Francesco Ventola, Paolo Pagliaro, Fabio Saverio Romito, Gianfranco De Blasi - “Istituzione di Commissione d’indagine per accertare eventuali responsabilità amministrative nell’attività di contenimento della Xylella fastidiosa” - 743/A».

Ha facoltà di parlare il relatore.

DE BLASI, *relatore*. Signor Presidente, la diamo per letta.

(La relazione che segue viene data per letta)

DE BLASI, *relatore*. Signor Presidente, colleghe e colleghi consiglieri, siamo chiamati in questa Assemblea ad esaminare la proposta di legge “Istituzione di Commissione d’indagine per accertare eventuali responsabilità amministrative nell’attività di contenimento della Xylella fastidiosa” - (a.c. 743/A).

La presente proposta di legge prevede l’istituzione di una Commissione d’indagine tesa all’accertamento di eventuali responsabilità amministrative nell’ambito delle attività di contenimento della Xylella fastidiosa, anche al fine di meglio governare sia le attività di contenimento in corso che le politiche di ricostruzione produttiva e paesaggistica nella parte centro-meridionale della Puglia.

La proposta di legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale, e quindi è stato presentato un emendamento per inserire la clausola di invarianza finanziaria.

Sulla proposta di legge la IV Commissione ha espresso, in sede consultiva, parere favorevole.

La Settima Commissione, nella seduta del

18.5.2023, ha esaminato la proposta di legge; esaurita la discussione ed il confronto, dopo aver votato i singoli articoli, approvati cinque emendamenti, a maggioranza qualificata dei voti dei Commissari presenti, ha espresso parere favorevole alla proposta di legge in esame.

La proposta di legge è ora sottoposta alla valutazione dell'Aula.

Colgo l'occasione per ringraziare per il proficuo lavoro svolto in Commissione le colleghe e i colleghi, e gli uffici della VII Commissione.

Esame articolato

PRESIDENTE. Non essendovi consiglieri iscritti a parlare, passiamo all'esame dell'articolato.

Do lettura dell'articolo 1:

art. 1

Istituzione Commissione d'indagine, costituzione e composizione

1. È istituita una Commissione d'indagine per accertare eventuali responsabilità amministrative nell'ambito delle attività di contenimento del batterio xylella fastidiosa.

2. La Commissione è costituita con le modalità previste dall'articolo 31 dello Statuto della Regione Puglia e dall'articolo 15 del regolamento interno del Consiglio regionale, ed è formata da un numero di componenti proporzionato alla composizione dei Gruppi consiliari, compreso il presidente, eletto, unitamente ai componenti dell'ufficio di presidenza, tra i componenti dell'opposizione e nella seduta d'insediamento.

3. Salvo quanto previsto dalla presente legge, per la costituzione, la composizione, il funzionamento, la discussione e il processo verbale della Commissione si applicano le norme del Regolamento interno del Consiglio Regionale previste per le Commissioni.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i

consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,
Barone, Bruno,
Campo, Capone, Caroli, Ciliento,
De Blasi, De Leonardis, Di Bari, Di Gregorio,
Gabellone, Galante,
Lacatena, La Notte, Laricchia, Lopalco,
Maurodinoia, Mennea,
Paolicelli, Pentassuglia, Perrini, Picaro,
Romito,
Scalera, Stellato,
Tupputi, Tutolo,
Ventola.

Si è astenuto il consigliere:

Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

| | |
|----------------------|----|
| Consiglieri presenti | 30 |
| Consiglieri votanti | 29 |
| Hanno votato «sì» | 29 |
| Consiglieri astenuti | 1 |

L'articolo è approvato.

Do lettura degli articoli successivi:

art. 2

Modalità dell'indagine e durata

1. La Commissione dura in carica 12 mesi. Possono partecipare ai lavori, intervenendo nel dibattito e formulando proposte, ma senza diritto di voto, tutti i Consiglieri regionali non componenti della Commissione.

2. Dopo la seduta d'insediamento, il Presidente della Commissione richiede al Dipartimento agricoltura, sviluppo rurale e ambientale e alla Sezione osservatorio fitosanitario, un rapporto istruttorio completo, redatto seguendo

l'ordine cronologico, contenente tutti gli atti adottati da tutte le autorità interessate, regionali, nazionali o internazionali, oppure gli atti proposti e non adottati, specificando l'attuazione o i profili di problematicità nell'attuazione, eventuali iniziative giurisdizionali anche interferenti, con relativi esiti, e il tutto corredato di ogni riferimento numerico statistico.

3. Il rapporto di cui al comma 2, realizzato anche per parti separate o per argomenti omogenei, deve essere depositato entro 60 giorni dalla richiesta, salvo istanza di proroga motivata e non superiore a 30 giorni.

4. A seguito del deposito del rapporto di cui al comma 3, il Presidente provvede senza indugio alla convocazione della Commissione, per deliberare eventuali audizioni sugli atti indicati dal rapporto o per richiedere agli autori del rapporto eventuali integrazioni o estensioni del campo d'indagine.

5. Con le modalità e i termini di cui ai commi 2 e 3, l'Ufficio informazione e stampa del Consiglio regionale provvede a redigere un rapporto istruttorio contenente tutte le note stampa prodotte sull'argomento dai componenti degli organi d'indirizzo politico e dagli uffici amministrativi della Regione. Nello stesso termine anche i singoli componenti della Commissione, nonché i dirigenti regionali, possono chiedere l'allegazione al rapporto istruttorio di cui al comma 2, di atti amministrativi adottati o proposti da qualsiasi autorità nazionale e internazionale, nonché al rapporto stampa di cui al presente comma, di note stampa, interviste, articoli, video, fotografie, post, ovvero qualsiasi materiale informativo pertinente all'obiettivo dell'indagine.

6. Le sedute successive a quelle previste dai commi 2 e 4, sono dedicate alle audizioni deliberate e a eventuali e successive integrazioni dei rapporti istruttori. Le audizioni sono svolte in forma interrogativa e per brevi capitoli, avendo cura di assicurare una scansione logico cronologia, sul cui rispetto sovrintende, dichiarando l'ammissibilità o l'inammissibilità, il Presidente della Commissione.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,
Barone, Bruno,
Campo, Capone, Caracciolo, Caroli, Ciliento,
De Blasi, De Leonardis, Delli Noci, Di Bari, Di Gregorio,
Gabellone, Galante,
Lacatena, La Notte, Laricchia, Leo, Lopalco,
Maurodinoia, Mennea,
Paolicelli, Pentassuglia, Perrini, Picaro, Romito,
Scalera, Stellato,
Tupputi, Tutolo,
Ventola, Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

| | |
|----------------------|----|
| Consiglieri presenti | 33 |
| Consiglieri votanti | 33 |
| Hanno votato «sì» | 33 |

L'articolo è approvato.

art. 3

Conclusioni dei lavori

1. La Commissione conclude i suoi lavori con la votazione di una relazione. Alla relazione sono allegate le eventuali relazioni conclusive di minoranza.

2. La relazione di cui al comma 1 consiste in una prima parte contenente i rapporti di cui ai commi 2 e 5 dell'articolo 2, una seconda parte contenente la trascrizione in forma riassuntiva delle domande e delle risposte oggetto delle audizioni e una terza parte, redatta dal

Presidente della Commissione e sentito l'ufficio di presidenza, contenente le conclusioni.

3. La votazione finale, a cui partecipano i componenti della Commissione ovvero i loro sostituti purché iscritti allo stesso gruppo politico, si svolge sulla terza parte conclusiva della relazione proposta dal Presidente ai sensi del comma 2 e sulle ulteriori ed eventuali conclusioni presentate dagli altri commissari. Le conclusioni respinte dalla Commissione sono allegare alla relazione come conclusioni di minoranza.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,
Bruno,
Campo, Capone, Caroli, Ciliento,
De Leonardis, Delli Noci, Di Bari, Di Gregorio,
Gabellone, Galante,
Lacatena, La Notte, Laricchia, Leo, Lopalco,
Maurodinoia, Mennea,
Paolicelli, Pentassuglia, Perrini, Picaro,
Romito,
Scalera, Stellato,
Tupputi, Tutolo,
Ventola, Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

| | |
|----------------------|----|
| Consiglieri presenti | 30 |
| Consiglieri votanti | 30 |
| Hanno votato «sì» | 30 |

L'articolo è approvato.

art. 4

Clausola di invarianza finanziaria

1. La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,
Barone, Bruno,
Campo, Capone, Caroli, Ciliento,
De Leonardis, Di Bari, Di Gregorio,
Gabellone, Galante,
Lacatena, La Notte, Laricchia, Leo, Lopalco,
Maurodinoia, Mennea,
Pagliaro, Paolicelli, Pentassuglia, Perrini,
Picaro, Piemontese,
Romito,
Scalera, Stellato,
Tupputi, Tutolo,
Ventola, Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

| | |
|----------------------|----|
| Consiglieri presenti | 32 |
| Consiglieri votanti | 32 |
| Hanno votato «sì» | 32 |

L'articolo è approvato.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico della proposta di legge nel suo complesso.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,
Barone, Bruno,
Capone, Caroli, Cera, Ciliento,
De Leonardis, Di Bari, Di Gregorio,
Gabellone, Galante,
Lacatena, La Notte, Laricchia, Leo, Lopalco,
Maurodinoia, Mennea,
Paolicelli, Pentassuglia, Perrini, Picaro,
Romito,
Scalera, Stellato,
Tupputi, Tutolo,
Ventola, Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

| | |
|----------------------|----|
| Consiglieri presenti | 30 |
| Consiglieri votanti | 30 |
| Hanno votato «sì» | 30 |

La proposta di legge è approvata.

Proposta di Legge - Cristian Casili, Rosa Barone, Grazia Di Bari, Marco Galante, Renato Perrini - “Orti di Puglia. Disposizioni in materia di orti urbani, collettivi, didattici e socio-terapeutici” - 650/A

PRESIDENTE. L'ordine del giorno, al punto n. 7), reca: «Proposta di Legge - Cristian Casili, Rosa Barone, Grazia Di Bari, Marco Galante, Renato Perrini - “Orti di Puglia. Disposizioni in materia di orti urbani, collettivi, didattici e socio-terapeutici” - 650/A».

Ha facoltà di parlare il relatore.

(La relazione che segue viene data per letta)

CAMPO, *relatore*. Signor Presidente, colleghi consiglieri, la proposta di legge in esame intende favorire la nascita di orti urbani, collettivi, didattici e socio-terapeutici, con il coinvolgimento dei comuni che parteciperanno alla realizzazione delle esperienze sui territori, con un investimento da parte della Regione.

Gli scopi principali della proposta sono quelli di valorizzare, condividere e diffondere le conoscenze in campo alimentare e agricolo (con particolare attenzione all'utilizzo di tecniche di produzione sostenibili), prevedendo il coinvolgimento e la partecipazione di esperti, e di offrire alle famiglie una forma nuova e integrativa di approvvigionamento alimentare, all'interno di un contesto ricreativo. Inoltre, si vuole limitare il consumo di suolo, valorizzare le produzioni alimentari tipiche e locali, favorire occasioni di socializzazione ed inclusione sociale per le fasce di cittadini più deboli e realizzare una politica dei consumi di prossimità recuperando i valori della terra, la centralità dei processi di produzione, il rispetto dei tempi delle colture ed una maggiore consapevolezza dei consumatori.

La presente proposta di legge contiene, infine, la norma finanziaria che, ai fini di cui all'articolo 7, istituisce un nuovo capitolo denominato “Contributi a comuni per l'iniziativa Orti di Puglia” che assegna una dotazione finanziaria per l'esercizio 2023, in termini di competenza e cassa, di euro 100 mila, con copertura a valere sul fondo speciale di parte corrente per il finanziamento di leggi regionali che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio. Per ciascuno degli esercizi finanziari 2024 e 2025 è assegnata poi una dotazione finanziaria di euro 100 mila, in termini di competenza.

Nella seduta del 2 ottobre 2023, il provvedimento ha acquisito il parere favorevole all'unanimità dei presenti della Commissione che si ringrazia per l'attività compiuta.

Il provvedimento è stato sottoposto al parere della I Commissione ed è rimesso pertanto alla valutazione dell'Assemblea regionale.

Esame articolato

PRESIDENTE. Non essendovi consiglieri iscritti a parlare, passiamo all'esame dell'articolo.

Do lettura dell'articolo 1:

*art. 1**Finalità e obiettivi*

1. La Regione Puglia, nel rispetto della normativa europea, statale e regionale, promuove la realizzazione di orti urbani, collettivi, didattici e socio-terapeutici per diffondere la cultura del verde e dell'agricoltura, sensibilizzare i cittadini, le famiglie e gli studenti sull'importanza di un'alimentazione sana ed equilibrata, divulgare tecniche di agricoltura sostenibile, riqualificare aree abbandonate e favorire l'aggregazione sociale, nonché lo sviluppo di piccole autosufficienze alimentari per le famiglie.

2. La Regione riconosce e promuove l'iniziativa "Orti di Puglia" come strumento di riscoperta dei valori delle produzioni locali e di educazione delle nuove generazioni ai temi della sostenibilità alimentare, della solidarietà, della promozione della biodiversità e del rispetto dell'ambiente.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Barone,
Capone, Caroli, Cera, Ciliento,
De Leonardis, Di Bari, Di Gregorio,
Gabellone, Galante,
Lacatena, La Notte, Laricchia, Leo, Lopalco,
Maurodinoia, Mennea,
Paolicelli, Pentassuglia, Perrini, Picaro,
Scalera, Splendido, Stellato,
Tupputi, Tutolo,
Ventola, Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti 28

Consiglieri votanti 28
Hanno votato «sì» 28

L'articolo è approvato.

Do lettura degli articoli successivi:

*art. 2**Definizioni*

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) "orti urbani": piccoli appezzamenti di terreno all'interno dell'agglomerato cittadino o nelle aree periferiche delle città che contribuiscono al recupero di aree abbandonate o sottoutilizzate, configurandosi quali innovativi elementi del paesaggio urbano contemporaneo, individuati dai comuni e assegnati a singoli residenti per consentire la coltivazione ortofrutticola a scopo di autoconsumo familiare;

b) "orti collettivi": appezzamenti di terreno gestiti da enti del terzo settore, individuati quale luogo di pratica ortofrutticola, organizzati con la finalità di dare l'opportunità a chi non ha un orto e non ha sufficienti conoscenze tecniche di beneficiare dei prodotti di un lavoro collettivo;

c) "orti didattici": aree verdi all'interno dei plessi scolastici o gestite attraverso convenzioni con enti pubblici e privati o imprese agricole, destinate alla formazione degli studenti sulle pratiche agricole sostenibili;

d) "orti socio-terapeutici": appezzamenti di terreno, siti nell'agglomerato urbano o nelle aree periferiche o sottoutilizzate, individuati dai comuni e assegnati a associazioni o enti pubblici o privati finalizzati alla riabilitazione di persone con disabilità di tipo fisico, psichico e sociale per favorire, attraverso l'ortoterapia, l'integrazione sociale di persone o gruppi svantaggiati e il supporto in processi terapeutici di riabilitazione fisica e psichica.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i

consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati, Bruno,
Capone, Caroli, Cera, Ciliento,
De Blasi, De Leonardis, Di Bari, Di Gregorio,
Gabellone, Galante,
Lacatena, La Notte, Laricchia, Leo, Lopalco,
Maurodinoia, Mennea,
Pagliaro, Paolicelli, Pentassuglia, Perrini,
Picaro, Piemontese,
Romito,
Scalera, Splendido, Stellato,
Tupputi, Tutolo,
Ventola, Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

| | |
|----------------------|----|
| Consiglieri presenti | 33 |
| Consiglieri votanti | 33 |
| Hanno votato «sì» | 33 |

L'articolo è approvato.

art. 3

Modalità operative

1. Gli "Orti di Puglia" possono essere realizzati dai comuni che, sulla base di appositi progetti, si avvalgono delle misure di sostegno previste nell'articolo 6.

2. I progetti riguardano la realizzazione di:

- a) orti urbani;
- b) orti collettivi;
- c) orti didattici;
- d) orti socio-terapeutici.

3. I progetti prevedono l'applicazione di tecniche di agricoltura sostenibile, con particolare attenzione ai seguenti temi:

a) risparmio idrico ovvero sistemi di raccolta delle acque meteoriche o applicazione, laddove possibile, di sistemi di irrigazione a goccia o di aridocoltura;

b) riciclo dei rifiuti, con applicazione delle tecniche di compostaggio;

c) salvaguardia della fertilità dei suoli e ricorso a tecniche di agricoltura biologica;

d) pratica dell'apicoltura finalizzata a favorire l'impollinazione naturale.

4. I progetti prevedono iniziative formative e informative sui i seguenti temi:

a) tecniche agricole e stagionalità dei prodotti, per favorire la raccolta e l'utilizzo degli orti durante tutto l'anno;

b) educazione ambientale;

c) educazione alimentare;

d) tecniche di apicoltura.

5. I progetti sono corredati da apposito regolamento per l'uso degli orti, redatto dall'ente proponente. Il regolamento d'uso, che all'atto dell'assegnazione degli orti è sottoscritto da ciascun soggetto designato alla conduzione, prevede in particolare:

a) la concessione in uso gratuito dell'orto;

b) l'impegno a coltivare il singolo appezzamento per ottenere prodotti agricoli a scopo benefico e di autoconsumo, nel rispetto delle regole stabilite da ciascun ente;

c) disposizioni tecniche relative a materiali e interventi realizzabili a cura del conduttore;

d) eventuale cauzione e contributo alle spese di manutenzione.

6. Gli enti di cui al comma 1 per l'elaborazione e la gestione dei progetti possono avvalersi di enti e associazioni del terzo settore.

7. Le iniziative educative e di formazione possono essere realizzate con il coinvolgimento delle associazioni di categoria e delle aziende agricole locali. Durante il periodo di coltivazione e di gestione degli orti, gli enti di cui al comma 1 per la gestione dei progetti possono avvalersi di personale qualificato ed esperto nelle tematiche agronomiche per fornire una migliore assistenza ai soggetti assegnatari degli spazi da coltivare.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i

consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,
Bruno,
Capone, Caroli, Casili, Cera, Ciliento,
De Leonardis, Di Bari, Di Gregorio,
Gabellone, Galante,
Lacatena, La Notte, Laricchia, Leo, Lopalco,
Mennea,
Paolicelli, Pentassuglia, Perrini, Picaro,
Splendido,
Tupputi, Tutolo,
Ventola, Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

| | |
|----------------------|----|
| Consiglieri presenti | 27 |
| Consiglieri votanti | 27 |
| Hanno votato «sì» | 27 |

L'articolo è approvato.

art. 4

Orti urbani e collettivi

1. I comuni, nell'ambito dei terreni ricadenti nelle aree urbane e periurbane, con particolare riferimento a terreni inutilizzati, terreni adibiti a verde pubblico ed ogni altra superficie assimilabile di proprietà pubblica o messi a disposizione da parte di soggetti privati, favoriscono la creazione di orti urbani e collettivi.

2. Ai fini di cui al comma 1, i comuni predispongono apposito censimento dei terreni disponibili, anche avvalendosi delle banche dati e dei censimenti già effettuati ai sensi degli articoli 2 e 2 bis della legge regionale 8 luglio 2014, n. 26 (Disposizioni per favorire l'accesso dei giovani all'agricoltura e contrastare l'abbandono e il consumo dei suoli agricoli. Istituzione della Banca della Terra di Puglia),

che presentino un substrato fertile e adatto alla coltivazione, ed elaborano progetti per la realizzazione degli orti, conformi ai requisiti previsti nell'articolo 3, corredati dalla previsione delle necessarie attività di informazione e formazione.

3. I comuni predispongono e pubblicano, sul sito istituzionale, l'elenco dei terreni destinati a orti urbani e collettivi ubicati nel proprio territorio.

4. Gli orti urbani sono assegnati dai comuni direttamente ai cittadini residenti che ne facciano richiesta, favorendo in via prioritaria i soggetti giovani, i nuclei familiari numerosi, in cui siano presenti soggetti anziani o disabili e quelli in condizione di svantaggio economico, tenendo conto dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). Gli orti urbani possono essere assegnati anche ad associazioni senza scopo di lucro.

5. I progetti per la realizzazione di orti collettivi sono assegnati in gestione dai comuni ad enti del terzo settore. I progetti degli orti collettivi possono prevedere la costituzione di centri di trasformazione di comunità previsti nell'articolo 7 della legge regionale 30 aprile 2018, n. 16 (Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e agroalimentari a chilometro zero e in materia di vendita diretta dei prodotti agricoli).

6. Gli orti urbani e collettivi sono assegnati, mediante procedure trasparenti, imparziali e non discriminatorie adeguatamente pubblicizzate, a cittadini residenti o associazioni che ne facciano richiesta e che non siano proprietari di altri terreni coltivabili in ambito comunale.

7. Gli assegnatari gestiscono gli orti urbani nel rispetto del regolamento previsto nel comma 5 dell'articolo 3.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,
Barone, Bruno,
Capone, Caroli, Casili, Cera, Ciliento,
De Blasi, De Leonardis, Di Bari, Di Gregorio,
Gabellone, Galante,
Lacatena, La Notte, Laricchia, Leo, Lopalco,
Maurodinoia, Mennea,
Pagliaro, Paolicelli, Pentassuglia, Perrini,
Picaro, Piemontese,
Scalera, Splendido, Stellato,
Tupputi, Tutolo,
Ventola, Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

| | |
|----------------------|----|
| Consiglieri presenti | 34 |
| Consiglieri votanti | 34 |
| Hanno votato «sì» | 34 |

L'articolo è approvato.

art. 5

Orti didattici

1. Al fine di creare orti didattici, gli enti di cui al comma 1 dell'articolo 3 elaborano progetti rivolti agli alunni dei nidi e delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado, da realizzare su aree verdi situate all'interno dei plessi scolastici o gestiti tramite convenzione su appezzamenti di terreni resi disponibili da enti pubblici e privati o aziende agricole.

2. L'orto didattico include almeno cinque varietà orticole o frutticole diverse, preferibilmente riconducibili a varietà da conservazione di specie agrarie e ortive locali. L'orto didattico può prevedere anche varietà floricole.

3. I progetti previsti nel comma 1 si attengono ai requisiti di cui all'articolo 3 e possono prevedere momenti di partecipazione e

collaborazione con le famiglie degli alunni coinvolti e con le associazioni locali.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,
Barone, Bruno,
Capone, Caroli, Casili, Cera, Ciliento,
De Blasi, De Leonardis, Delli Noci, Di Bari,
Di Gregorio,
Gabellone, Galante,
Lacatena, La Notte, Laricchia, Leo, Lopalco,
Maurodinoia, Mennea,
Pagliaro, Paolicelli, Pentassuglia, Perrini,
Picaro, Piemontese,
Romito,
Scalera, Splendido, Stellato,
Tupputi, Tutolo,
Ventola, Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

| | |
|----------------------|----|
| Consiglieri presenti | 36 |
| Consiglieri votanti | 36 |
| Hanno votato «sì» | 36 |

L'articolo è approvato.

art. 6

Orti socio-terapeutici

1. Al fine di istituire orti socio-terapeutici, i comuni individuano tra i terreni censiti ai sensi dell'articolo 4, comma 2, le aree da destinare a orti socio-terapeutici e pubblicano, sul sito istituzionale, l'elenco dei terreni disponibili. I terreni da destinare a orti socio-terapeutici possono essere situati anche all'interno di strutture di cura e assistenza.

2. Gli orti socio-terapeutici sono assegnati, mediante procedure trasparenti, imparziali e non discriminatorie adeguatamente pubblicizzate, ad associazioni o enti pubblici o privati che si occupano di assistenza, di cura del disagio sociale e della disabilità, che abbiano sede presso il territorio comunale di riferimento e che presentino, unitamente alla richiesta, un progetto di recupero sociale o riabilitazione psichica o fisica. Le procedure per l'assegnazione tengono in considerazione i seguenti criteri di preferenza:

- a) gravità del disagio sociale e della disabilità delle persone coinvolte nel progetto di recupero;
- b) numero di persone coinvolte nel progetto di recupero;
- c) utilizzo di pratiche ecocompatibili.

3. Gli assegnatari gestiscono gli orti socio-terapeutici nel rispetto del regolamento previsto nel comma 5 dell'articolo 3.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,
Bruno,
Capone, Caroli, Casili, Cera, Ciliento,
De Blasi, De Leonardis, Di Bari, Di Gregorio,
Gabellone, Galante,
Lacatena, La Notte, Laricchia, Leo, Lopalco,
Mennea,
Pagliaro, Paolicelli, Pentassuglia, Perrini,
Picaro, Piemontese,
Romito,
Scalera, Splendido, Stellato,
Tupputi, Tutolo,
Ventola, Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

| | |
|----------------------|----|
| Consiglieri presenti | 33 |
| Consiglieri votanti | 33 |
| Hanno votato «sì» | 33 |

L'articolo è approvato.

art. 7

Misure di sostegno

1. La Regione, attraverso appositi avvisi pubblici, concede contributi agli enti previsti nel comma 1 dell'articolo 3 per la realizzazione degli orti come definiti dall'articolo 2.

2. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono approvate apposite linee guida che definiscono le caratteristiche e requisiti di ciascuna tipologia di orto, le modalità di presentazione dei progetti, il regolamento-tipo per l'uso degli orti, la percentuale del cofinanziamento, le caratteristiche dei progetti finanziabili, le spese ammissibili, le modalità di istruttoria delle domande, i termini per realizzazione dei progetti e per la rendicontazione, la procedura per l'assegnazione ed erogazione del contributo, le modalità di rendicontazione delle spese, gli obblighi dei soggetti beneficiari e le forme di controllo.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,
Bruno,
Capone, Caroli, Casili, Cera, Ciliento,
De Blasi, De Leonardis, Di Bari, Di Gregorio,
Gabellone, Galante,

Lacatena, La Notte, Laricchia, Leo, Lopalco,
Maurodinoia, Mennea,
Paolicelli, Perrini, Picaro, Piemontese,
Scalera, Splendido, Stellato,
Tupputi, Tutolo,
Ventola, Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

| | |
|----------------------|----|
| Consiglieri presenti | 31 |
| Consiglieri votanti | 31 |
| Hanno votato «sì» | 31 |

L'articolo è approvato.

art. 8

*Disposizioni finali
e clausola valutativa*

1. Gli "Orti di Puglia" sono dotati di apposito contrassegno da esporre all'ingresso secondo le indicazioni della Giunta regionale.

2. La Regione può organizzare e promuovere azioni di comunicazione al fine di valorizzare le esperienze più significative.

3. la Giunta regionale presenta annualmente alla Commissione consiliare competente una relazione sullo stato di attuazione della presente legge contenente, in particolare, il numero dei progetti presentati e di quelli finanziati.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,
Bruno,
Campo, Capone, Caroli, Casili, Ciliento,
Clemente,

De Blasi, De Leonardis, Delli Noci, Di Bari,
Di Gregorio,
Galante,
Lacatena, La Notte, Laricchia, Leo, Lopalco,
Maurodinoia, Mennea,
Pagliaro, Paolicelli, Pentassuglia, Perrini,
Picaro, Piemontese,
Romito,
Scalera, Splendido, Stellato,
Tupputi, Tutolo,
Ventola,
Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

| | |
|----------------------|----|
| Consiglieri presenti | 35 |
| Consiglieri votanti | 35 |
| Hanno votato «sì» | 35 |

L'articolo è approvato.

art. 9

Norma finanziaria

1. Ai fini di cui all'articolo 7, nell'ambito della missione 8, programma 2, titolo 1, del bilancio regionale, in un capitolo di nuova istituzione denominato "Contributi a comuni per l'iniziativa Orti di Puglia", è assegnata una dotazione finanziaria per l'esercizio finanziario 2023, in termini di competenza e cassa, di euro 100 mila, con copertura a valere sul fondo speciale di parte corrente per il finanziamento di leggi regionali che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio, missione 20, programma 3, titolo 1, ai sensi dell'articolo 79 della legge regionale 29 dicembre 2022, n. 32 "Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2023 e Bilancio pluriennale 2023-2025 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2023)". Per ciascuno degli esercizi finanziari 2024 e 2025 è assegnata una dotazione finanziaria di euro 100 mila, in termini di competenza, ai sensi dell'articolo 80 della l.r. 32/2022.

È stato presentato un emendamento sostitutivo dell'intero articolo a firma del consigliere Casili, del quale do lettura: «L'art. 9 è sostituito dal seguente:

art. 9

Norma finanziaria

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'articolo 7 della presente legge, quantificati in euro 100 mila per l'anno 2024, si provvede con le quote accantonate del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio finanziario 2023 con reiscrizione di pari importo, in termini di competenza e cassa, nell'ambito della missione 8, programma 1, titolo 1, del bilancio regionale. Per ciascuno degli esercizi finanziari 2025 e 2026 è assegnata una dotazione finanziaria di euro 100 mila, in termini di competenza con copertura a valere sul fondo speciale di parte corrente per il finanziamento di leggi regionali che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio, missione 20, programma 3, titolo 1».

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,
Barone, Bruno,
Campo, Capone, Caroli, Casili, Ciliento,
Clemente,
De Leonardis, Delli Noci, Di Bari, Di Gregorio,
Gabellone, Galante,
Lacatena, La Notte, Laricchia, Leo, Lopalco,
Maurodinoia, Mennea,
Paolicelli, Pentassuglia, Perrini, Piemontese,
Scalera, Splendido, Stellato,
Tupputi, Tutolo,
Ventola, Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

| | |
|----------------------|----|
| Consiglieri presenti | 33 |
| Consiglieri votanti | 33 |
| Hanno votato «sì» | 33 |

L'emendamento è approvato.

È stato presentato un emendamento aggiuntivo in ragione dell'urgenza di intervenire in seguito a richieste, da parte del Governo, di modifica di alcune norme contenute in una nostra legge.

Ha chiesto di parlare il consigliere Lacatena. Ne ha facoltà.

LACATENA. Il Governo ha presentato delle osservazioni alla legge n. 34, in particolare all'articolo 21, nel quale noi abbiamo proposto delle modifiche per semplificare i procedimenti amministrativi per l'approvazione dei PUG.

A dire la verità, condivido i rilievi del Governo, in particolare con riferimento al mancato coordinamento della legge n. 20 del 2001 con il PPTR. Abbiamo dunque assunto con il Governo l'impegno di modificare la legge e oggi stiamo proponendo i relativi adeguamenti.

PRESIDENTE. C'è stato un proficuo rapporto tra gli uffici, la Giunta, il consigliere Lacatena, il Ministero e la Presidenza del Consiglio regionale. Tutto è stato condiviso.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento aggiuntivo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,
Bruno,

Campo, Capone, Caroli, Casili, Ciliento, Clemente, De Blasi, De Leonardis, Delli Noci, Di Bari, Di Cuia, Di Gregorio, Gabellone, Galante, Lacatena, La Notte, Leo, Lopalco, Maurodinoia, Mennea, Paolicelli, Pentassuglia, Perrini, Picaro, Piemontese, Romito, Scalera, Splendido, Stellato, Tupputi, Tutolo, Ventola, Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

| | |
|----------------------|----|
| Consiglieri presenti | 35 |
| Consiglieri votanti | 35 |
| Hanno votato «sì» | 35 |

L'emendamento è approvato.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico della proposta di legge n. 650 nel suo complesso, come emendata.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati, Campo, Capone, Caroli, Casili, Ciliento, Clemente, De Leonardis, Delli Noci, Di Bari, Di Cuia, Di Gregorio, Gabellone, Galante, Lacatena, La Notte, Leo, Lopalco, Maurodinoia, Mennea, Paolicelli, Pentassuglia, Perrini, Picaro, Piemontese, Romito, Scalera, Splendido, Tupputi, Tutolo,

Ventola, Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

| | |
|----------------------|----|
| Consiglieri presenti | 32 |
| Consiglieri votanti | 32 |
| Hanno votato «sì» | 32 |

La proposta di legge è approvata.

Proposta di legge di iniziativa regionale rivolta alle Camere concernente “Sostegno finanziario al Sistema sanitario nazionale a decorrere dall’anno 2023” (deliberazione della Giunta regionale n. 1248 del 07/09/2023) - 888/A

PRESIDENTE. L’ordine del giorno, al punto n. 8), reca: «Proposta di legge di iniziativa regionale rivolta alle Camere concernente “Sostegno finanziario al Sistema sanitario nazionale a decorrere dall’anno 2023” (deliberazione della Giunta regionale n. 1248 del 07/09/2023) - 888/A».

Ha facoltà di parlare il relatore.

VIZZINO, *relatore*. Possiamo darla per letta, Presidente.

(La relazione che segue viene data per letta)

VIZZINO, *relatore*. Signora Presidente, colleghe/i consigliere/i, con deliberazione di Giunta regionale n. 248 del 7 settembre 2023, è stata proposta al Consiglio Regionale l'approvazione della proposta di legge da presentare alle Camere ai sensi dell'articolo 121 secondo comma della Costituzione, accompagnata dalla relazione tecnica relativa alla copertura finanziaria. Nella stessa si è evidenziato che le risorse stanziare a livello nazionale non sono sufficienti per attuare le azioni per lo sviluppo dell'assistenza territoriale, né per applicare i nuovi modelli e standard organizzativi e strutturali stabiliti con il Decreto del Ministero

della Salute n. 77 del 23 maggio 2022, avente ad oggetto “Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel S.S. N.”. Anche con riferimento agli investimenti in sanità previsti con il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), al fine di consentire l'avvio delle strutture operative in esso previste (ad esempio, Case della Comunità, Ospedali di Comunità, Centrali Operative Territoriali) e l'attuazione dei relativi modelli e standard organizzativi, si è ravvisata la necessità di integrare il finanziamento del Servizio sanitario nazionale.

La proposta è stata presentata considerando quanto complessivamente rappresentato a livello nazionale nel Documento della Conferenza delle Regioni e Province autonome denominato “Proposte strategiche delle Regioni e delle Province autonome per i prossimi provvedimenti legislativi della nuova legislatura e sulla legge di bilancio dello Stato 2023-2025” (Prot. n. 7202/C7SAN/CR), nonché ritenendo che il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale per le annualità 2023, 2024 e 2025, come programmato nella legge di Stabilità per l'anno 2023 (articolo 1, comma 535, l. 197/2022), risulti insufficiente per sostenere la programmazione sanitaria anche alla luce dei significativi oneri legati al proseguimento delle misure di contrasto e sorveglianza dell'emergenza pandemica, ormai divenuti strutturali, e all'incremento delle spese energetiche, inflattive e contrattuali. Sono state anche esaminate le recenti proposte di legge rivolte alle Camere avanzate dalle Regioni Emilia Romagna e Toscana, aventi ad oggetto “Sostegno finanziario al sistema sanitario nazionale a decorrere dall'anno 2023”, ritenendo che le stesse rispondano anche alle esigenze della Regione Puglia, in quanto finalizzate ad assicurare certezza nel reperimento delle risorse destinate al Servizio sanitario nazionale, nonché a superare definitivamente il sistema dei vincoli assunzionali del personale nella sanità. Si è infine preso atto che la Regione Puglia, con la deliberazione di

Giunta n. 412/2023 e i successivi provvedimenti attuativi, nonostante l'evidente sottofinanziamento del Servizio sanitario nazionale e i minori trasferimenti per saldo di mobilità passiva, ha avviato una nuova fase di governance della spesa sanitaria.

Nella seduta del 9 ottobre 2023, la III Commissione, ascoltata la relazione del Governo ed esaminata la proposta di legge, a seguito di ampia discussione, ha espresso parere favorevole sulla proposta all'unanimità dei voti dei Commissari presenti.

Si rimette il provvedimento alla valutazione del Consiglio regionale.

(Il consigliere Splendido dichiara, ai sensi dell'art. 49 del regolamento interno del Consiglio, di non partecipare al voto pur rimanendo in aula)

Esame articolato

PRESIDENTE. Non essendovi consiglieri iscritti a parlare, passiamo all'esame dell'articolato.

Do lettura dell'articolo 1:

art. 1

Finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale

1. A decorrere dall'anno 2023, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard, cui concorre lo Stato, definito dall'articolo 1, comma 258, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, così come integrato dall'articolo 1, comma 535 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementato su base annua dell'0,21 per cento del Prodotto interno lordo nominale italiano per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027 fino a raggiungere una percentuale di finanziamento annuale non inferiore al 7,5 per cento del Prodotto interno lordo nominale tendenziale dell'anno di riferimento. Nell'ambito dell'incremento del livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard sono altresì comprese le maggiori risorse destinate alla copertura dei

fabbisogni correlati all'erogazione delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale con riguardo alle persone non autosufficienti.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,
Bruno,
Campo, Capone, Caroli, Ciliento, Clemente,
Delli Noci, Di Bari, Di Cuia, Di Gregorio, Galante,
Lacatena, La Notte, Laricchia, Leo, Lopalco,
Maurodinoia, Mennea,
Pagliaro, Paolicelli, Pentassuglia, Perrini, Picaro, Piemontese,
Romito,
Scalera, Stellato,
Tupputi, Tutolo,
Ventola, Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

| | |
|----------------------|----|
| Consiglieri presenti | 32 |
| Consiglieri votanti | 32 |
| Hanno votato «sì» | 32 |

L'articolo è approvato.

Do lettura degli articoli successivi:

art. 2

Modifiche all'articolo 11

del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35

1. Dopo il comma 4.1 dell'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito,

con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n.60, è inserito il seguente:

“4.1 bis. Dall'anno 2023 le regioni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, assicurando, nell'ambito dei propri indirizzi relativi alla programmazione triennale dei fabbisogni di personale da parte delle aziende ed enti del Sistema sanitario regionale, il governo della spesa del personale in funzione dell'esigenza di garantire l'equilibrio economico. Non trova applicazione, sempre a decorrere dal 2023, la disciplina in materia di spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale delle regioni, di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, e la disciplina sul limite delle risorse per il trattamento accessorio del personale, di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 ed eventuali maggiori costi a carico delle regioni dovranno trovare copertura nell'ambito dell'aumento del livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard previsto all'articolo 1 della presente legge”.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,
Bruno,
Campo, Capone, Caroli, Ciliento, Clemente,
Delli Noci, Di Bari, Di Cuia, Di Gregorio, Gabellone, Galante,
Lacatena, La Notte, Laricchia, Leo, Lopalco,
Maurodinoia, Mennea,
Paolicelli, Pentassuglia, Perrini, Picaro, Piemontese,
Romito,
Scalera, Stellato,

Tupputi, Tutolo,
Ventola, Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

| | |
|----------------------|----|
| Consiglieri presenti | 32 |
| Consiglieri votanti | 32 |
| Hanno votato «sì» | 32 |

L'articolo è approvato.

Naturalmente occorrerà modificare il titolo della proposta di legge con “a decorrere dall'anno 2024”. Diamo quindi mandato agli uffici perché nel *drafting* legislativo modifichino tutti i riferimenti al 2023 sostituendoli con “2024”.

art. 3

Copertura finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, a partire dal livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard, cui concorre lo Stato, definito dall'articolo 1, comma 258 della l. 234/2021, così come integrato dall'articolo 1, comma 535 della l. 197/2022 e tenuto conto delle previsioni di crescita del Prodotto interno lordo tendenziale e programmatico sono valutati in termini incrementali, rispetto al finanziamento 2023, in 4 miliardi di euro per il 2023, 8 miliardi di euro per il 2024, 12 miliardi di euro per il 2025, 16 miliardi di euro per il 2026, 20 miliardi di euro annui a decorrere dal 2027.

2. Per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 1 della presente legge si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti dalla crescita economica prevista dai documenti di programmazione economica e finanziaria. Qualora la crescita programmatica prevista non garantisca le risorse necessarie alla copertura finanziaria della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle

commissioni parlamentari competenti per materia, vengono individuati e resi operativi meccanismi e misure aggiuntive di contrasto all'evasione ed elusione fiscale e contributiva.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,
Barone, Bruno,
Campo, Capone, Ciliento, Clemente,
Delli Noci, Di Bari, Di Gregorio,
Galante,
Lacatena, La Notte, Laricchia, Leo, Lopalco,
Maurodinoia, Mennea,
Paolicelli, Pentassuglia, Piemontese,
Stellato,
Tupputi, Tutolo,
Vizzino.

Si sono astenuti i consiglieri:

Di Cuia,
Pagliaro, Picaro.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

| | |
|----------------------|----|
| Consiglieri presenti | 28 |
| Consiglieri votanti | 25 |
| Hanno votato «sì» | 25 |
| Consiglieri astenuti | 3 |

L'articolo è approvato.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico della proposta di legge n. 888 nel suo complesso, con la correzione nel titolo (“2024” al posto di “2023”).

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i

consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,
Bruno,
Campo, Capone, Ciliento,
Delli Noci, Di Bari, Di Gregorio,
Galante,
Lacatena, Laricchia, Leo, Lopalco,
Maurodinoia, Mennea,
Paolicelli, Pentassuglia, Piemontese,
Romito,
Stea,
Tupputi, Tutolo,
Vizzino.

Ha votato «no» il consigliere:

Picaro.

Si è astenuto il consigliere:

Perrini.

Non ha partecipato al voto il consigliere:

Splendido.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

| | |
|----------------------|----|
| Consiglieri presenti | 25 |
| Consiglieri votanti | 24 |
| Hanno votato «sì» | 23 |
| Hanno votato «no» | 1 |
| Consiglieri astenuti | 1 |

La proposta di legge è approvata.

Proposta di Legge - Renato Perrini, Michele Picaro, Francesco Ventola, Luigi Caroli, Giannicola De Leonardis, Antonio Maria Gabellone - “Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale n. 8/2015 (Disciplina della coltivazione, ricerca, raccolta, conservazione e commercializzazione dei tartufi

freschi o conservati nel territorio della Regione Puglia)” - 717/A

PRESIDENTE. L'ordine del giorno, al punto n. 9), reca: «Proposta di Legge - Renato Perrini, Michele Picaro, Francesco Ventola, Luigi Caroli, Giannicola De Leonardis, Antonio Maria Gabellone - “Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale n. 8/2015 (Disciplina della coltivazione, ricerca, raccolta, conservazione e commercializzazione dei tartufi freschi o conservati nel territorio della Regione Puglia)” - 717/A».

Ha facoltà di parlare il relatore.

PAOLICELLI, *relatore*. Presidente, possiamo darla per letta.

(La relazione che segue viene data per letta)

PAOLICELLI *relatore*. Signora Presidente, colleghe consigliere e colleghi consiglieri, con la legge regionale 23 marzo 2015, n. 8 la Regione Puglia si è dotata di una normativa finalizzata a disciplinare la coltivazione, la ricerca, la raccolta, la conservazione e la commercializzazione dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo, conformemente alle disposizioni della legge quadro nazionale 16 dicembre 1985, n. 752. La presente proposta di legge prevede, all'articolo 1, la costituzione di un “Registro regionale delle Associazioni dei tartufai”, in analogia con altre regioni d'Italia, anche in considerazione della diffusione di diverse associazioni di tartufai sul territorio regionale. All'articolo 2, a seguito di emendamento sostitutivo presentato dal sottoscritto in seduta di Commissione e approvato all'unanimità dei voti dei Commissari presenti, viene ridefinita la composizione del Comitato tecnico per il monitoraggio delle attività inerenti la raccolta, conservazione e commercializzazione dei tartufi.

Per effetto dell'articolo 3, dalle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Nella seduta del 12 ottobre 2023, dopo ampia discussione, la IV Commissione ha espresso all'unanimità dei voti dei Commissari presenti parere favorevole al testo, così come emendato. Il provvedimento è rimesso pertanto alla valutazione dell'Assemblea regionale.

Esame articolato

PRESIDENTE. Non essendoci consiglieri iscritti a parlare, passiamo all'esame dell'articolo.

Comunico che è stato presentato un emendamento aggiuntivo a firma del consigliere Paolicelli.

Do lettura dell'articolo 1:

art. 1

Modifiche all'art. 13 della l. r. 8/2015

1. Dopo l'articolo 13 della legge regionale 23 marzo 2015, n. 8 (Disciplina della coltivazione, ricerca, raccolta, conservazione e commercializzazione dei tartufi freschi o conservati nel territorio della Regione Puglia. Applicazione della legge 16 dicembre 1985, n. 752, come modificata dalla legge 17 maggio 1991, n. 162 e della legge 30 dicembre 2004, n. 311, articolo 1, comma 109), è aggiunto il seguente:

“Art. 13 bis (Registro regionale delle associazioni dei tartufai).

1. È costituito presso la Regione Puglia il registro regionale delle associazioni dei tartufai.

2. L'iscrizione al registro previsto nel comma 1 è regolamentata da apposito atto amministrativo da emettersi a cura del dirigente della Sezione competente della Regione Puglia.”.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Bruno,
Capone, Caroli, Ciliento, Clemente,
De Leonardis, Delli Noci, Di Bari, Di Gregorio,
Gabellone, Galante,
Lacatena, La Notte, Laricchia, Lopalco,
Mennea,
Pagliaro, Paolicelli, Pentassuglia, Perrini,
Picaro, Piemontese,
Romito,
Scalera, Splendido, Stea, Stellato,
Tupputi, Tutolo,
Ventola, Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

| | |
|----------------------|----|
| Consiglieri presenti | 31 |
| Consiglieri votanti | 31 |
| Hanno votato «sì» | 31 |

L'articolo è approvato.

Do lettura degli articoli successivi:

art. 2

Modifiche all'art. 22 della l. r. 8/2015

1. Il comma 2 dell'articolo 22 della l. r. 8/2015 è sostituito dal seguente:

“Presso la Sezione competente del Dipartimento agricoltura, sviluppo rurale ed ambientale è costituito, senza oneri per compensi o rimborsi di alcun genere, apposito comitato tecnico per il monitoraggio delle attività inerenti la raccolta, conservazione e commercializzazione dei tartufi, come disciplinato dalla presente legge. Detto comitato tecnico, presieduto dall'Assessore alle risorse agroalimentari o da suo delegato, è composto da:

a) un dirigente e un funzionario della Sezione competente, con funzioni rispettivamente di presidente e di segretario del comitato;

b) un dirigente o un funzionario designato dal Comando Regione Carabinieri Forestale Puglia;

c) un esperto designato dalla dal Dipartimento scienze del suolo, della pianta e degli alimenti (Di.S.S.P.A.) dell'Università degli Studi di Bari;

d) un esperto designato dalle associazioni micologiche più rappresentative a livello nazionale, provinciale o regionale;

e) un esperto designato dalle organizzazioni agricole più rappresentative a livello provinciale o regionale;

f) un rappresentante dell'ordine regionale dei dottori agronomi e forestali;

g) un dirigente o un funzionario della Sezione promozione della salute e del benessere della Regione Puglia;

h) un dirigente o un funzionario degli enti parco nazionali.”.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,
Bruno,
Capone, Caroli, Ciliento, Clemente,
De Leonardis, Delli Noci, Di Bari, Di Cuia,
Di Gregorio,
Gabellone, Galante,
Lacatena, La Notte, Lopalco,
Pagliaro, Paolicelli, Perrini, Picaro, Piemontese,
Romito,
Scalera, Splendido, Stea, Stellato,
Tupputi, Tutolo,
Ventola, Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

| | |
|----------------------|----|
| Consiglieri presenti | 30 |
| Consiglieri votanti | 30 |

Hanno votato «sì» 30

L'articolo è approvato.

art. 3

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dalle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,
Barone, Bruno,
Campo, Capone, Caroli, Ciliento, Clemente,
De Leonardis, Delli Noci, Di Bari, Di Cuia,
Di Gregorio,
Gabellone, Galante,
Lacatena, La Notte, Laricchia, Lopalco,
Mennea,
Pagliaro, Paolicelli, Pentassuglia, Perrini,
Picaro, Piemontese,
Romito,
Scalera, Splendido, Stea, Stellato,
Tupputi, Tutolo,
Ventola, Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

| | |
|----------------------|----|
| Consiglieri presenti | 35 |
| Consiglieri votanti | 35 |
| Hanno votato «sì» | 35 |

L'articolo è approvato.

Passiamo all'emendamento aggiuntivo a firma del consigliere Paolicelli “Modifiche ed

integrazioni alla legge regionale, come da ultimo modificata dalla legge regionale n. 54/2018”.

PICARO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PICARO. Presidente, essendo il primo firmatario, vorrei comprendere meglio.

PRESIDENTE. Certo. Chiedo al Presidente Paolicelli di illustrarlo.

PAOLICELLI, *relatore*. Signor Presidente, in realtà ne avevamo già discusso in Commissione, dove erano emersi punti di vista differenti. Io, comunque, avevo già comunicato che l'avrei ripresentato in Aula, durante la discussione della legge, perché diverse associazioni richiedevano la preferenza ai residenti per quanto riguarda la raccolta di tartufo. Quindi l'ho ripresentato.

Chiaramente ognuno è libero di votare, ma io dovevo ripresentarlo in Aula. Grazie.

PICARO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PICARO. Grazie, Presidente.

Innanzitutto mi sembra opportuno ringraziare la Commissione e il Presidente per i lavori svolti e per la possibilità oggi di presentare questa proposta di legge che ha la finalità di istituire un registro, di coinvolgere le associazioni del settore e di ristabilire un equilibrio.

Per quanto riguarda l'emendamento, abbiamo avuto modo – mi sembra giusto farlo presente – di rappresentare che questa è stata già sottratta, come opportunità, nella precedente legge. Ricordo che un Gruppo in Consiglio regionale evidenziò che si sarebbe creata una disparità di trattamento, invece noi diamo a tutti la libertà di entrare nell'area idonea a praticare la caccia al tartufo.

Ovviamente, invito i colleghi a non esprimersi favorevolmente su questa proposta, benché rispetti la posizione del consigliere Paolicelli, perché creerebbe una disparità di trattamento, e mi premeva rappresentarla a tutti i colleghi consiglieri.

Grazie.

PRESIDENTE. Grazie a lei.

Non condivide comunque l'emendamento.

PICARO. [...] aveva sottratto come opportunità nella precedente legge. Ci fu un Gruppo del Consiglio regionale, se non ricordo male, il Movimento 5 Stelle.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'assessore Pentassuglia.

PENTASSUGLIA, *assessore all'agricoltura*. Ritorna il dilemma: “precedenza ai residenti o a tutti?”. Questa è un'attività, per come penso io, che va aperta, controllata e gestita.

Siccome, però, il lavoro è stato fatto in Commissione e, come sapete, mi sono espresso negli stessi termini – il collega Picaro lo sa – mi rimetto al voto dell'Aula, avendo detto anche la posizione personale, come assessore, rispetto all'attività che può e deve essere implementata con il mondo dell'associazionismo e con l'aiuto dei Comuni rispetto anche a quello che è stato costruito intorno al parco.

PICARO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PICARO. La libera cerca non può prevedere dei restringimenti dando delle agevolazioni di qualsiasi genere, nel caso specifico ai residenti. Sarebbe una violazione del principio costituzionale.

Io, quindi, vorrei che anche l'assessore, al di là della libertà di scelta sul tema, potesse esprimere un parere da parte del Governo che

valuti anche quello che eventualmente si andrebbe a votare. Altrimenti, assessore, stiamo parlando di volersi lavare le mani rispetto a un tema che è stato affrontato già in Consiglio regionale, e deve essere data, nella disponibilità dei consiglieri regionali, la posizione del Governo rispetto anche ai principi costituzionali. Non può in questo caso lavarsi le mani, deve rappresentare la posizione del Governo, i principi costituzionali e tutto l'iter che ha portato prima ad eliminare questa proposta, questo articolo, e poi oggi a ripresentarlo. Altrimenti stiamo rappresentando una posizione asettica che lei non può permettersi, a mio modo di vedere, di portare avanti, perché è un tema delicato, che ha visto già una serie di rappresentazioni in quest'Aula.

PRESIDENTE. Grazie, consigliere Picaro.

Ha facoltà di parlare l'assessore Pentassuglia.

PENTASSUGLIA, *assessore all'agricoltura*. Grazie, Presidente.

Volevo farne a meno, però sono stato tirato per i capelli, nonostante siano corti, dal collega Picaro.

Siccome lei non ne ha, non tiri me in una polemica inutile, strumentale, anche dai toni, perché io la posizione l'ho detta. La posizione del Governo, quella dell'assessore Pentassuglia, è stata esplicitata in Commissione e oggi qui. Se lei non l'ha capita, io sono per la libertà.

Poi, c'è anche un precedente. Allora mi fermo, perché, siccome sono stato da quella parte, e ritornerò tra poco, quando il Governo mi ha detto di ritirare la legge sul turismo rurale, non l'ho ritirata e ho vinto alla Corte costituzionale.

Rispetto a chi vuole la mummificazione dei territori, io ho fatto una cosa che adesso sta dando lustro alla Puglia. Non si fregano le pietre, le chianche, stanno ristrutturando e si arriva ad avere agibilità e abitabilità.

Detto questo, con la passione e la franchezza di sempre, sappiamo tutti in quest'Aula,

ne so meno io perché sono l'ultimo arrivato, che il Consiglio è sovrano.

Se oggi il Consiglio, democraticamente, vota e poi c'è un'impugnativa, c'è un percorso di legge. Io ho espresso la mia posizione. L'ho detta in Commissione e l'ho ripetuta oggi. Siccome il *refrain* torna e probabilmente tornerà dall'Omnibus in poi, ho esplicitato in Commissione prima e adesso, allungandomi un po', perché avevo provato ad essere molto rispettoso dei ruoli che si hanno in Consiglio, perché un collega può anche non pensarla come me o come noi, ed è legittimato a presentare un emendamento e a chiederne il voto.

Con molto rispetto, ho esplicitato il mio parere e quindi sono rispettoso di quello che ho inteso in questi termini. Può non essere presa in considerazione la mia richiesta di lasciare le questioni così come le abbiamo trattate e toccate normativamente, però sono rispettoso di questo Consesso.

PRESIDENTE. Grazie, assessore, anche per le precisazioni.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento Paolicelli.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,
Di Bari, Mennea,
Paolicelli.

Hanno votato «no» i consiglieri:

Barone, Bruno,
Capone, Caroli, Ciliento,
De Leonardis, Delli Noci, Di Cuia, Di Gregorio,
Gabellone, Galante,
Lacatena, La Notte, Laricchia, Lopalco,
Pagliaro, Pentassuglia, Perrini, Picaro, Piemontese,

Romito,
Scalera, Splendido, Stea, Stellato,
Tupputi,
Ventola.

Si sono astenuti i consiglieri:

Campo, Clemente,
Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

| | |
|----------------------|----|
| Consiglieri presenti | 34 |
| Consiglieri votanti | 31 |
| Hanno votato «sì» | 4 |
| Hanno votato «no» | 27 |
| Consiglieri astenuti | 3 |

L'emendamento non è approvato.

Passiamo alla votazione finale.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico della proposta di legge n. 717 nel suo complesso.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,
Bruno,
Campo, Capone, Caroli, Ciliento, Clemente,
De Leonardis, Delli Noci, Di Bari, Di Cuia,
Di Gregorio,
Gabellone, Galante,
Lacatena, La Notte, Laricchia, Lopalco, Lopane,
Mennea,
Pagliaro, Pentassuglia, Perrini, Picaro, Piemontese,
Scalera, Splendido, Stea, Stellato,
Tupputi, Tutolo,
Ventola, Vizzino.

Si è astenuto il consigliere:
Paolicelli.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

| | |
|----------------------|----|
| Consiglieri presenti | 34 |
| Consiglieri votanti | 33 |
| Hanno votato «sì» | 33 |
| Consiglieri astenuti | 1 |

La proposta di legge è approvata.

**Disegno di Legge n. 141 del 11/09/2023
“Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale del 16 Aprile 2015, modificata dalla L.R. 9 Aprile 2018, n. 12 e L.R. 24 ottobre 2022, n.22 ‘Codice del Commercio’” - 894/A**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno, al punto n. 10), reca: «Disegno di Legge n. 141 del 11/09/2023 “Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale del 16 Aprile 2015, modificata dalla L.R. 9 Aprile 2018, n. 12 e L.R. 24 ottobre 2022, n.22 ‘Codice del Commercio’” - 894/A».

Ha facoltà di parlare il relatore.

PAOLICELLI, *relatore*. La diamo per letta, Presidente. Grazie.

(La relazione che segue viene data per letta).

PAOLICELLI, *relatore*. Signora Presidente, colleghe consigliere e colleghi consiglieri, il presente progetto di legge si inserisce nell'alveo degli interventi di semplificazione amministrativa delle procedure autorizzative della legge regionale 16 aprile 2015, n. 24 (Codice del commercio), prevedendo lo snellimento dell'iter istruttorio connesso alla procedura di messa in esercizio degli impianti di distribuzione dei carburanti.

Le attività di collaudo, in ottemperanza alle disposizioni della legge regionale vigente, sono infatti espletate da una commissione

collegiale costituita dai referenti incaricati da ciascuno degli Enti coinvolti nel procedimento amministrativo.

Tali attività rischiano tuttavia di allungare i tempi delle procedure. Per questo motivo, attraverso le modifiche apportate dall'articolo 1 del disegno di legge, si propone di acquisire un certificato di collaudo, effettuato da un professionista abilitato, che consenta l'esercizio immediato dell'attività. Tale procedura, espressamente prevista nell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive), è da tempo applicata in altre regioni. Con le modifiche contenute nell'articolo 2 del presente provvedimento, si introduce un'ulteriore semplificazione amministrativa, relativamente al collaudo previsto dall'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 420 (Regolamento recante semplificazione delle procedure di concessione per l'installazione di impianti di lavorazione o di deposito di oli minerali). Pur mantenendo l'obbligo ivi disposto, si prevede la possibilità che la ditta presenti agli uffici regionali un certificato di collaudo effettuato da un professionista abilitato. L'acquisizione di detta certificazione è titolo idoneo all'esercizio immediato dell'attività.

Nell'articolo 3 del disegno di legge si dispone che il certificato di collaudo debba essere presentato al Comune entro il termine di ultimazione dei lavori.

Viene infine prevista all'art. 4 la clausola di invarianza finanziaria secondo la quale non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Nella seduta del 12 ottobre 2023, la IV Commissione, dopo ampia discussione, ha espresso parere favorevole al disegno di legge, così come emendato, all'unanimità dei voti dei Commissari presenti.

Si sottopone il provvedimento alla valutazione del Consiglio regionale.

Esame articolato

PRESIDENTE. Non essendovi consiglieri iscritti a parlare, passiamo all'esame dell'articolato.

Do lettura dell'articolo 1:

art. 1

Modifiche all'art. 52 della l. r. 24/2015

1. L'articolo 52 della legge regionale 16 aprile 2015, n. 24 (Codice del commercio), è sostituito dal seguente:

“Art. 52 (Collaudo impianti di distribuzione dei carburanti sulla rete stradale ordinaria, sulle autostrade e sui raccordi autostradali)

1. I nuovi impianti sulla rete stradale ordinaria e quelli modificati soggetti all'autorizzazione di cui all'articolo 46, comma 1, lettere c) e f) non possono essere posti in esercizio prima della effettuazione del collaudo previsto nel comma 2.

2. Il titolare dell'autorizzazione trasmette allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), il certificato di collaudo effettuato da un professionista abilitato. La trasmissione al SUAP del certificato di collaudo consente l'immediato esercizio dell'attività, fatti salvi i controlli degli enti competenti che possono essere effettuati in qualsiasi momento.

3. I nuovi impianti sulla rete autostradale, sui raccordi autostradali e quelli modificati soggetti a concessione di cui all'articolo 46, comma 1, lettere c) e f) non possono essere posti in esercizio prima della effettuazione del collaudo previsto nel comma 4.

4. Il titolare della concessione trasmette agli uffici regionali competenti il certificato di collaudo effettuato da un professionista abilitato.

La trasmissione del certificato di collaudo consente l'immediato esercizio dell'attività.".

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,
Bruno,
Capone, Caroli, Ciliento, Clemente,
De Leonardis, Di Bari, Di Cuia, Di Gregorio,
Gabellone, Galante,
Lacatena, La Notte, Laricchia, Lopalco, Lopane,
Mennea,
Pagliaro, Paolicelli, Pentassuglia, Perrini,
Scalera, Splendido, Stea, Stellato,
Tupputi, Tutolo,
Ventola, Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

| | |
|----------------------|----|
| Consiglieri presenti | 30 |
| Consiglieri votanti | 30 |
| Hanno votato «sì» | 30 |

L'articolo è approvato.

Do lettura degli articoli successivi:

art. 2

Modifiche all'art. 53 della l. r. 24/2015

1. L'articolo 53 della l. r. 24/2015 è sostituito dal seguente:

“Art. 53 (Collaudo impianti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali e gpl)

1. L'installazione e la modifica di impianti di lavorazione o di stoccaggio di oli minerali e gpl, sottoposti a regimi autorizzativi regionali

rivenienti dalla legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia), sono realizzate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 420 (Regolamento recante semplificazione delle procedure di concessione per l'installazione di impianti di lavorazione o di deposito di oli minerali), secondo quanto previsto nel comma 2.

2. Ad ultimazione dei lavori, il titolare dell'autorizzazione trasmette agli uffici regionali competenti il certificato di collaudo effettuato da un professionista abilitato. La trasmissione del certificato di collaudo consente l'immediato esercizio dell'attività.".

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Bruno,
Capone, Caroli, Ciliento, Clemente,
De Leonardis, Delli Noci, Di Bari, Di Cuia,
Di Gregorio,
Gabellone, Galante,
Lacatena, La Notte, Laricchia, Lopalco, Lopane,
Pagliaro, Paolicelli, Pentassuglia, Perrini,
Splendido, Stea, Stellato,
Tupputi, Tutolo,
Ventola, Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

| | |
|----------------------|----|
| Consiglieri presenti | 28 |
| Consiglieri votanti | 28 |
| Hanno votato «sì» | 28 |

L'articolo è approvato.

*art. 3**Modifiche all'art. 54 della l. r. 24/2015*

1. Il comma 3 dell'articolo 54 della l. r. 24/2015 è sostituito dal seguente:

“3. Entro il termine di ultimazione dei lavori deve essere presentato al Comune competente il certificato di collaudo prodotto da un professionista abilitato.”.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,
Barone, Bruno,
Capone, Ciliento, Clemente,
De Leonardis, Delli Noci, Di Bari, Di Cuia,
Di Gregorio,
Galante,
Lacatena, La Notte, Laricchia, Lopalco,
Mennea,
Paolicelli, Pentassuglia,
Perrini,
Splendido, Stea, Stellato,
Tupputi, Tutolo,
Ventola, Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

| | |
|----------------------|----|
| Consiglieri presenti | 27 |
| Consiglieri votanti | 27 |
| Hanno votato «sì» | 27 |

L'articolo è approvato.

*art. 4**Clausola di invarianza finanziaria*

1. Dalle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,
Barone, Bruno,
Capone, Caroli, Ciliento, Clemente,
De Leonardis, Delli Noci, Di Bari, Di Cuia,
Di Gregorio,
Gabellone, Galante,
Lacatena, La Notte, Laricchia, Lopalco, Lopane,
Mennea,
Pagliaro, Paolicelli, Pentassuglia, Perrini,
Picaro, Piemontese,
Splendido, Stea, Stellato,
Tupputi,
Ventola, Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

| | |
|----------------------|----|
| Consiglieri presenti | 32 |
| Consiglieri votanti | 32 |
| Hanno votato «sì» | 32 |

L'articolo è approvato.

Passiamo alla votazione finale.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico del disegno di legge n. 141 nel suo complesso.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,

Barone, Bruno,
 Capone, Caroli, Ciliento, Clemente,
 De Leonardis, Delli Noci, Di Bari, Di Cuia,
 Di Gregorio,
 Gabellone, Galante,
 Lacatena, La Notte, Laricchia, Lopalco, Lopa-
 pane,
 Mennea,
 Pagliaro, Paolicelli, Pentassuglia, Perrini,
 Picaro, Piemontese,
 Splendido, Stea, Stellato,
 Tupputi,
 Ventola,
 Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

| | |
|----------------------|----|
| Consiglieri presenti | 32 |
| Consiglieri votanti | 32 |
| Hanno votato «sì» | 32 |

Il disegno di legge è approvato.

Proposta di Legge - Pietro Luigi Lopalco, Lucia Parchitelli, Maurizio Bruno, Debora Ciliento, Francesco Paolo Campo, Antonio Tutolo, Filippo Caracciolo, Alessandro Antonio Leoci, Stefano Lacatena, Vincenzo Di Gregorio, Mauro Vizzino, Giuseppe Tupputi, Marco Galante, Francesco Paolicelli, Donato Metallo, Renato Perrini - “Programma di eliminazione del carcinoma del collo dell’utero e delle altre patologie HPV-correlate” - 824/A

PRESIDENTE. L’ordine del giorno, al punto n. 11), reca: «Proposta di Legge - Pietro Luigi Lopalco, Lucia Parchitelli, Maurizio Bruno, Debora Ciliento, Francesco Paolo Campo, Antonio Tutolo, Filippo Caracciolo, Alessandro Antonio Leoci, Stefano Lacatena, Vincenzo Di Gregorio, Mauro Vizzino, Giuseppe Tupputi, Marco Galante, Francesco Paolicelli, Donato Metallo, Renato Perrini - “Programma di eliminazione del carcinoma del

collo dell’utero e delle altre patologie HPV-correlate” - 824/A».

Ha facoltà di parlare il relatore.

VIZZINO, *relatore*. Presidente, possiamo darla per letta.

(La relazione che segue viene data per letta).

VIZZINO, *relatore*. Signora Presidente, colleghe/i consigliere/i, il virus del papilloma umano (HPV) è la causa primaria di diverse forme tumorali maligne, prima fra tutte per frequenza ed impatto sanitario il carcinoma del collo dell’utero. La vaccinazione contro HPV è stata introdotta in Italia nel gennaio 2008 e la Regione Puglia ha accolto negli anni ogni aggiornamento al calendario vaccinale, sul presupposto che la vaccinazione contro l’HPV si è dimostrata straordinariamente sicura ed estremamente efficace, anche nella prevenzione delle recidive di carcinoma cervicale.

Ad oggi la copertura vaccinale contro l’HPV è ancora a livelli non ottimali raggiungendo, a livello nazionale, un picco di circa il 70olo solo nella coorte di nascita femminile del 2001. In Puglia le coperture vaccinali non si discostano di molto dalla media nazionale, considerando che l’obiettivo di copertura previsto dal Piano Nazionale di Prevenzione vaccinale (PNPV) sia nel maschio che nella femmina è del $\geq 95\%$ e che, pertanto, raggiungere gli obiettivi di copertura previsti dal PNPV sarebbe un vantaggio sia in termini di guadagno di salute che di allineamento con le politiche sanitarie indicate dall’OMS.

La finalità della proposta di legge è quella di attuare una strategia efficace per il raggiungimento degli obiettivi di copertura indicati dai Piani Nazionali e stimolati dalle politiche sanitarie internazionali. Con questa legge si intende mettere in campo tutte le azioni necessarie per l’identificazione dei soggetti non vaccinati pur avendone diritto e l’offerta gratuita attraverso sistemi di chiamata attiva. Tale offerta

deve necessariamente accompagnarsi, come previsto dal Piano nazionale di prevenzione vaccinale, da un programma di formazione e aggiornamento degli operatori Sanitari coinvolti oltre che di comunicazione e sensibilizzazione della popolazione target della campagna straordinaria di recupero,

Il proponente ha presentato alcuni emendamenti alla proposta di legge, al fine di chiarire che gli interventi previsti all'articolo 2, comma 2 e all'articolo 3 rientrano nei Livelli essenziali di Assistenza, nonché di richiamare il nuovo Piano nazionale di prevenzione vaccinale 2023-2025, approvato in data 2 agosto 2023.

Nella seduta del 4 dicembre 2023 la III Commissione, esaminata la proposta di legge e gli emendamenti presentati, dopo aver acquisito il parere favorevole del Governo regionale, a seguito di ampia discussione si è espressa positivamente sulla proposta e sugli emendamenti all'unanimità dei voti dei Commissari presenti.

Si rimette il provvedimento alla valutazione del Consiglio regionale.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il consigliere Amati. Ne ha facoltà.

AMATI. Grazie, Presidente.

Ovviamente noi siamo d'accordo con la legge. È una legge che tendenzialmente fa assumere una maggiore attenzione nei confronti della vaccinazione per l'HPV.

C'è una questione, però io la pongo al collega Lopalco e all'assessore Palese. È vero, dobbiamo fare la vaccinazione, però c'è un argomento che è sottointeso a questa proposta di legge, e peraltro, al comma 1 dell'articolo 1, i proponenti lo dicono pure "complementare alle attività di *screening*", che richiama tutta la questione dello *screening* per il tumore al collo dell'utero, alla cervice uterina.

Che dicono i dati a questo proposito? I dati 2023 dicono che nella popolazione bersaglio

(25-64 anni) gli inviti generati sulla base dell'impegno degli inviti al 100 per cento della popolazione target si attestano tra la percentuale, più o meno, in media, dell'86 per cento.

Ciò significa che ci sono tante donne che non vengono invitate. L'ultima delibera della Giunta regionale è di giugno 2022. A questo proposito si dava atto che l'estensione non aveva raggiunto i livelli auspicati perché c'era stato il Covid, però, relativamente all'anno 2021 e all'anno 2020.

Con riferimento all'anno 2023 cosa è successo? Evidentemente c'è un problema, che vale anche per il tumore al colon e per il carcinoma mammario.

Ovviamente, non voglio interferire nella proposta di legge dei colleghi, però chiedo ai colleghi, e, se loro sono d'accordo, io sono pronto a inserirlo come emendamento, che ne dite se inseriamo in questa proposta di legge la norma che abbiamo già approvato per il carcinoma mammario? Essendo un obiettivo di salute, se l'estensione degli inviti non avviene al 100 per cento della popolazione target, si avviano tutte le procedure già previste per il carcinoma mammario, di decadenza dei responsabili.

È già previsto per il carcinoma mammario e anche per il colon, perché non dobbiamo prevederlo anche per il tumore alla cervice uterina? Questa è la domanda.

Questo tenendo conto di una cosa altresì importante, ossia che noi, per quanto lo si dica, non abbiamo ancora a disposizione come test di primo livello il test del DNA, perché è prossimo, probabilmente, ma chissà quando arriverà. L'unico strumento che abbiamo come test di primo livello è quello dello *screening*, che è obbligatorio con riferimento al carcinoma del collo dell'utero.

Rivolgo una domanda: se i colleghi pensano che sia giusto introdurre la medesima disciplina che abbiamo già introdotto per il carcinoma mammario e per il tumore al colon, presenterei l'emendamento. Se, invece, i colleghi vogliono soltanto limitarsi a ribadire, così

come hanno detto, l'importanza della vaccinazione e ad auspicare soltanto campagne di promozione della vaccinazione, ovviamente mi asterrò da qualsiasi ipotesi modificativa.

Penso, però, che noi dobbiamo intervenire sugli *screening*. Non possiamo perdere tante donne, in questo caso, tante persone nel caso del tumore al colon o per il carcinoma mammario semplicemente perché non facciamo gli inviti o non facciamo tutto quello che dovremmo fare. Questa mi sembra una cosa su cui è opportuna una riflessione. Per cui, la norma che obbliga all'estensione al 100 per cento degli inviti, così come è scritto nelle delibere della Giunta regionale, così come è scritto negli atti aziendali delle ASL, così come è scritto nel contratto dei direttori generali, deve avere una conseguenza. Altrimenti, noi faremo quello che è giusto fare, però alla fine non riusciremo a raggiungere gli obiettivi, perché i dati stanno lì a raccontarci tutto, e i numeri sono la migliore fotografia della realtà.

Per cui, chiedo ai colleghi, se ritengono, di accogliere questo tipo di emendamento all'interno di questa proposta di legge, che è correlato al problema principale. Altrimenti, assumeremo eventualmente una iniziativa autonoma. Questo lo dico perché noi, ovviamente, non abbiamo intenzione, soprattutto quando le leggi sono di iniziativa dei colleghi consiglieri, di modificare, all'interno di una dialettica consiliare, l'intendimento originario, che è un intendimento giusto e sostenibile, e che noi sosteneremo.

Grazie.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il consigliere Lopalco. Ne ha facoltà.

LOPALCO. Vorrei intervenire su questa proposta, che sicuramente vede me personalmente, ma immagino anche i colleghi firmatari di questa legge, favorevole in linea di principio.

Quello su cui io mi fermo a riflettere è che l'impianto di questa legge è un impianto molto

pulito, nel senso che parliamo di prevenzione primaria, parliamo di un intervento molto preciso e parliamo soprattutto del fatto che primo fra tutti il Governo centrale, non solo questo Governo, ma anche i precedenti, quindi senza assolutamente fare nessun tipo di strumentalizzazione, non ha recepito un richiamo fortissimo da parte dell'OMS al Piano di eliminazione del cancro del collo dell'utero.

In questo Piano di eliminazione, chiaramente, il caposaldo era rappresentato dalla vaccinazione. Quindi, nel momento in cui mettiamo nero su bianco un impegno regionale a far sì che ci sia una copertura completa, il più possibile completa, perché quando parliamo di vaccinazione il 100 per cento non si raggiunge mai, ma raggiungere il 90 per cento sarebbe grasso che cola, raggiungere altre coperture vaccinali significherebbe andare nella direzione indicata dall'OMS a cui neanche il Governo centrale ha fatto attenzione. Quindi, ci porremmo davvero come Regione capofila. Penso che questo elemento ispiratore della legge sia stato compreso da tutti i colleghi, visto che è stata approvata all'unanimità, con un grande supporto anche della minoranza.

L'impianto è pulito, molto semplice e non comporta impegno di spesa. In qualche maniera, stiamo confermando con questa legge il fatto di garantire il diritto acquisito alla vaccinazione a tutte quelle persone che avrebbero dovuto vaccinarsi e non sono state vaccinate. Quindi, obblighiamo il Dipartimento della salute innanzitutto a mettere nero su bianco un programma di recupero di queste vaccinazioni e le ASL a richiamare tutte quelle persone, maschi e femmine, che non sono state fino ad oggi vaccinate.

Non solo, ma un elemento importante che scaturirebbe da queste coperture più alte è proprio un risparmio in termini di *screening* perché, per esempio, le donne vaccinate sarebbero sottoposte a *screening* con una minore frequenza, secondo le linee guida, rispetto alle donne non vaccinate.

Quindi, anche prendendo atto della

debolezza del nostro programma di *screening*, in qualche modo la vaccinazione, in una maniera molto più semplice, andrebbe a supportare un programma di *screening* che si alleggerirebbe.

Personalmente non sono assolutamente contrario alla proposta del consigliere Amati di imporre in maniera molto netta e per legge questo obbligo all'offerta attiva dello *screening*. Non sono sicurissimo del fatto che la sede giusta per questo articolo sia questa proposta di legge.

Personalmente, però, non mi oppongo alla presentazione dell'emendamento. Forse sarebbe più pulito, dal punto di vista anche legislativo e regolamentare, fare un provvedimento a parte che si focalizzi sullo *screening* e, oltre a quest'obbligo, magari inserire anche qualche altra misura che possa facilitare l'attività di *screening*.

PRESIDENTE. Praticamente, dal suo punto di vista, la legge dovrebbe rimanere così com'è, senza l'emendamento.

Voglio precisare una cosa: nelle altre proposte di legge approvate, quelle a cui faceva riferimento il Presidente Amati, carcinoma e colon, abbiamo inserito e votato questa norma sulla decadenza dei direttori generali. Su richiesta del Governo, poi, abbiamo corretto la norma e abbiamo scritto "nell'ambito della normativa nazionale vigente". Sostanzialmente questo era il testo.

Quindi, il vaglio del Governo l'ha superato quella norma, con questa integrazione e rettifica. Volete considerare questa cosa? La pongo a valutazione, come integrazione.

Ci pensi un attimo, magari, collega Lopalco.

AMATI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMATI. Pensate un po' che ho devoluto l'iniziativa emendativa alla volontà dei

colleghi. Quindi, da questo punto di vista, è intuibile quanto siamo disponibili al ragionamento.

Voglio soltanto farvi presente che è esattamente puntuale, come è ovvio, ciò che ha detto il collega Lopalco. Noi, allo stato, speriamo che si possano introdurre al più presto i test molecolari per la ricerca del DNA virale di HPV, che si fanno, però non vengono riconosciuti all'interno dell'attività ordinaria. Però, questo è tutto quello che accadrà.

Allo stato, pensiamo che ci siano persone che non ricevono l'invito. Punto. Quindi, questa sorveglianza attiva, in qualche modo, viene limitata.

Il testo del mio emendamento è esattamente il testo vigente delle due leggi, cioè la decadenza ai sensi della legge nazionale. Io presenterei esattamente un testo come quello vigente per il carcinoma mammario e per il colon, né più, né meno, e sarebbe un articolo autonomo, del tutto aggiuntivo.

Tenete conto che questa è una valutazione che io rimetto a voi. Mi pare di capire che il collega Lopalco non avrebbe motivi ostativi. Io non so che fare. Ditemi voi. Non abbiamo alcun problema a presentare una iniziativa legislativa autonoma, però è chiaro che prima entra in vigore una disposizione stringente, prima si raggiungono i risultati auspicati, perché l'estensione sul carcinoma mammario e sul colon, grazie alle norme approvate, ha subito un'impennata favorevole.

Ditemi voi. Francamente non saprei cosa fare. Siamo disponibili a tutto. Ci spiacerrebbe, perché perdiamo una finestra legislativa oggi e quindi potremmo tra quindici giorni già mettere tutti all'erta su questo argomento, peraltro ad inizio dell'anno. Però, se i colleghi dovessero ritenere che forse non è questo il luogo, sia pur come argomento complementare, la presenteremo come iniziativa autonoma.

Più di questo, obiettivamente, non sono in grado di dire.

PRESIDENTE. Grazie, Presidente Amati.

Vediamo qual è la proposta condivisa che può venire al Consiglio.

Esame articolato

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo.

Do lettura dell'articolo 1:

*art. 1
Finalità*

1. La Regione Puglia tutela la salute pubblica quale diritto fondamentale dell'individuo e della collettività e riconosce come prioritaria la promozione della salute dei cittadini, individuando la vaccinazione quale strumento indispensabile di prevenzione primaria, complementare alle attività di screening ai fini dell'eliminazione del carcinoma del collo dell'utero e delle altre patologie HPV-correlate.

2. In ottemperanza a quanto previsto dai programmi dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) di salute globale e per la piena realizzazione del Piano nazionale della prevenzione vaccinale 2023-2025 e del nuovo Calendario nazionale vaccinale approvati con l'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 2 agosto 2023, la Regione si impegna a mettere in campo su tutto il territorio regionale ogni azione utile a raggiungere gli obiettivi di copertura vaccinale contro il Papillomavirus in tutti i gruppi di popolazione che abbiano acquisito il diritto alla vaccinazione, nell'interesse prioritario della salute collettiva.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

*Hanno votato «sì» i consiglieri:
Amati,*

Bruno,
Campo, Capone, Caroli, Ciliento, Clemente,
Dell'Erba, Delli Noci, Di Bari, Di Gregorio, Gabellone, Galante,
Lacatena, La Notte, Lopalco, Lopane, Mennea,
Paolicelli, Pentassuglia, Perrini, Picaro, Piemontese,
Scalera, Splendido,
Tupputi, Tutolo,
Ventola.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

| | |
|----------------------|----|
| Consiglieri presenti | 28 |
| Consiglieri votanti | 28 |
| Hanno votato «sì» | 28 |

L'articolo è approvato.

Do lettura degli articoli successivi:

*art. 2
Oggetto*

1. La Regione, per le finalità di cui all'articolo 1, garantisce e promuove l'offerta attiva e gratuita della vaccinazione anti-HPV, sviluppando un programma di chiamata individuale, a tutti i soggetti che ne hanno acquisito il diritto.

2. La Regione sviluppa percorsi integrati e coordinati di prevenzione e presa in carico della malattia nel suo complesso, che vadano dalla prevenzione primaria (vaccinazione, promozione di comportamenti volti a ridurre il rischio di contrarre l'infezione da HPV nella popolazione sia femminile che maschile) alla prevenzione secondaria (screening e diagnosi precoce), fino alla riduzione delle perdite al follow up e al miglioramento della qualità della vita delle pazienti colpite dalla neoplasia. Tale intervento è garantito nel rispetto delle prestazioni sanitarie ricomprese nei Livelli essenziali di assistenza (LEA).

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,
Barone, Bruno,
Campo, Capone, Caroli, Ciliento, Clemente,
Dell'Erba, Delli Noci, Di Bari, Di Cuia, Di Gregorio,
Gabellone, Galante,
Lacatena, La Notte, Lopalco, Lopane,
Pagliaro, Paolicelli, Pentassuglia, Perrini,
Picaro, Piemontese,
Scalera, Splendido,
Tupputi,
Ventola.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

| | |
|----------------------|----|
| Consiglieri presenti | 29 |
| Consiglieri votanti | 29 |
| Hanno votato «sì» | 29 |

L'articolo è approvato.

art. 3

Informazione e comunicazione

1. La Regione promuove interventi di informazione e sensibilizzazione, in modo particolare all'interno delle scuole secondarie di primo e secondo grado, dei punti di ritrovo per i giovani e giovanissimi, delle strutture sanitarie pubbliche e private, specialmente negli sportelli di informazione al pubblico e nei reparti di pediatria, con particolare riferimento ai consultori femminili. Tali interventi verranno attuati con risorse interne ovvero all'interno del Piano regionale di comunicazione della prevenzione (PRCP).

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,
Barone, Bruno,
Campo, Capone, Caroli, Cera, Ciliento, Clemente,
Dell'Erba, Delli Noci, Di Bari, Di Cuia, Di Gregorio,
Gabellone, Galante,
Lacatena, La Notte, Lopalco,
Paolicelli, Perrini, Picaro, Piemontese,
Scalera, Splendido, Stea,
Tupputi, Tutolo,
Ventola.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

| | |
|----------------------|----|
| Consiglieri presenti | 29 |
| Consiglieri votanti | 29 |
| Hanno votato «sì» | 29 |

L'articolo è approvato.

art. 4

Clausola valutativa

1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti in merito al raggiungimento degli obiettivi previsti.

2. A decorrere dal giorno di entrata in vigore della presente legge, entro il 28 febbraio di ogni anno, la Giunta regionale trasmette alla Commissione regionale competente una relazione contenente:

- risultati emersi in termini di copertura vaccinale nell'anno solare precedente;
- segnalazione di eventuali criticità emerse nell'applicazione della presente legge;

c) informazioni in merito all'attività di sensibilizzazione rivolte ai genitori, ai soggetti interessati e al personale sanitario.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,
Barone, Bruno,
Campo, Capone, Caroli, Cera, Ciliento,
Dell'Erba, Delli Noci, Di Bari, Di Cuia, Di Gregorio,
Gabellone, Galante,
Lacatena, La Notte, Lopalco, Lopane,
Pagliaro, Paolicelli, Pentassuglia, Perrini,
Picaro, Piemontese,
Scalera, Splendido,
Tupputi, Tutolo,
Ventola.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

| | |
|----------------------|----|
| Consiglieri presenti | 30 |
| Consiglieri votanti | 30 |
| Hanno votato «sì» | 30 |

L'articolo è approvato.

art. 5

Clausola di neutralità finanziaria

1. La presente proposta di legge non comporta variazione in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,
Barone, Bruno,
Campo, Capone, Caroli, Cera, Ciliento,
Clemente,
Dell'Erba, Delli Noci, Di Bari, Di Cuia, Di Gregorio,
Gabellone, Galante,
Lacatena, La Notte, Lopalco, Lopane,
Pagliaro, Paolicelli, Pentassuglia, Perrini,
Picaro, Piemontese,
Splendido, Stea,
Tupputi, Tutolo,
Ventola.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

| | |
|----------------------|----|
| Consiglieri presenti | 31 |
| Consiglieri votanti | 31 |
| Hanno votato «sì» | 31 |

L'articolo è approvato.

È stato presentato un emendamento aggiuntivo, a firma del consigliere Amati, del quale do lettura: «Obiettivi di screening e conseguenze per il mancato raggiungimento. 1. Il mancato raggiungimento dell'obiettivo di salute assistenziale e di estensione totale degli inviti alla popolazione target per lo screening del carcinoma della cervice uterina e di programmazione a data fissa per l'esecuzione dei test successivi al primo comporta la decadenza, per dettato di legge, del direttore generale dell'Azienda sanitaria territorialmente competente, ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 7-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421). 2. L'accertamento sul raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1 è effettuato dal direttore amministrativo dell'Azienda sanitaria territorialmente competente entro e non

oltre trenta giorni dal termine dell'anno solare di riferimento. Il mancato accertamento nel termine fissato determina la competenza del direttore generale a provvedere senza indugio e ad avviare il procedimento di decadenza del direttore amministrativo dell'Azienda sanitaria territorialmente competente».

Ha facoltà di parlare l'assessore Palese.

PALESE, *assessore alla sanità, al benessere animale, ai controlli interni, ai controlli connessi alla gestione emergenza Covid-19.* Grazie, Presidente.

Si ripropone sempre lo stesso argomento. Questo è un emendamento che fa riferimento a una norma di una legge nazionale e la specifica con una legge regionale. Si potrebbe anche fare un provvedimento in tal senso, ma è quello che dovrebbe accadere normalmente.

Difatti, spesso il consigliere Amati insiste su questa situazione in quanto non accade quello che dovrebbe accadere, né a livello periferico delle ASL, né a livello di dipartimenti. Nonostante vi siano i contratti dei direttori generali, le disposizioni delle delibere di Giunta regionale e quant'altro, nel momento in cui si va alla verifica e quando si va alla verifica non ci sono conseguenze e sanzioni.

C'è chi dovrebbe procedere all'assunzione degli accertamenti e degli atti, mentre la parte politica adotta le delibere, la parte politica è in riferimento all'adozione delle leggi. A breve sul problema della spesa farmaceutica avremo i dati e ci saranno gli atti consequenziali. L'anno scorso fu fatta una legge per avviare. Adesso, però, non torniamo sempre sullo stesso argomento e sugli stessi problemi.

Questo emendamento, dunque, sarebbe ipoteticamente ultroneo, in quanto esiste già una norma nazionale, però a volte le norme vengono fatte anche con legge regionale proprio per sopperire alla inattività.

Quindi, io penso che vada approvato, punto e basta.

PRESIDENTE. Grazie.

Con il parere favorevole del Governo e del primo firmatario della proposta di legge, procediamo alla votazione.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,
Barone, Bruno,
Campo, Capone, Ciliento, Clemente,
Delli Noci, Di Bari, Di Gregorio,
Galante,
Lacatena, La Notte, Lopalco, Lopane,
Mennea,
Paolicelli, Pentassuglia, Piemontese,
Stea,
Tupputi, Tutolo,
Vizzino.

Si sono astenuti i consiglieri:

Caroli, Cera,
De Leonardis, Dell'Erba,
Gabellone,
Perrini, Picaro,
Scalera,
Ventola.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

| | |
|----------------------|----|
| Consiglieri presenti | 32 |
| Consiglieri votanti | 23 |
| Hanno votato «sì» | 23 |
| Consiglieri astenuti | 9 |

L'emendamento è approvato.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico della proposta di legge n. 824 nel suo complesso, nel testo emendata.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i

consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,
Barone, Bruno,
Campo, Capone, Caroli, Cera, Ciliento,
Clemente,
De Leonardis, Dell’Erba, Delli Noci, Di
Bari, Di Gregorio,
Gabellone, Galante,
Lacatena, La Notte, Lopalco, Lopane,
Mennea,
Pagliaro, Paolicelli, Pentassuglia, Perrini,
Picaro, Piemontese,
Romito,
Scalera, Splendido, Stea,
Tupputi, Tutolo,
Ventola,
Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

| | |
|----------------------|----|
| Consiglieri presenti | 35 |
| Consiglieri votanti | 35 |
| Hanno votato «sì» | 35 |

La proposta di legge è approvata.

Proposta di Legge - Francesco La Notte, Francesco Paolicelli, Ruggiero Mennea - “Modifiche alla Legge regionale 30 aprile 2018, n. 16 - Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e agroalimentari a chilometro zero in materia di vendita dei prodotti agricoli” - 915/A

PRESIDENTE. L’ordine del giorno, al punto n. 12), reca: «Proposta di Legge - Francesco La Notte, Francesco Paolicelli, Ruggiero Mennea - “Modifiche alla Legge regionale 30 aprile 2018, n. 16 - Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e

agroalimentari a chilometro zero in materia di vendita dei prodotti agricoli” - 915/A».

Ha facoltà di parlare il relatore.

PAOLICELLI, *relatore*. La diamo per letta, Presidente. Grazie.

(La relazione che segue viene data per letta)

PAOLICELLI, *relatore*. Signora Presidente, colleghe consigliere e colleghi consiglieri, il presente provvedimento si propone di sostituire l’articolo 18 della legge regionale 30 aprile 2018, n. 16 (Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e agroalimentari a chilometro zero e in materia di vendita diretta dei prodotti agricoli), in ragione anche della mancata attuazione della stessa.

Il nuovo articolo, al comma 1, istituisce infatti una commissione tecnico-scientifica avente il compito di ridefinire l’attuale assetto normativo. Si evidenzia infatti che, nei cinque anni intercorsi dalla data di approvazione della legge, è emersa la necessità di integrare il concetto di filiera agroalimentare con principi quali transizione verde e digitale, inclusione sociale, economia circolare, trasparenza, migliore informazione e comunicazione con i consumatori.

Si fa qui riferimento, in particolare, alla Politica agricola comune (PAC) 2023-2027 che, in linea con il Green Deal, attraverso la strategia Farm to Fork, rafforzata dall’architettura verde degli eco-schemi, mira all’aumento della competitività, all’applicazione di azioni per contrastare i cambiamenti climatici e a tutela dell’ambiente, allo sviluppo di aree rurali dinamiche, alla protezione della qualità dell’alimentazione e della salute e, infine, alla promozione delle conoscenze e dell’innovazione.

Rileva inoltre il fatto che la transizione verso pratiche più sostenibili in linea con il principio di economia circolare è applicata dalla nuova programmazione 2021-2027 attraverso il “Piano Strategico Nazionale” (PSN), il

quale si pone l'obiettivo di stimolare la crescita e l'occupazione nelle aree rurali.

Tramite l'Agricultural Knowledge and Innovation System (AKIS), il PSN si propone inoltre, quale obiettivo trasversale, di sviluppare conoscenza e di promuovere l'innovazione in agricoltura. A completamento, sempre su scala nazionale, vanno anche assunte le finalità della Missione 2 "Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica" del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Al comma 2 del nuovo articolo, si demandano a una delibera di Giunta regionale la composizione e le modalità di funzionamento della commissione.

Al comma 3, infine, si individua la presidenza della commissione e si precisa il profilo dei componenti.

Dalle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Nella seduta del 7 dicembre 2023 il provvedimento, così come emendato, è stato approvato dalla IV Commissione consiliare all'unanimità.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il consigliere La Notte. Ne ha facoltà.

LA NOTTE. Signor Presidente, colleghi consiglieri, signori assessori, questa proposta di legge nasce dalla consapevolezza di colmare e implementare una legge già approvata, dal momento che l'articolo 18 della legge 30 aprile 2018, n. 16 non è stato attuato, quindi occorre superarla dal punto di vista normativo a seguito dell'introduzione di riforme importanti, come la nuova PAC e il nuovo PSN (Piano strategico nazionale).

L'obiettivo di questa proposta di legge è di creare, a costo zero, senza oneri a carico del bilancio, una commissione tecnico-scientifica al fine di studiare la possibilità di connettere la vecchia normativa alla nuova, in maniera tale da implementare in termini di filiera e utilizzo di nuove tecniche a minor impatto ambientale

e aiutare nel percorso di commercializzazione dei prodotti agricoli.

Grazie.

Esame articolato

PRESIDENTE. Non essendovi consiglieri iscritti a parlare, passiamo all'esame dell'articolato.

Do lettura dell'articolo 1:

art. 1 Modifiche all'art. 18 della l. r. 16/2018

1. L'articolo 18 della legge regionale 30 aprile 2018, n. 16 (Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e agroalimentari a chilometro zero e in materia di vendita diretta dei prodotti agricoli), è sostituito dal seguente:

“Art. 18 (Istituzione della commissione tecnico-scientifica per l'adeguamento e attuazione della normativa in materia di valorizzazione e promozione dei prodotti agricoli e agroalimentari a chilometro zero e in materia di vendita diretta dei prodotti agricoli). 1. Al fine di adeguare la presente legge alle sopravvenute esigenze determinate dall'attuale quadro programmatico con specifico riferimento alla Politica Agricola Comune (PAC) 2023-2027, al Next Generation EU, al Green Deal, alla strategia Farm to Fork, al Piano Strategico Nazionale (PSN), al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), agli eco-schemi e alle transizioni climatiche, ambientali e digitali, è istituita apposita commissione tecnico-scientifica. 2. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro e non oltre 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono individuate la composizione e le modalità di funzionamento della commissione. 3. La commissione è presieduta dall'Assessore regionale all'agricoltura o da un suo delegato con comprovata esperienza nel settore della ricerca in materia ed è composta da personalità con riconosciute competenze in materia di

ricerca nell'ambito della elaborazione e gestione di progetti finanziati dall'Unione europea.".

Il parere del Governo è favorevole.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,
Barone,
Campo, Capone, Caroli, Cera, Ciliento, Clemente,
De Leonardis, Dell'Erba, Di Bari, Di Cuia, Di Gregorio,
Gabellone, Galante,
Lacatena, La Notte, Lopalco, Lopane, Mennea,
Pagliaro, Paolicelli, Pentassuglia, Perrini, Picaro, Piemontese,
Romito,
Scalera, Splendido, Stea,
Tupputi, Tutolo,
Ventola, Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

| | |
|----------------------|----|
| Consiglieri presenti | 34 |
| Consiglieri votanti | 34 |
| Hanno votato «sì» | 34 |

L'articolo è approvato.

Do lettura dell'articolo 2:

art. 2

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dalle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,
Barone,
Campo, Capone, Caroli, Cera, Ciliento, Clemente,
De Leonardis, Dell'Erba, Di Bari, Di Gregorio,
Gabellone, Galante,
Lacatena, La Notte, Lopalco, Lopane, Mennea,
Pagliaro, Paolicelli, Pentassuglia, Perrini, Picaro, Piemontese,
Romito,
Scalera, Splendido,
Tupputi, Tutolo,
Ventola, Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

| | |
|----------------------|----|
| Consiglieri presenti | 32 |
| Consiglieri votanti | 32 |
| Hanno votato «sì» | 32 |

L'articolo è approvato.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico della proposta di legge n. 915 nel suo complesso.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,
Barone,

Campo, Capone, Caroli, Ciliento, Clemente,
De Leonardis, Dell'Erba, Di Bari, Di Gregorio,
Gabellone, Galante,
Lacatena, La Notte, Lopalco, Lopane,
Mennea,
Pagliaro, Paolicelli, Pentassuglia, Perrini,
Picaro,
Scalera, Splendido,
Tupputi, Tutolo,
Ventola, Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

| | |
|----------------------|----|
| Consiglieri presenti | 29 |
| Consiglieri votanti | 29 |
| Hanno votato «sì» | 29 |

La proposta di legge è approvata.

Colleghi, sono le 16 e avevamo detto che a quest'ora avremmo chiuso i lavori. Tuttavia, poiché ci sono altre due proposte di legge iscritte all'ordine del giorno, se lo ritenete, propongo di continuare. Grazie.

Proposta di Legge - Giuseppe Tupputi - "Istituzione della Fondazione della disfida di Barletta" - 734/A

PRESIDENTE. L'ordine del giorno, al punto n. 13), reca: «Proposta di Legge - Giuseppe Tupputi - "Istituzione della Fondazione della disfida di Barletta" - 734/A».

Ha facoltà di parlare il relatore.

LA NOTTE, *relatore*. Grazie, Presidente. La diamo per letta.

(La relazione che segue viene data per letta)

LA NOTTE, *relatore*. Signora Presidente, colleghe e colleghi consiglieri, la proposta di legge è finalizzata a costituire una Fondazione

di partecipazione con l'obiettivo di promuovere e valorizzare il patrimonio culturale connesso alle tradizioni e alle cerimonie della rievocazione storica della Disfida di Barletta.

La Fondazione, il cui funzionamento è indicato nell'articolato, prevede un'ampia partecipazione alla stessa di soggetti sia pubblici sia privati e della Regione Puglia quale socio fondatore-promotore, la quale concorre alla costituzione del fondo di dotazione con una somma di 50 mila euro a partire dall'anno 2024. La conduzione del fondo di gestione, inoltre, prevede lo stanziamento, per l'anno 2024, di ulteriori 50 mila euro e relativamente all'annualità 2025 per euro 100 mila.

In data 12 aprile 2023 la VI Commissione ha audito gli *stakeholders* con riferimento alla proposta di legge e il proponente, facendo proprie le osservazioni rilevate nell'audizione e nell'ATN, ha presentato le opportune modifiche.

Nella seduta del 6 dicembre 2023, dopo ampia discussione, la VI Commissione ha approvato la proposta e gli emendamenti all'unanimità dei presenti.

Si rimette, pertanto, la proposta di legge al vaglio del Consiglio regionale.

PRESIDENTE. Non sono stati presentati emendamenti a questa proposta di legge.

VENTOLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VENTOLA. Signor Presidente, solo per dichiarare che apponiamo anche la nostra firma su questa proposta di legge. Grazie.

PRESIDENTE. Va benissimo. La "vostra" è un *plurale maiestatis*? Va bene. Si rechi dalla dottoressa Delgiudice per apporre la sua firma. Grazie.

Anch'io avrei piacere di firmarla, Presidente Tupputi.

Esame articolato

PRESIDENTE. Non essendovi consiglieri iscritti a parlare, passiamo all'esame dell'articolo.

Do lettura dell'articolo 1:

*art. 1**Oggetto*

1. La Regione promuove la costituzione di una fondazione di partecipazione denominata "Fondazione della Disfida di Barletta".

2. La Fondazione ha personalità giuridica di diritto privato ed è disciplinata, per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, dall'art. 22 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore), dalle norme del codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo.

3. Alla Fondazione possono partecipare, oltre alla Regione Puglia, le amministrazioni provinciali e comunali, gli altri enti locali, altri soggetti pubblici e privati. Sono soci fondatori-promotori gli enti che convengono per la stipula dell'atto costitutivo; sono soci partecipanti gli enti che partecipano alla Fondazione aderendo in un momento successivo a quello costitutivo.

4. La Fondazione collabora prioritariamente, oltre che con l'amministrazione regionale, con il Comune di Barletta, la Provincia e i Comuni della BAT, gli enti, le fondazioni e le organizzazioni culturali aventi sede nel territorio regionale per la realizzazione dei propri scopi.

5. Le finalità della Fondazione si esplicano prevalentemente nell'ambito del territorio regionale pugliese, ferma restando la possibilità di addivenire ad accordi di collaborazione e di partenariato con altri enti e istituzioni operanti in altri territori regionali o a livello nazionale e internazionale, per promuovere iniziative ed eventi di rilievo sovraregionale.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,
Barone,
Campo, Capone, Caroli, Ciliento, Clemente,
Di Bari, Di Gregorio,
Galante,
Lacatena, La Notte, Lopane,
Mennea,
Paolicelli, Pentassuglia, Perrini, Picaro, Piemontese,
Romito,
Scalera, Splendido,
Tupputi, Tutolo,
Ventola, Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

| | |
|----------------------|----|
| Consiglieri presenti | 26 |
| Consiglieri votanti | 26 |
| Hanno votato «sì» | 26 |

L'articolo è approvato.

Do lettura degli articoli successivi:

*art. 2**Partecipazione della Regione Puglia alla Fondazione*

1. La partecipazione della Regione Puglia, in qualità di socio fondatore-promotore alla Fondazione, è subordinata all'approvazione dello Statuto e alla stipulazione dell'atto costitutivo entro l'anno 2024.

2. La Giunta regionale adotta tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la costituzione della Fondazione di cui al comma 1 ed esercita i diritti della Regione Puglia inerenti alla qualità di socio fondatore.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,
Barone,
Campo, Capone, Caroli, Cera, Ciliento,
Clemente,
Di Bari, Di Gregorio,
Gabellone, Galante,
Lacatena, La Notte, Lopalco, Lopane,
Mennea,
Pagliaro, Paolicelli, Pentassuglia, Perrini,
Picaro, Piemontese,
Romito,
Scalera, Splendido,
Tupputi, Tutolo,
Ventola,
Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

| | |
|----------------------|----|
| Consiglieri presenti | 30 |
| Consiglieri votanti | 30 |
| Hanno votato «sì» | 30 |

L'articolo è approvato.

art. 3

*Scopi della Fondazione
della Disfida di Barletta*

1. La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili. Essa opera nel rispetto dei principi di cui al d.lgs. 117/2017 e consegue i requisiti per il riconoscimento come ente del Terzo Settore.

2. La Fondazione ha la finalità di realizzare, sostenere, potenziare, sviluppare, promuovere e valorizzare:

a) la rievocazione della Disfida di Barletta,

attraverso la promozione della cultura, delle tradizioni e delle cerimonie legate alla stessa;

b) la formazione del personale artistico e tecnico e l'educazione culturale della collettività;

c) la ricerca culturale scientifica del patrimonio librario e documentale inerente alla Disfida di Barletta;

d) il recupero, il restauro e il mantenimento dei beni di interesse culturale, storico-artistico ed ambientale, ivi compresa la valorizzazione del patrimonio delle tradizioni popolari e delle storiche marionette;

e) l'esecuzione e la gestione di eventi e manifestazioni in Italia e all'estero ad essa affidati o da essa promossi.

3. La Fondazione ai fini del riconoscimento della Disfida di Barletta quale patrimonio identitario della Puglia, ai fini di quanto previsto dalla legge regionale 25 giugno 2013, n. 17 (Disposizioni in materia di beni culturali), richiede l'iscrizione all'inventario del patrimonio culturale immateriale pugliese.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,
Barone,
Campo, Capone, Caroli, Cera, Ciliento,
Clemente,
Di Bari, Di Gregorio,
Gabellone, Galante,
Lacatena, La Notte, Lopalco, Lopane,
Mennea,
Pagliaro, Paolicelli, Pentassuglia, Perrini,
Picaro, Piemontese,
Romito,
Scalera, Splendido,
Tupputi, Tutolo,

Ventola, Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

| | |
|----------------------|----|
| Consiglieri presenti | 30 |
| Consiglieri votanti | 30 |
| Hanno votato «sì» | 30 |

L'articolo è approvato.

art. 4

Statuto della Fondazione

1. Lo Statuto deve individuare la sede della Fondazione e disciplina le modalità per l'individuazione dei soci partecipanti e i soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, che abbiano comunicato alla Regione, con apposito atto, la volontà di partecipazione alla Fondazione.

2. Lo Statuto determina:

a) lo scopo della Fondazione in ossequio con quanto previsto dall'art. 3;

b) la composizione e le competenze dei suoi organi;

c) i soggetti pubblici o privati che concorrono alla Fondazione e i criteri in base ai quali è ammessa la loro partecipazione;

d) la composizione del patrimonio di dotazione della Fondazione e del patrimonio di gestione;

e) i diritti spettanti ai soci fondatori-promotori ed ai soci partecipanti;

f) le procedure di modifica dello Statuto, la destinazione totale degli avanzi di gestione a scopi istituzionali, con il divieto di distribuzione di utili o altre utilità patrimoniali durante la vita della Fondazione;

g) i criteri di devoluzione del patrimonio ad enti che svolgono attività similari e a fini di pubblica utilità in sede di liquidazione.

3. Lo Statuto deve prevedere, inoltre:

a) le modalità di partecipazione dei fondatori privati il cui apporto complessivo al patrimonio di dotazione della Fondazione non può superare la misura del cinquanta per cento del patrimonio stesso;

b) le nomine del Presidente della Fondazione e del Presidente del Collegio dei Revisori riservata alla Regione Puglia.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,
Barone,
Campo, Capone, Caroli, Cera, Ciliento, Clemente,
Di Bari, Di Gregorio,
Gabellone, Galante,
Lacatena, La Notte, Lopalco, Lopane,
Mennea,
Pagliaro, Paolicelli, Pentassuglia, Perrini,
Picaro, Piemontese,
Romito,
Scalera, Splendido,
Tupputi, Tutolo,
Ventola, Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

| | |
|----------------------|----|
| Consiglieri presenti | 30 |
| Consiglieri votanti | 30 |
| Hanno votato «sì» | 30 |

L'articolo è approvato.

art. 5

Organi

1. Sono organi della Fondazione:

a) l'Assemblea dei soci fondatori;

b) il Presidente;

c) il Consiglio di Amministrazione;

d) il Collegio dei Revisori.

2. Lo statuto disciplina, altresì, la nomina e le competenze del Direttore artistico.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,
Barone,
Campo, Capone, Caroli, Cera, Ciliento,
Di Bari, Di Gregorio,
Gabellone, Galante,
Lacatena, La Notte, Leo, Lopalco, Lopane,
Mennea,
Pagliaro, Paolicelli, Pentassuglia, Perrini,
Picaro,
Romito,
Scalera, Splendido,
Tupputi, Tutolo,
Ventola, Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

| | |
|----------------------|----|
| Consiglieri presenti | 29 |
| Consiglieri votanti | 29 |
| Hanno votato «sì» | 29 |

L'articolo è approvato.

art. 6

Patrimonio della Fondazione

1. Il patrimonio della Fondazione sarà costituito dal fondo di dotazione e dal fondo di gestione.

2. Il fondo di dotazione è costituito

a) dagli apporti in denaro o in beni materiali e/o immateriali da chiunque conferiti con espresso vincolo di destinazione;

b) da ogni altro bene, mobile o immobile conferito con espresso vincolo di destinazione.

3. Il fondo di gestione è costituito

a) dagli apporti in denaro o in beni materiali da chiunque conferiti;

b) dai contributi, pubblici e privati, erogati a qualsiasi titolo;

c) dai proventi derivanti dalle attività della Fondazione.

4. La Regione Puglia concorre alla costituzione del fondo o patrimonio di dotazione della Fondazione di partecipazione "Disfida di Barletta" con una somma di euro 50 mila.

5. La Regione Puglia concorre al fondo di gestione per l'anno 2024 con un importo pari a euro 50 mila, e per l'anno 2025 con un importo di euro 100 mila, mentre per gli anni successivi con un importo assegnato al rispettivo capitolo di bilancio in sede di approvazione del bilancio annuale e pluriennale.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,
Barone,
Campo, Capone, Caroli, Ciliento, Clemente,
Di Bari, Di Gregorio,
Gabellone, Galante,
Lacatena, La Notte, Leo, Lopalco, Lopane,
Mennea,
Paolicelli, Pentassuglia, Perrini, Picaro, Piemontese,
Romito,
Scalera, Splendido,
Tupputi, Tutolo,
Ventola,
Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

| | |
|----------------------|----|
| Consiglieri presenti | 29 |
| Consiglieri votanti | 29 |

Hanno votato «sì» 29

L'articolo è approvato.

art. 7

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, quantificati in euro 100 mila in termini di competenza per ciascuno degli esercizi 2024 e 2025 si provvede:

a) relativamente all'esercizio 2024 per euro 50 mila sugli stanziamenti del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2023 e pluriennale 2023-2025, annualità 2024, della missione 5, programma 2, titolo 1 e per euro 50 mila sulla missione 5, programma 2, titolo 3, bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2023 e pluriennale 2023-2025, annualità 2024, previa riduzione di euro 50 mila dalla missione 5 programma 2 titolo 1;

b) relativamente all'esercizio 2025, in termini di competenza, per euro 100 mila sugli stanziamenti del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2023 e pluriennale 2023-2025, annualità 2025, della missione 5, programma 2, titolo 1.

2. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti stabiliti con le leggi annuali e pluriennali di bilancio.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,
Barone,
Campo, Capone, Ciliento, Clemente,
De Blasi, Delli Noci, Di Bari, Di Gregorio,
Gabellone, Galante,
Lacatena, La Notte, Leo, Lopalco, Lopane,

Mennea,
Pagliaro, Paolicelli, Pentassuglia, Picaro,
Piemontese,
Romito,
Scalera, Splendido,
Tupputi, Tutolo,
Ventola, Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

| | |
|----------------------|----|
| Consiglieri presenti | 30 |
| Consiglieri votanti | 30 |
| Hanno votato «sì» | 30 |

L'articolo è approvato.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico della proposta di legge n. 734 nel suo complesso.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,
Campo, Capone, Caroli, Cera, Ciliento,
Clemente,
De Blasi, Delli Noci, Di Bari, Di Gregorio,
Gabellone, Galante,
Lacatena, La Notte, Leo, Lopane,
Mennea,
Pagliaro, Paolicelli, Pentassuglia, Perrini,
Picaro, Piemontese,
Romito,
Scalera, Splendido,
Tupputi, Tutolo,
Ventola.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

| | |
|----------------------|----|
| Consiglieri presenti | 30 |
| Consiglieri votanti | 30 |

Hanno votato «sì» 30

La proposta di legge è approvata.

È stata avanzata richiesta d'urgenza.
Pongo ai voti la procedura d'urgenza.
È approvata.

Proposta di Legge - Francesco Paolicelli, Filippo Caracciolo, Saverio Tammacco, Giuseppe Tupputi, Francesco La Notte, Marco Galante, Antonio Tutolo, Ruggiero Mennea, Antonio Paolo Scalera, Renato Perrini - "Modifiche alla legge regionale 13 dicembre 2013, n. 42 (Disciplina dell'agriturismo)" - 789/A

PRESIDENTE. L'ordine del giorno, al punto n. 14), reca: «Proposta di Legge - Francesco Paolicelli, Filippo Caracciolo, Saverio Tammacco, Giuseppe Tupputi, Francesco La Notte, Marco Galante, Antonio Tutolo, Ruggiero Mennea, Antonio Paolo Scalera, Renato Perrini - "Modifiche alla legge regionale 13 dicembre 2013, n. 42 (Disciplina dell'agriturismo)" - 789/A».

Colleghi, la proposta di legge in oggetto ha ventidue articoli ed è un dispositivo piuttosto importante e anche piuttosto incisivo, a cui peraltro sono stati presentati alcuni emendamenti.

PAOLICELLI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAOLICELLI, *relatore*. Signor Presidente, ne abbiamo già ampiamente discusso in Commissione e l'abbiamo condivisa anche con l'opposizione. Anzi, alcuni emendamenti sono stati presentati insieme ai colleghi di opposizione. L'abbiamo condivisa con la struttura e l'ATN, molto corposa, è positiva. Quindi, essendo totalmente allineati, ritengo che possiamo andare tranquillamente all'approvazione.

L'emendamento che a breve presenterà in Aula il collega Perrini è assolutamente condivisibile.

Possiamo andare avanti, Presidente.
Grazie.

PRESIDENTE. Benissimo. Vi ringrazio.

Vi comunico che anche l'assessore Pentasuglia ha presentato un emendamento, che credo sia aggiuntivo. Comunque, quando arriveremo lo tratteremo.

Procediamo, quindi, con l'esame della proposta di legge in oggetto.

Ha facoltà di parlare il relatore.

PAOLICELLI, *relatore*. Presidente, la diamo per letta. È l'ultima, quindi continuiamo in questo modo. Grazie.

(La relazione che segue viene data per letta)

PAOLICELLI, *relatore*. Signora Presidente, colleghe consigliere e colleghi consiglieri, il settore agrituristico, ormai largamente diffuso nella regione Puglia, ha assunto, negli ultimi anni, una posizione di rilievo nell'offerta turistica regionale. In alcune zone si è radicata una vera e propria cultura dell'ospitalità rurale, determinando, così, una nuova filosofia dell'agriturismo.

L'esercizio dell'attività agricola è ora finalizzato anche alla conservazione e alla tutela dell'ambiente, al recupero del patrimonio edilizio rurale, naturale e culturale. È innegabile, pertanto, che sia in atto un processo di riconversione delle aziende agricole mirato ad una agricoltura di qualità, anziché di quantità, con l'obiettivo di collocare le produzioni direttamente al consumatore finale.

Uno degli aspetti più caratterizzanti di questo nuovo mondo rurale è costituito dalla funzione culturale e sociale dell'agriturismo, evidenziato da un rafforzamento del legame con le tradizioni locali, storiche ed enogastronomiche e con la promozione di nuove condizioni di socialità e di solidarietà a livello di comunità

territoriali già favorite dalla Regione, come, ad esempio, le masserie didattiche e sociali.

La presente proposta di legge intende pertanto attualizzare la legge regionale 13 dicembre 2013, n. 42 (Disciplina dell'agriturismo), conformemente alle modifiche intervenute all'articolo 2135 del Codice civile. Per l'imprenditore agricolo è stata infatti introdotta la possibilità di esercitare attività di carattere multifunzionale: commercializzazione, valorizzazione, fornitura di beni o servizi, ovvero ricezione ed ospitalità. Il presente progetto di legge si muove nella direzione rappresentata, coinvolgendo gli aspetti produttivi, igienico-sanitari, urbanistici ed edilizi, nonché il turismo e il commercio.

La normativa regionale è di conseguenza adeguata alla nuova concezione di agriturismo e alle disposizioni in materia ambientale, di sicurezza alimentare e di tutela del consumatore, anche in considerazione delle mutate esigenze del settore.

In sede dei lavori di IV Commissione sono state ascoltate le organizzazioni di categoria del mondo agricolo, che hanno fornito proposte emendative, molte delle quali recepite; risultando altresì massimamente accolte le osservazioni emerse nella relazione tecnico-normativa. Alla definizione del presente provvedimento ha positivamente contribuito, inoltre, il firmatario della proposta di legge n. 790, attraverso un emendamento che mira ad integrare la disciplina dell'impresa agrituristica, con una specifica regolamentazione delle attività di agricampeggio da adottarsi con delibera di Giunta regionale. Dalle adottande disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Nella seduta del 7 dicembre 2023 il provvedimento è stato approvato dalla IV Commissione consiliare alla unanimità dei voti dei Commissari presenti ed è pertanto rimesso alla valutazione dell'Assemblea.

Esame articolato

PRESIDENTE. Non essendovi consiglieri

iscritti a parlare, passiamo all'esame dell'articolato.

Do lettura dell'articolo 1:

art. 1

Modifiche alla l.r. 42/2013

1. Nella legge regionale 13 dicembre 2013, n. 42 (Disciplina dell'agriturismo), le parole: "Area politiche per lo sviluppo rurale", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "struttura competente dell'Assessorato regionale all'Agricoltura".

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Barone,
Campo, Capone, Caroli, Cera, Ciliento,
Clemente,
Delli Noci, Di Bari, Di Gregorio,
Gabellone, Galante,
Lacatena, La Notte, Leo, Lopalco, Lopane,
Mennea,
Pagliaro, Paolicelli, Pentassuglia, Perrini,
Picaro, Piemontese,
Romito,
Scalera, Splendido,
Tupputi,
Ventola, Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

| | |
|----------------------|----|
| Consiglieri presenti | 30 |
| Consiglieri votanti | 30 |
| Hanno votato «sì» | 30 |

L'articolo è approvato.

Do lettura degli articoli successivi:

*art. 2**Modifiche all'art. 1 della l.r. 42/2013*

1. L'articolo 1 della l. r. 42/2013 è sostituito dal seguente:

“Art. 1 (Finalità).

1. La Regione sostiene la multifunzionalità dell'impresa agricola e la diversificazione delle attività agricole anche tramite la valorizzazione dell'agriturismo, al fine di:

a) tutelare e qualificare le risorse agro-silvo-pastorali di ciascun territorio;

b) favorire il mantenimento delle attività imprenditoriali agricole nelle aree rurali, attraverso l'incremento dei redditi aziendali e il miglioramento della qualità della vita;

c) consentire la diversificazione dei redditi derivanti da attività agricole;

d) favorire la conservazione e la tutela dell'ambiente, del territorio e della biodiversità;

e) recuperare il patrimonio edilizio rurale, tutelando le peculiarità naturalistiche, paesaggistiche, storiche, architettoniche ed ambientali;

f) sostenere e incentivare le produzioni tipiche, di qualità e biologiche, nonché le connesse tradizioni enogastronomiche;

g) promuovere la cultura rurale e l'educazione alimentare;

h) incentivare il risparmio energetico e utilizzare le fonti di energia rinnovabili.”.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,
Barone,
Campo, Capone, Caroli, Cera, Ciliento,
Clemente,
De Blasi, Delli Noci, Di Bari, Di Gregorio,

Gabellone, Galante,
Lacatena, Leo, Lopalco, Lopane,
Mennea,
Pagliaro, Paolicelli, Perrini, Picaro, Piemontese,
Romito,
Scalera, Splendido,
Tupputi, Tutolo,
Ventola, Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

| | |
|----------------------|----|
| Consiglieri presenti | 31 |
| Consiglieri votanti | 31 |
| Hanno votato «sì» | 31 |

L'articolo è approvato.

*art. 3**Modifiche all'art. 2 della l.r. 42/2013*

1. All'articolo 2 della l. r. 42/2013, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1, è sostituito dal seguente:

“1. Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e ospitalità disciplinate dalla presente legge ed esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, anche in forma societaria o associati fra loro, attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali.”;

b) il comma 2, è sostituito dal seguente:

“2. Possono essere addetti allo svolgimento dell'attività agrituristica l'imprenditore agricolo e i suoi familiari, ai sensi dell'articolo 230-bis del codice civile, nonché i lavoratori dipendenti a tempo determinato, indeterminato e parziale. Tali addetti sono considerati lavoratori agricoli ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale, nonché, ai sensi dell'articolo 68, comma 10, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi

territoriali) convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ai fini della valutazione del rapporto di connessione tra attività agricola ed attività agrituristica. Il ricorso a soggetti esterni è consentito esclusivamente per lo svolgimento di attività e servizi complementari. Per attività e servizi complementari si intendono le attività occasionali di intrattenimento degli ospiti strettamente connesse alla valorizzazione delle tradizioni locali, del patrimonio rurale, storico e artistico del territorio.”;

c) le lettere b), c) e d) del comma 3, sono sostituite dalle seguenti:

“b) somministrare pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole ubicate in ambito regionale o in territori contigui di regioni limitrofe, ivi compresi i prodotti a carattere alcolico e superalcolico, con preferenza per i prodotti tipici e caratterizzati dai marchi DOP, IGT, DOC, DOCG e IGP, per i prodotti di qualità garantiti dalla Regione Puglia o compresi nell’elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali e i prodotti biologici;

c) organizzare, anche all’esterno delle strutture aziendali, degustazioni ed eventi promozionali, ivi inclusa la mescita di vini, di birra e di distillati prodotti nella regione, di prodotti provenienti prevalentemente dalla propria azienda integrati con prodotti di aziende agricole locali, anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati a vario titolo interessati, anche per finalità turistiche, alla promozione e valorizzazione dei prodotti agroalimentari e del relativo territorio, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie;

d) organizzare, anche all’esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell’impresa, attività ricreative, ivi comprese quelle volte a promuovere il benessere psico-fisico della persona, culturali, didattiche, divulgative, di pratica sportiva, nonché escursionistiche e di ipoturismo.”;

d) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

“3-bis. L’impresa agricola esercente attività agrituristica, d’ora in avanti impresa

agrituristica, può rendere disponibili agli ospiti aree utilizzabili per il pic-nic con possibilità di consumare sul posto pasti, spuntini e prodotti forniti direttamente dall’impresa stessa, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, nonché spazi attrezzati al fine di consentire lo svolgimento del lavoro a distanza.”.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell’articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,
Barone,
Campo, Capone, Caroli, Cera, Ciliento,
Clemente,
De Blasi, Delli Noci, Di Bari, Di Gregorio,
Gabellone, Galante,
Lacatena, Leo, Lopalco,
Mennea,
Paolicelli, Perrini, Picaro, Piemontese,
Romito,
Scalera, Splendido,
Tupputi, Tutolo,
Ventola, Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

| | |
|----------------------|----|
| Consiglieri presenti | 29 |
| Consiglieri votanti | 29 |
| Hanno votato «sì» | 29 |

L’articolo è approvato.

art. 4

Modifiche all’art. 3 della l.r. 42/2013

1. All’articolo 3 della l. r. 42/2013, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1, è sostituito dal seguente:

“1. Per le attività agrituristiche possono

essere utilizzate le strutture ed i fabbricati o le porzioni di fabbricati, sia a destinazione abitativa che strumentale rispetto all'esercizio dell'attività agricola, esistenti sul fondo.”;

b) il comma 3, è sostituito dal seguente:

“3. I fabbricati e le strutture destinati alla utilizzazione agrituristica devono possedere i requisiti strutturali e igienico-sanitari previsti dal regolamento edilizio comunale per i locali di civile abitazione. I Comuni, nell'ambito delle proprie competenze, possono prevedere deroghe al rispetto dei suddetti requisiti in funzione delle particolari caratteristiche storiche, artistiche, architettoniche e di ruralità dei fabbricati, specie per quanto attiene l'altezza e il volume dei locali in rapporto alle superfici aerorefrattanti, nonché delle limitate dimensioni dell'attività esercitata.”;

c) alla fine del comma 6, sono aggiunte le seguenti parole: “L'esercizio delle attività agrituristiche previste nell'articolo 2 non richiede il cambio di destinazione d'uso dei locali e delle strutture a tal fine impiegate presenti sul fondo.”;

d) il comma 7, è sostituito dal seguente:

“7. Fatto salvo quanto stabilito sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, l'ospitalità in spazi aperti può essere svolta da aziende che abbiano una superficie minima di 4 ettari. Le piazzole da utilizzare per agri-campeggio, destinate alla sosta e al soggiorno degli equipaggi calcolati mediamente in quattro persone, devono possedere una superficie minima di 60 metri quadrati e devono essere sistemate a una distanza non inferiore a 2 metri l'una dall'altra. Possono essere realizzate fino ad un massimo di tre piazzole per ettaro di superficie aziendale e di quindici piazzole per azienda per la sistemazione di una tenda o altro mezzo di pernottamento per piazzola. Possono essere fornite unità abitative mobili per la sosta e il soggiorno degli ospiti privi di propri mezzi di pernottamento, quali tende, roulotte, caravan, camper, cassette mobili, anche eventualmente a forma di botte, ed altre tipologie, a condizione che siano in linea con la normativa urbanistica e prive di impianti

o strutture fisse. Le strutture posizionate in piazzola possono rimanervi per un massimo di centottanta giorni, ad eccezione dei servizi igienici. Con deliberazione di Giunta regionale, da adottarsi entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono definiti i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi degli spazi all'aperto.”;

e) dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:

“9-bis. Agli interventi di natura edilizia effettuati sui fabbricati, pertinenze e accessori, destinati all'esercizio dell'attività agrituristica ai sensi della presente legge, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2, della legge regionale 12 febbraio 1979, n. 6 (Adempimenti regionali per l'attuazione della legge statale n. 10 del 28 gennaio 1977).”.

A questo articolo è stato presentato un emendamento, a firma del consigliere Perrini, del quale do lettura: «Le piazzole da utilizzare per agricampeggio destinate alla sosta e al soggiorno degli equipaggi calcolati mediamente in quattro persone devono possedere una superficie minima di sessanta metri quadrati e devono essere sistemati a una distanza non inferiore a due metri l'una dall'altra. Possono essere realizzate fino ad un massimo...».

Ha chiesto di parlare il consigliere Perrini. Ne ha facoltà.

PERRINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERRINI. Signor Presidente, si tratta di una modifica concordata in Commissione. Ne abbiamo parlato con il consigliere Paolicelli, ne abbiamo parlato con i tecnici, sembrava tutto fatto, adesso non capisco perché...

PRESIDENTE. L'emendamento è stato presentato allora?

PERRINI. L'abbiamo presentato adesso, ma ne stiamo già parlando da quindici giorni.

PRESIDENTE. Noi lo vediamo per la prima volta.

PERRINI. Questo è vero, Presidente. Però, ne abbiamo già discusso.

PRESIDENTE. Non c'è problema. Tuttavia, è bene chiarire in che cosa consiste, perché è la prima volta che lo vediamo e dobbiamo votarlo.

Qual è il parere del Governo sull'emendamento? Ha facoltà di parlare l'assessore Pentassuglia.

PENTASSUGLIA, *assessore all'agricoltura*. Signor Presidente, questo emendamento, frutto del lavoro fatto in Commissione a cui si accennava prima, va a modificare l'attuale comma 7 e lo modifica nella sua scrittura, riportando alcune delle osservazioni tecniche, perché qui impatta un tema di carattere urbanistico e paesaggistico all'interno della strutturazione dell'azienda agricola che ha l'agriturismo, perché consente l'agricampeggio a distanza di due metri, con una serie di norme comunali e di rispetto del PPTR che vanno osservate nel rilascio delle competenti autorizzazioni. Questo è il tema posto con questo emendamento.

Era unanime il consenso su questa idea dell'agricampeggio all'interno di un pezzo della struttura agrituristica, per cui il parere è favorevole, tenuto conto di queste osservazioni e delle norme da osservare, che non sono solo quelle agricole, ma anche quelle urbanistiche e paesaggistiche.

PRESIDENTE. Il suo parere favorevole, assessore Pentassuglia, è dal punto di vista agricolo, però ci manca una qualsiasi valutazione dal punto di vista urbanistico e paesaggistico, se ho ben capito.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Barone,
 Campo, Capone, Caroli, Cera, Ciliento, Clemente,
 De Blasi, De Leonardis, Delli Noci, Di Bari, Di Gregorio,
 Gabellone, Galante,
 Lacatena, La Notte, Leo, Lopalco,
 Mennea,
 Pagliaro, Paolicelli, Pentassuglia, Perrini, Picaro, Piemontese,
 Romito,
 Scalera, Splendido,
 Tupputi,
 Ventola, Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

| | |
|----------------------|----|
| Consiglieri presenti | 31 |
| Consiglieri votanti | 31 |
| Hanno votato «sì» | 31 |

L'emendamento è approvato.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo 4, nel testo emendato.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,
 Barone,
 Capone, Caroli, Cera, Ciliento, Clemente,
 De Blasi, De Leonardis, Delli Noci, Di Bari, Di Gregorio,
 Gabellone, Galante,
 Lacatena, La Notte, Leo, Lopalco, Lopane,
 Mennea,
 Pagliaro, Paolicelli, Pentassuglia, Perrini, Picaro,

Romito,
Scalera, Splendido,
Tupputi,
Ventola, Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

| | |
|----------------------|----|
| Consiglieri presenti | 31 |
| Consiglieri votanti | 31 |
| Hanno votato «sì» | 31 |

L'articolo è approvato.

art. 5

Modifiche all'art. 4 della l.r. 42/2013

1. All'articolo 4 della l. r. 42/2013, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, le parole: "dedicato all'attività agricola" sono sostituite dalle seguenti: "dell'attività agricola";

b) alla lettera a) del comma 3, la parola: "quaranta" è sostituita dalla seguente: "cinquanta";

c) i commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, sono abrogati;

d) i commi 5, 6 e 7, sono sostituiti dai seguenti:

"5. L'attività di ospitalità in alloggi è esercitata mediante l'utilizzo di camere ed unità abitative, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie.

6. L'ospitalità in spazi aperti può essere svolta nel rispetto di quanto previsto nell'articolo 3, comma 7.

7. Al fine di contribuire alla realizzazione e alla qualificazione delle attività agrituristiche e alla promozione dei prodotti agroalimentari regionali, nonché alla caratterizzazione regionale dell'offerta enogastronomica, l'attività di somministrazione di pasti e bevande prevista nell'articolo 2, comma 3, lettera b), ivi compresa la prima colazione, deve essere svolta nell'osservanza dei seguenti parametri e criteri:

a) utilizzare una quota di prodotti propri non inferiore al 20 per cento del totale dei prodotti

impiegati nella somministrazione. Tale quota è ridotta al 15 per cento per le imprese che praticano l'agricoltura biologica e offrono alimenti e bevande biologici, nonché per le imprese agrituristiche operanti in aree montane e svantaggiate individuate in base alla normativa europea;

b) possibilità di utilizzare una quota non inferiore al 40 per cento dei prodotti impiegati nella somministrazione provenienti da aziende agricole ubicate in ambito regionale o in territori contigui di regioni limitrofe, con preferenza per i prodotti provenienti da forme organizzate di vendita diretta;

c) le quote di cui alle lettere a) e b) devono rappresentare almeno il 60 per cento dei prodotti impiegati nell'attività di somministrazione;

d) la parte rimanente dei prodotti utilizzati deve preferibilmente provenire da imprese agroalimentari ubicate in ambito regionale che trasformano produzioni agricole regionali o in territori contigui di regioni limitrofe;

e) in caso di obiettiva indisponibilità di alcuni prodotti in ambito regionale o in zona limitrofa di regioni contigue, possono essere utilizzati prodotti di altra provenienza, in grado di soddisfare le caratteristiche di qualità e tipicità, nella misura massima del 25 per cento del totale;

f) nel caso di preparazione di diete speciali necessarie per motivi di salute ivi comprese le intolleranze alimentari, è consentito l'utilizzo di prodotti in deroga a quanto previsto nelle lettere dalla a) alla e).";

e) dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti:

"7-bis. Sono considerati di propria produzione i cibi e le bevande prodotti, lavorati e trasformati nell'azienda agricola nonché quelli ricavati da materie prime dell'azienda agricola e ottenuti attraverso lavorazioni esterne e, nel limite del 50 per cento del totale dei prodotti di cui al comma 7, lettera a), quelli ottenuti nell'ambito di contratti di rete o accordi e contratti di filiera sottoscritti dall'azienda agricola

con altre aziende agricole della zona, o comunque ubicate nel territorio regionale, ovvero provenienti da cooperative o consorzi con sede ubicata nel territorio regionale di cui l'azienda stessa sia socia.

7-ter. Nel rispetto di quanto previsto nei commi 3 e 7, l'attività di somministrazione può essere svolta anche mediante il servizio di asporto o di consegna a domicilio.

7-quater. Nel limite di trenta giorni all'anno, è consentita, anche oltre il limite di cui al comma 3, lettera c), l'organizzazione, all'esterno del complesso aziendale ed anche mediante l'utilizzo di strutture mobili nella disponibilità dell'impresa agricola, dell'attività di somministrazione di pasti e bevande costituita dai prodotti di cui al presente articolo, ferma restando l'osservanza delle vigenti norme igienico-sanitarie.

7-quinquies. Qualora per cause di forza maggiore, dichiarate dallo Stato o dalla Regione e derivanti in particolare da epidemie, pandemie, calamità atmosferiche, fitopatie o epizootie, non sia possibile rispettare i parametri di connessione di cui al comma 1, nonché i criteri e parametri di cui al comma 7, il Comune in cui ha sede legale l'impresa agrituristica può autorizzare temporaneamente l'esercizio dell'attività in deroga ai citati parametri e criteri, a seguito di comunicazione da parte dell'impresa stessa.

7-sexies. L'attività agricola si considera comunque prevalente quando le attività di ricezione e di somministrazione di pasti e bevande interessano un numero non superiore a dieci ospiti.”

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:
Amati,

Barone,
Campo, Capone, Caroli, Cera, Ciliento, Clemente,
De Blasi, De Leonardis, Delli Noci, Di Bari, Di Gregorio,
Gabellone, Galante,
Lacatena, La Notte, Leo, Lopalco, Lopane, Mennea,
Pagliaro, Paolicelli, Pentassuglia, Perrini, Picaro, Piemontese,
Romito,
Scalera, Splendido,
Tupputi,
Ventola, Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

| | |
|----------------------|----|
| Consiglieri presenti | 33 |
| Consiglieri votanti | 33 |
| Hanno votato «sì» | 33 |

L'articolo è approvato.

art. 6

*Inserimento dell'art. 4-bis
alla l. r. 42/2013*

1. Dopo l'articolo 4 della l. r. 42/2013, è inserito il seguente:

“Art. 4-bis (Attività ricreative, culturali, didattiche e di pratica sportiva).

1. Nell'ambito delle attività di cui all'articolo 2, comma 3, lettera d), rientra anche l'organizzazione:

a) di servizi ricreativi compresi quelli volti a promuovere il benessere psico-fisico della persona;

b) di attività seminari, di informazione, divulgazione e promozione in materia di tradizione rurale, storica ed economica locale anche attraverso l'uso di biblioteche aziendali e raccolte di oggetti;

c) di corsi, inclusi quelli di cucina incentrati sulla tradizione enogastronomica rurale locale e per assaggiatori di prodotti regionali;

d) di escursioni con guida sia su percorsi

volti alla valorizzazione del patrimonio storico o culturale, sia su percorsi naturalistici con punti di osservazione della fauna e della flora autoctona all'interno o all'esterno dell'azienda, nel rispetto della normativa vigente in materia di professioni turistiche;

e) di passeggiate a cavallo e della pesca sportiva praticata utilizzando laghetti aziendali;

f) di attività, anche giornaliera, ludico-ricreative e di intrattenimento per bambini e ragazzi.

2. Nelle attività previste nel comma 1, lettera a), non rientrano le pratiche sanitarie e le attività che non abbiano alcuna diretta correlazione con l'ambito rurale. Nel caso di trattamenti che richiedono specifiche competenze, l'operatore deve risultare in possesso di adeguati attestati.

3. L'utilizzo delle attrezzature sportive e delle strutture sportive, natatorie o ricreative, nella disponibilità dell'azienda agrituristica, è consentito soltanto da parte degli ospiti che usufruiscono delle attività di ospitalità e somministrazione e non dà luogo al pagamento di autonomo corrispettivo in quanto servizio integrativo e accessorio.”

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,
Barone,
Campo, Capone, Caroli, Cera, Ciliento,
Clemente,
De Blasi, De Leonardis, Di Bari, Di Gregorio,
Gabellone, Galante,
Lacatena, La Notte, Leo, Lopalco,
Mennea,
Pagliaro, Paolicelli, Pentassuglia, Perrini,

Picaro, Piemontese,
Romito,
Scalera, Splendido,
Tupputi, Tutolo,
Ventola, Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

| | |
|----------------------|----|
| Consiglieri presenti | 32 |
| Consiglieri votanti | 32 |
| Hanno votato «sì» | 32 |

L'articolo è approvato.

art. 7

Modifiche all'art. 5 della l. r. 42/2013

1. I commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 5 della l. r. 42/2013, sono sostituiti dai seguenti:

“2. Il Comune, tenuto conto di quanto disposto all'articolo 3 e delle particolari caratteristiche storiche, artistiche, architettoniche e di ruralità degli edifici da utilizzare per l'attività agrituristica, specie per quanto attiene l'altezza e il volume dei locali in rapporto alle superfici aeroilluminanti, nonché delle limitate dimensioni dell'attività esercitata, stabilisce specifici parametri edilizi atti a consentire lo svolgimento di attività agrituristiche in tali edifici, anche in deroga alle norme previste per i pubblici esercizi.

3. La produzione, la preparazione, il confezionamento, la conservazione e la somministrazione di alimenti e di bevande sono soggetti alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari e del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale. Fermo restando quanto disposto dal comma 5, per la lavorazione, trasformazione e conservazione di prodotti aziendali, compresi il congelamento di materie prime di origine animale o vegetale destinate ad essere

utilizzate nella preparazione dei cibi e la lavorazione di conserve vegetali, confetture o marmellate, è possibile attrezzare un idoneo locale polifunzionale.

4. L'operatore agriturismo individua nel piano aziendale di autocontrollo, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004, le procedure operative necessarie per garantire che l'attività di produzione, preparazione, confezionamento, conservazione e somministrazione di alimenti e bevande avvenga nel rispetto dei requisiti di sicurezza alimentare previsti dalle vigenti disposizioni. Ai sensi di quanto previsto nell'articolo 5, comma 3, della legge 20 febbraio 2006, n. 96 (Disciplina dell'agriturismo), l'autorità sanitaria, nella valutazione dei requisiti dei locali di trattamento e somministrazione di sostanze alimentari e del relativo piano aziendale di autocontrollo, tiene conto della diversificazione e della limitata quantità delle produzioni necessarie per l'attività agrituristica, dell'opportunità di utilizzare locali comuni già esistenti, dell'adozione di metodi tradizionali di lavorazione e dell'impiego di prodotti agricoli propri.

5. La macellazione di animali delle specie bovina, equina, suina, ovina, caprina e avicunicola è consentita esclusivamente in impianti riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 853/2004. Non rientra nel campo di applicazione del predetto regolamento e può quindi avvenire in assenza di strutture e attrezzature dedicate la macellazione sino a cinquecento capi all'anno di pollame e lagomorfi o il prelievo di prodotti di acquacoltura destinati alla vendita diretta al consumatore nell'ambito della stessa azienda di produzione primaria.

6. Per le imprese agrituristiche che svolgono attività di alloggio nel limite di dieci posti letto, sono considerati idonei i locali in possesso del requisito dell'abitabilità. Nel caso di somministrazione di pasti in numero massimo di dieci, per la loro preparazione può essere utilizzata la cucina domestica.”.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,
Barone,
Campo, Capone, Caroli, Cera, Ciliento, Clemente,
De Blasi, De Leonardis, Delli Noci, Di Gregorio,
Gabellone,
Lacatena, La Notte, Leo, Lopalco,
Mennea,
Pagliaro, Paolicelli, Pentassuglia, Perrini,
Picaro, Piemontese,
Romito,
Scalera, Splendido,
Tupputi, Tutolo,
Ventola, Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

| | |
|----------------------|----|
| Consiglieri presenti | 31 |
| Consiglieri votanti | 31 |
| Hanno votato «sì» | 31 |

L'articolo è approvato.

art. 8

Modifiche all'art. 6 della l. r. 42/2013

1. All'articolo 6 della l. r. 42/2013, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1, è sostituito dal seguente:

“1. La Regione istituisce l'elenco dei soggetti abilitati all'esercizio delle attività agrituristiche definite all'articolo 2, anche con finalità di monitoraggio dell'andamento del settore agriturismo a livello regionale. L'iscrizione è condizione necessaria per la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'articolo 9.

L'elenco è tenuto dalla struttura competente dell'Assessorato regionale all'Agricoltura.”;

b) dopo la lettera b) del comma 2, è aggiunta la seguente:

“b-bis) non sono in possesso dei requisiti soggettivi di cui agli articoli 11 e 92 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).”;

c) al comma 3, dopo le parole: “per conoscenza” sono inserite le seguenti: “dal Comune”;

d) il comma 4, è sostituito dal seguente:

“4. Il Comune competente per territorio, tenuto conto di quanto previsto nell'articolo 4 ed in conformità alle linee guida vigenti in materia, provvede all'istruttoria della domanda e richiede eventuale documentazione mancante o integrativa entro trenta giorni dalla data di presentazione della stessa. A conclusione della fase istruttoria e, comunque, entro trenta giorni dalla data di acquisizione di tutta la documentazione di rito, prevista a corredo della richiesta di iscrizione, il Comune trasmette alla struttura competente dell'Assessorato regionale all'Agricoltura della Regione Puglia e al soggetto richiedente le proprie determinazioni. L'Amministrazione regionale, entro trenta giorni dalla data di ricevimento delle determinazioni del Comune, provvede all'iscrizione nell'elenco regionale degli operatori agrituristici, inviando il relativo certificato di iscrizione all'azienda interessata e al Comune di competenza.”;

e) al comma 5, la parola: “sessanta” è sostituita dalla seguente: “trenta”;

f) al comma 7, le parole: “, nonché l'elenco aggiornato con l'annotazione degli iscritti operanti ai sensi dell'articolo 10” sono sostituite dalle seguenti: “. Il predetto elenco aggiornato”;

g) dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:

“10-bis. Le informazioni contenute nell'elenco regionale sono comunicate al Repertorio nazionale dell'agriturismo di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 3 giugno 2014 (Modalità di

applicazione del Marchio nazionale dell'agriturismo e istituzione del repertorio nazionale dell'agriturismo), anche per le finalità previste nell'articolo 13 della legge 96/2006.”.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,
Barone,
Campo, Capone, Caroli, Cera, Ciliento,
Clemente,
De Blasi, De Leonardis, Di Bari, Di Gregorio,
Gabellone, Galante,
Lacatena, La Notte, Leo, Lopalco, Lopane,
Mennea,
Pagliaro, Paolicelli, Pentassuglia, Perrini,
Picaro, Piemontese,
Romito,
Scalera, Splendido,
Tupputi,
Ventola, Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

| | |
|----------------------|----|
| Consiglieri presenti | 32 |
| Consiglieri votanti | 32 |
| Hanno votato «sì» | 32 |

L'articolo è approvato.

art. 9

Modifiche all'art. 7 della l. r. 42/2013

1. All'articolo 7 della l. r. 42/2013, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, la parola: “autorizzate” è sostituita dalla seguente: “esercitate”;

b) al comma 4, la parola: “autorizzato” è sostituita dalla seguente: “previsto”;

c) al comma 5, le parole: “dell’autorizzazione comunale di cui all’articolo 10” sono sostituite dalle seguenti: “della SCIA di cui all’articolo 9.”. Presenti 33, votanti 33, favorevoli 33.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell’articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,
Barone,
Campo, Capone, Caroli, Cera, Ciliento,
Clemente,
De Blasi, De Leonardis, Delli Noci, Di Bari,
Di Gregorio,
Gabellone, Galante,
Lacatena, Leo, Lopalco, Lopane,
Mennea,
Pagliaro, Paolicelli, Pentassuglia, Perrini,
Picaro, Piemontese,
Romito,
Scalera, Splendido,
Tupputi, Tutolo,
Ventola, Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

| | |
|----------------------|----|
| Consiglieri presenti | 33 |
| Consiglieri votanti | 33 |
| Hanno votato «sì» | 33 |

L’articolo è approvato.

art. 10

Modifiche all’art. 8 della l. r. 42/2013

1. All’articolo 8 della l. r. 42/2013, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica, è sostituita dalla seguente: “Requisito professionale”;

b) al comma 1, le parole: “dall’articolo” sono sostituite dalle seguenti: “dall’articolo 7”;

c) il comma 2, è sostituito dal seguente:

“2. Il certificato di abilitazione all’esercizio dell’attività agrituristica viene conseguito con la partecipazione a specifico corso di formazione. I corsi sono erogati dagli enti di formazione accreditati dalla Regione ai sensi della normativa vigente ed in collaborazione con le associazioni agrituristiche più rappresentative a livello regionale.”.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell’articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,
Barone,
Capone, Caroli, Cera, Ciliento,
De Blasi, De Leonardis, Di Bari, Di Gregorio,
Gabellone, Galante,
Lacatena, La Notte, Leo, Lopalco, Lopane,
Mennea,
Pagliaro, Paolicelli, Pentassuglia, Perrini,
Splendido,
Tupputi, Tutolo,
Ventola, Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

| | |
|----------------------|----|
| Consiglieri presenti | 27 |
| Consiglieri votanti | 27 |
| Hanno votato «sì» | 27 |

L’articolo è approvato.

art. 11

Modifiche all’art. 9 della l. r. 42/2013

1. L’articolo 9 della l. r. 42/2013, è sostituito dal seguente:

“Art. 9 (Segnalazione certificata di inizio attività – SCIA –).

1. L'imprenditore agricolo, a seguito dell'iscrizione nell'elenco regionale degli operatori agrituristici ed in possesso del certificato di abilitazione previsto nell'articolo 8, inoltra al Comune nel cui territorio sono ubicati i fabbricati da utilizzare per le attività agrituristiche, una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), corredata della documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti dalla presente legge redatta, ove possibile, in forma di dichiarazioni ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), che precede l'inizio dello svolgimento delle predette attività. Il soggetto interessato può avviare le attività agrituristiche dalla data di presentazione della SCIA. Copia della SCIA è trasmessa in modalità telematica dal Comune alla struttura regionale competente dell'Assessorato all'agricoltura ai fini dell'aggiornamento dell'elenco di cui all'articolo 6.

2. Il Comune, qualora accerti la carenza dei requisiti di cui alla presente legge o difformità rispetto a quanto riportato nella SCIA, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della medesima segnalazione, formula i conseguenti rilievi, indicando i tempi per l'adeguamento agli stessi. Nel caso di mancato adeguamento nel termine assegnato, comunque non inferiore a trenta giorni, il Comune assume i necessari provvedimenti anche al fine di inibire la prosecuzione dell'attività, comunicandoli alla Regione anche ai fini della cancellazione dell'azienda dall'elenco regionale di cui all'articolo 6.

3. Nel caso di trasferimento dell'azienda agricola o subentro da parte degli eredi, fermo restando il possesso del requisito soggettivo

previsto nell'articolo 2, comma 1, il nuovo titolare, anche se non in possesso degli ulteriori requisiti previsti dalla presente legge, ivi compreso il requisito professionale, è autorizzato alla prosecuzione provvisoria dell'attività agriturbistica per non oltre centottanta giorni, fermo restando l'obbligo di rinnovare l'inoltro della SCIA, previa acquisizione del certificato di iscrizione all'elenco regionale degli operatori agrituristici, entro il termine previsto per l'esercizio provvisorio, pena l'adozione di provvedimenti di inibizione alla prosecuzione dell'attività.

4. Il titolare dell'attività agriturbistica deve comunicare al Comune qualsiasi variazione dei dati dichiarati nella SCIA entro trenta giorni dall'intervenuta variazione.”.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,
Barone,
Campo, Capone, Caroli, Cera, Ciliento,
Clemente,
De Blasi, De Leonardis, Di Bari, Di Gregorio,
Gabellone, Galante,
Lacatena, La Notte, Leo, Lopalco, Lopane,
Mennea,
Pagliaro, Paolicelli, Pentassuglia, Perrini,
Picaro, Piemontese,
Romito,
Scalera, Splendido,
Tupputi, Tutolo,
Ventola, Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti 33

| | |
|---------------------|----|
| Consiglieri votanti | 33 |
| Hanno votato «sì» | 33 |

L'articolo è approvato.

art. 12

*Abrogazione dell'art. 10
della l. r. 42/2013*

1. L'articolo 10 della l. r. 42/2013, è abrogato.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,
Barone,
Campo, Capone, Caroli, Cera, Ciliento,
Clemente,
De Blasi, De Leonardis, Delli Noci, Di Bari,
Di Gregorio,
Gabellone,
Galante,
Lacatena, La Notte, Leo, Lopalco, Lopane,
Mennea,
Pagliaro, Paolicelli, Pentassuglia, Perrini,
Piemontese,
Romito,
Scalera, Splendido,
Tupputi,
Ventola,
Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

| | |
|----------------------|----|
| Consiglieri presenti | 32 |
| Consiglieri votanti | 32 |
| Hanno votato «sì» | 32 |

L'articolo è approvato.

art. 13

*Modifiche all'art. 11
della l. r. 42/2013*

1. All'articolo 11 della l. r. 42/2013, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1, è sostituito dal seguente:

“1. L'impresa agrituristica è tenuta a:

a) intraprendere l'attività entro il termine massimo di centottanta giorni dalla presentazione della SCIA di cui all'articolo 9;

b) esporre al pubblico copia del certificato di iscrizione nell'elenco regionale degli operatori agrituristici di cui all'articolo 6, nonché della SCIA;

c) comunicare al Comune l'eventuale sospensione dell'attività che non può essere comunque superiore ad un anno;

d) rispettare i limiti e le modalità di esercizio dell'attività indicati nella SCIA;

e) esporre al pubblico, in luogo ben visibile, una tabella riepilogativa, contenente le caratteristiche delle strutture e i prezzi dei servizi praticati nel corso dell'anno e comunicate alla Regione Puglia, come previsto alla lettera f);

f) inviare telematicamente, qualora svolga attività di alloggio o di ospitalità in spazi aperti, entro il 1 ottobre di ciascun anno, all'Agenzia regionale del turismo Pugliapromozione, una dichiarazione contenente l'indicazione dei prezzi massimi praticati e riferiti all'anno seguente, come previsto dalla legge regionale 1 dicembre 2017, n.49 (Disciplina della comunicazione dei prezzi e dei servizi delle strutture turistiche ricettive nonché delle attività turistiche ricettive ad uso pubblico gestite in regime di concessione e della rilevazione dei dati sul movimento turistico a fini statistici);

g) inviare all'Agenzia regionale del turismo Pugliapromozione, nei termini previsti e secondo le modalità della normativa nazionale e regionale vigente, i dati statistici della propria ricettività. L'Agenzia regionale del turismo Pugliapromozione invia semestralmente all'Osservatorio regionale dell'agriturismo, i dati statistici aggregati relativi alla ricettività agrituristica per comune;

- h) rispettare i prezzi massimi esposti;
- i) non diffondere informazioni sulle caratteristiche delle strutture diverse dai dati comunicati;
- j) osservare le disposizioni di cui all'articolo 109 del testo unico di pubblica sicurezza, emanato con regio decreto 773/1931;
- k) registrare giornalmente l'arrivo e la partenza di ciascun ospite mediante apposita procedura telematica, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione e trattamento dei dati personali. La comunicazione telematica dei dati, obbligatoria anche in assenza di movimento, è effettuata con cadenza mensile, secondo le prescrizioni impartite dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della L. 23 agosto 1988, n. 400).”;
- b) il comma 2, è sostituito dal seguente:
 “2. In caso di reiterate violazioni degli obblighi di cui alle lettere a), c), h), i), j) del comma 1, il Comune può, previa diffida, sospendere l'autorizzazione all'esercizio delle attività di agriturismo, per un periodo compreso tra trenta e sessanta giorni.”;
- c) il comma 3, è sostituito dal seguente:
 “3. L'esercizio dell'attività di agriturismo può essere revocato dal Comune, con motivato provvedimento, qualora l'impresa agrituristica:
- a) senza giustificato motivo non abbia intrapreso l'attività entro centottanta giorni dalla data di inoltro della SCIA di cui all'articolo 9 o l'abbia sospesa da almeno due anni;
- b) sia stata cancellata dall'elenco regionale di cui all'articolo 6;
- c) non abbia mantenuto i requisiti previsti per l'iscrizione nell'elenco regionale di cui all'articolo 6;
- d) abbia subito, nel corso dell'anno, due provvedimenti di sospensione dell'attività agrituristica da parte del Comune.”;
- d) al comma 4, le parole: “dell'autorizzazione comunale” sono soppresse;

e) al comma 5, le parole: “dell'autorizzazione comunale” sono sostituite dalle seguenti: “dell'esercizio dell'attività agrituristica”.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,
 Barone,
 Campo, Caroli, Cera, Ciliento, Clemente,
 De Blasi, De Leonardis, Delli Noci, Di Bari,
 Di Gregorio,
 Gabellone, Galante,
 Lacatena, Leo, Lopalco, Lopane,
 Mennea,
 Pagliaro, Paolicelli, Pentassuglia, Perrini,
 Picaro, Piemontese,
 Romito,
 Scalera, Splendido,
 Tupputi, Ventola, Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

| | |
|----------------------|----|
| Consiglieri presenti | 31 |
| Consiglieri votanti | 31 |
| Hanno votato «sì» | 31 |

L'articolo è approvato.

art. 14

*Inserimento dell'art. 11-bis
 alla l. r. 42/2013*

1. Dopo l'articolo 11 della l. r. 42/2013, è inserito il seguente:

“Art. 11-bis (Periodi di apertura).

1. L'attività agrituristica può essere svolta durante tutto l'anno oppure, previa comunicazione al Comune, secondo periodi stabiliti dall'impresa agrituristica.”.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,
Barone,
Campo, Capone, Caroli, Cera, Ciliento,
Clemente,
De Blasi, De Leonardis, Delli Noci, Di Bari,
Di Gregorio,
Gabellone, Galante,
Lacatena, Leo, Lopalco, Lopane,
Mennea,
Pagliaro, Paolicelli, Pentassuglia, Perrini,
Picaro, Piemontese,
Romito,
Scalera, Splendido,
Tupputi, Tutolo,
Ventola, Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

| | |
|----------------------|----|
| Consiglieri presenti | 33 |
| Consiglieri votanti | 33 |
| Hanno votato «sì» | 33 |

L'articolo è approvato.

art. 15

Modifiche all'art. 12 della l. r. 42/2013

1. L'articolo 12 della l. r. 42/2013, è sostituito dal seguente:

“Art. 12 (Riserva di denominazione. Classificazione).

1. L'uso della denominazione “agriturismo”, e dei termini attributivi derivati, è riservato esclusivamente alle imprese agricole che esercitano l'attività agrituristica ai sensi della presente legge.

2. La struttura regionale competente

dell'Assessorato all'agricoltura stabilisce le modalità e i criteri di classificazione omogenei, nonché disciplina l'uso del marchio collettivo che contraddistingue, nel territorio regionale, le imprese agrituristiche in coerenza con il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 13 febbraio 2013 (Determinazione dei criteri omogenei di classificazione delle aziende agrituristiche) e con il decreto del Ministro delle politiche agricole 3 giugno 2014 (Modalità di applicazione del Marchio nazionale dell'agriturismo e istituzione del repertorio nazionale dell'agriturismo), sentito l'Osservatorio regionale dell'agriturismo per eventuali peculiarità regionali.

3. Le imprese agrituristiche sono classificate in base ai criteri omogenei di classificazione delle aziende agrituristiche definiti a livello nazionale.

4. Alle imprese agrituristiche viene rilasciato dalla Regione apposito marchio con l'indicazione della specifica categoria di classificazione e il relativo simbolo.”.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,
Barone,
Campo, Capone, Caroli, Cera, Ciliento,
Clemente,
De Blasi, De Leonardis, Di Gregorio,
Gabellone,
Lacatena, Leo, Lopalco, Lopane,
Pagliaro, Paolicelli, Pentassuglia, Perrini,
Picaro, Piemontese,
Romito,
Scalera, Splendido,
Tupputi, Tutolo,
Ventola, Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

| | |
|----------------------|----|
| Consiglieri presenti | 29 |
| Consiglieri votanti | 29 |
| Hanno votato «sì» | 29 |

L'articolo è approvato.

art. 16

Modifiche all'art. 13 della l. r. 42/2013

1. All'articolo 13 della l. r. 42/2013, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2, è sostituito dal seguente:

“2. L'Osservatorio è composto dai rappresentanti degli assessorati regionali all'agricoltura ed al turismo, nonché da un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale e per ciascuna delle associazioni agrituristiche maggiormente rappresentative a livello regionale, nonché dal rappresentante dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI).”;

b) al comma 4, le parole: “durano in carica cinque anni” sono sostituite dalle seguenti: “restano in carica per tutta la legislatura.”;

c) dopo la lettera b) del comma 5, sono aggiunte le seguenti:

“b-bis) cura la pubblicazione periodica di un rapporto sullo stato dell'agriturismo in Puglia;

b-ter) collabora con il Comitato consultivo nazionale per l'agriturismo istituito con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 23 ottobre 2013 (Istituzione comitato consultivo per l'agriturismo).”.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,
Barone,
Capone, Caroli, Cera, Ciliento, Clemente,
De Blasi, De Leonardis, Delli Noci, Di Bari,
Di Gregorio,
Gabellone, Galante,
Lacatena, Leo, Lopane,
Mennea,
Pagliaro, Paolicelli, Pentassuglia, Perrini,
Picaro,
Romito,
Scalera, Splendido,
Tupputi, Tutolo,
Ventola, Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

| | |
|----------------------|----|
| Consiglieri presenti | 30 |
| Consiglieri votanti | 30 |
| Hanno votato «sì» | 30 |

L'articolo è approvato.

art. 17

Modifiche all'art. 14 della l. r. 42/2013

1. L'articolo 14 della l. r. 42/2013, è sostituito dal seguente:

“Art. 14 (Programmazione e sviluppo dell'agriturismo).

1. La Regione, di concerto con l'Osservatorio regionale dell'agriturismo, predispone un programma di durata triennale, aggiornato annualmente, finalizzato alla promozione a livello nazionale ed internazionale delle attività agrituristiche svolte in ambito regionale.

2. La Regione, in collaborazione con le associazioni agrituristiche maggiormente rappresentative a livello regionale, sostiene lo sviluppo dell'agriturismo attraverso attività di studio, ricerca, sperimentazione, formazione professionale e promozione.”.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,
Barone,
Campo, Capone, Caroli, Cera, Ciliento,
Clemente,
De Blasi, De Leonardis, Delli Noci, Di Bari,
Di Gregorio,
Gabellone, Galante,
Lacatena, La Notte, Leo, Lopalco, Lopane,
Mennea,
Pagliaro, Paolicelli, Pentassuglia, Perrini,
Piemontese,
Romito,
Scalera, Splendido,
Tupputi, Tutolo,
Ventola, Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

| | |
|----------------------|----|
| Consiglieri presenti | 33 |
| Consiglieri votanti | 33 |
| Hanno votato «sì» | 33 |

L'articolo è approvato.

art. 18

Modifiche all'art. 15 della l. r. 42/2013

1. All'articolo 15 della l. r. 42/2013, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1, è sostituito dal seguente:

“1. La vigilanza e il controllo sull'osservanza delle disposizioni contenute nella presente legge, per la violazione delle quali è prevista una sanzione amministrativa, sono esercitate dai Comuni, fatto salvo quanto previsto nel comma 3-bis.”;

b) il comma 3, è sostituito dal seguente:

“3. I rapporti di cui all'articolo 17 della legge n. 689/1981 sono trasmessi, con

riferimento alle violazioni di cui all'articolo 16, comma 2, lettere dalla a) alla l), al Comune territorialmente competente che destina i relativi proventi al finanziamento delle attività istituzionali svolte, mentre per la violazione di cui alla lettera m), il rapporto è trasmesso al competente Ufficio regionale del contenzioso provinciale per gli adempimenti previsti dalla legge regionale 31 marzo 1973, n. 8 (Istituzione in ogni Provincia dell'Ufficio regionale del contenzioso).”;

c) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

“3-bis) Resta ferma la competenza dei soggetti individuati dalla normativa statale e regionale relativamente ai controlli in materia di igiene, sicurezza alimentare e degli ambienti di lavoro.”.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,
Barone,
Campo, Capone, Caroli, Cera, Ciliento,
Clemente,
De Leonardis, Delli Noci, Di Gregorio,
Gabellone,
Lacatena, La Notte, Leo, Lopane,
Mennea,
Paolicelli, Pentassuglia, Perrini, Piemontese,
Romito,
Scalera, Splendido,
Tupputi, Tutolo,
Ventola, Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

| | |
|----------------------|----|
| Consiglieri presenti | 28 |
|----------------------|----|

| | |
|---------------------|----|
| Consiglieri votanti | 28 |
| Hanno votato «sì» | 28 |

L'articolo è approvato.

art. 19

Modifiche all'art. 16 della l. r. 42/2013

1. L'articolo 16 della l. r. 42/2013, è sostituito dal seguente:

“Art. 16 (Disposizioni sanzionatorie).

1. L'applicazione delle sanzioni pecuniarie amministrative ha lo scopo di prevenire, contrastare e reprimere l'esercizio abusivo delle attività agrituristiche, di tutelare la professionalità degli imprenditori agricoli e di garantire agli utenti il legittimo diritto di usufruire di beni e servizi prodotti secondo le regole della buona arte e della migliore qualità.

2. Ai trasgressori delle disposizioni di cui alla presente legge sono irrogate le sanzioni pecuniarie amministrative, consistenti nel pagamento di una somma di denaro nei casi e nelle misure seguenti:

a) in caso di mancato rispetto dei limiti e delle modalità indicate nel titolo abilitativo: da un minimo edittale di 500 euro a un massimo edittale di 3.000 euro;

b) in caso di mancata esposizione in modo ben visibile al pubblico del certificato di iscrizione nell'elenco regionale degli operatori agrituristici: da un minimo edittale di 100 euro a un massimo edittale di 600 euro;

c) in caso di mancata esposizione, in modo ben visibile al pubblico, della SCIA: da un minimo edittale di 100 euro a un massimo edittale di 600 euro;

d) in caso di mancata esposizione, in modo ben visibile al pubblico, ovvero di erronea o incompleta compilazione, della tabella delle tariffe praticate e comunicate all'Agenzia regionale del turismo Pugliapromozione: da un minimo edittale di 200 euro a un massimo edittale di 1.200 euro;

e) in caso di applicazione di prezzi superiori a quelli esposti: da un minimo edittale di 500 euro a un massimo edittale di 3.000 euro;

f) in caso di mancata osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 109 del regio decreto 773/1931: da un minimo edittale di 2.000 euro a un massimo edittale di 6.000 euro;

g) in caso di mancato invio all'Agenzia regionale del turismo Pugliapromozione della dichiarazione annuale contenente l'indicazione delle tariffe massime che l'impresa agrituristica si impegna ad applicare per l'anno seguente: da un minimo edittale di 100 euro a un massimo edittale di 600 euro;

h) in relazione alla trasmissione dei dati sul movimento turistico:

1. da 200 euro a 600 euro per l'omessa trasmissione mensile dei dati;

2. da 100 euro a 300 euro in caso di ritardata trasmissione mensile dei dati;

3. da 200 euro a 600 euro per le ipotesi in cui la trasmissione mensile, nei contenuti, risulti difforme dai dati desumibili presso i registri della struttura.

La trasmissione si ritiene omessa ove effettuata con un ritardo superiore a trenta giorni rispetto a quello fissato per la scadenza. La sanzione amministrativa è ridotta alla metà del minimo edittale se il soggetto sanzionato, entro quindici giorni dalla contestazione o notifica della violazione, provvede spontaneamente a regolarizzare la propria posizione producendo le omesse trasmissioni mensili o regolarizzando il contenuto di quelle eventualmente difformi dandone contestuale comunicazione, tramite pec, al comune territorialmente competente. In tal caso il pagamento della sanzione deve essere effettuato entro trenta giorni dalla trasmissione dei dati;

i) in caso di omessa presentazione della domanda di variazione della ragione sociale o della titolarità dell'impresa o di modifiche strutturali dell'azienda agrituristica: da un minimo edittale di 200 euro a un massimo edittale di 1.200 euro;

j) in caso di denominazioni consistenti in modifiche o alterazioni dei termini agriturismo o agrituristico e dei termini attributivi derivati senza avere il titolo abilitativo, in quanto privo

dei requisiti soggettivi per ottenerlo: da un minimo edittale di 3.000 euro a un massimo edittale di 9.000 euro, nonché all'obbligo di pubblicare a proprie spese, su un quotidiano a diffusione locale e nazionale, la notizia di aver utilizzato una denominazione senza averne titolo;

k) nel caso in cui, nell'esercizio dell'attività e nei rapporti con i terzi, si induca in errore i potenziali utenti tramite informazioni ingannevoli: da un minimo edittale di 500 euro a un massimo edittale di 3.000 euro;

l) in caso di esercizio dell'attività agrituristica intrapresa, anche in forma occasionale, senza che sia stata presentata la SCIA: da un minimo edittale di 2.000 euro a un massimo edittale di 6.000 euro. Il Comune con propria ordinanza dispone la chiusura dell'esercizio aperto senza titolo abilitativo. L'attività agrituristica non può essere intrapresa dall'imprenditore responsabile dell'infrazione di cui alla presente lettera nei dodici mesi successivi all'emissione dell'ordinanza;

m) in caso di mancato invio nei termini previsti dalla normativa vigente all'Agenzia regionale del turismo Pugliapromozione dei dati statistici relativi all'attività ricettiva dell'impresa agrituristica: da un minimo edittale di 100 euro a un massimo edittale di 600 euro.

3. Le sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono raddoppiate, qualora il soggetto nei cinque anni successivi alla commissione di una delle violazioni di cui al comma 2, per la quale non sia intervenuto il pagamento in misura ridotta, ne commetta un'altra della stessa natura.

4. Il procedimento volto all'applicazione delle sanzioni amministrative è disciplinato dalla legge n. 689/1981.

5. Sono fatte salve le sanzioni previste dal regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie) nonché, per quanto applicabili, le sanzioni previste dalle altre norme statali e regionali vigenti.”.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,
Barone,
Campo, Capone, Caroli, Cera, Ciliento, Clemente,
De Blasi, De Leonardis, Delli Noci, Di Bari, Di Gregorio,
Gabellone, Galante,
Lacatena, La Notte, Leo, Lopalco, Lopane, Mennea,
Pagliaro, Paolicelli, Pentassuglia, Perrini, Picaro, Piemontese,
Romito,
Scalera, Splendido,
Tupputi, Tutolo,
Ventola, Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

| | |
|----------------------|----|
| Consiglieri presenti | 34 |
| Consiglieri votanti | 34 |
| Hanno votato «sì» | 34 |

L'articolo è approvato.

art. 20

*Inserimento dell'art. 16-bis
alla l. r. 42/2013*

1. Dopo l'articolo 16 della l. r. 42/2013, è inserito il seguente:

“Art. 16-bis (Monitoraggio e valutazione).

1. La Giunta regionale cura il monitoraggio sullo stato di attuazione della presente legge e ne riferisce a cadenza annuale alle competenti Commissioni consiliari permanenti con apposita relazione dove sono riportati in particolare:

a) una valutazione sul conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1;

b) i dati relativi all'attività di vigilanza e controllo svolte dagli enti competenti ai sensi dell'articolo 15;

c) i dati relativi ai provvedimenti di inibizione adottati ai sensi degli articoli 9 e 11, nonché alle sanzioni irrogate ai sensi dell'articolo 16;

d) i dati afferenti all'elenco regionale degli operatori agrituristici di cui all'articolo 6.”.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati, Barone,
Campo, Capone, Caroli, Cera, Ciliento,
Clemente,
De Blasi, De Leonardis, Delli Noci, Di Bari,
Gabellone, Galante,
Lacatena, La Notte, Leo, Lopalco, Lopane,
Mennea,
Paolicelli, Pentassuglia, Perrini, Picaro, Piemontese,
Romito,
Scalera, Splendido,
Tupputi, Tutolo,
Ventola, Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

| | |
|----------------------|----|
| Consiglieri presenti | 32 |
| Consiglieri votanti | 32 |
| Hanno votato «sì» | 32 |

L'articolo è approvato.

art. 21

Disposizioni attuative e transitorie

1. I componenti dell'Osservatorio regionale

di cui all'articolo 13 della l. r. 42/2013, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, rimangono in carica fino alla scadenza naturale del mandato.

2. Alla scadenza del mandato in corso, si procede alla nomina dell'Osservatorio regionale ai sensi dell'articolo 13 della l. r. 42/2013, come modificato dall'articolo 16 della presente legge.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,
Barone,
Campo, Capone, Caroli, Cera, Ciliento,
Clemente,
De Blasi, De Leonardis, Delli Noci, Di Bari,
Di Gregorio,
Gabellone, Galante,
Lacatena, La Notte, Leo, Lopalco, Lopane,
Mennea,
Pagliaro, Paolicelli, Pentassuglia, Perrini,
Piemontese,
Romito,
Scalera, Splendido,
Tupputi, Tutolo,
Ventola, Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

| | |
|----------------------|----|
| Consiglieri presenti | 33 |
| Consiglieri votanti | 33 |
| Hanno votato «sì» | 33 |

L'articolo è approvato.

art. 22

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dalle disposizioni della presente legge

non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,
Barone,
Capone, Caroli, Cera, Ciliento, Clemente,
De Blasi, De Leonardis, Delli Noci, Di Bari,
Di Gregorio,
Gabellone, Galante,
Lacatena, La Notte, Leo, Lopalco, Lopane,
Mennea,
Pagliaro, Paolicelli, Pentassuglia, Perrini,
Romito,
Scalera, Splendido,
Tupputi, Tutolo,
Ventola, Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

| | |
|----------------------|----|
| Consiglieri presenti | 31 |
| Consiglieri votanti | 31 |
| Hanno votato «sì» | 31 |

L'articolo è approvato.

È stato presentato, e appena depositato, un emendamento aggiuntivo a firma dell'assessore Pentassuglia.

Ha facoltà di parlare l'assessore Pentassuglia.

PENTASSUGLIA, *assessore all'agricoltura*. Grazie, Presidente.

Ho presentato questo emendamento (grazie per la fiducia, collega Ventola) soltanto per ridefinire la questione dei contributi alle

associazioni regionali. C'è un *vulnus* nella norma e lo stiamo sistemando oggi perché da domani possiamo fare gli atti anche perché è arrivato il gestionale e i soldi che abbiamo messo in bilancio li mettiamo a disposizione del patrimonio associativo pugliese.

PRESIDENTE. Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento a firma dell'assessore Pentassuglia.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,
Campo, Capone, Caroli, Cera, Ciliento,
Clemente,
De Leonardis, Delli Noci, Di Bari, Di Gregorio,
Gabellone, Galante,
Lacatena, La Notte, Leo, Lopalco,
Mennea,
Paolicelli, Pentassuglia, Perrini, Picaro, Piemontese,
Romito,
Scalera, Splendido,
Tupputi, Tutolo,
Ventola, Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

| | |
|----------------------|----|
| Consiglieri presenti | 30 |
| Consiglieri votanti | 30 |
| Hanno votato «sì» | 30 |

L'emendamento è approvato.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico della proposta di legge nel suo complesso.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,
Barone,
Capone, Caroli, Cera, Ciliento, Clemente,
De Blasi, De Leonardis, Delli Noci, Di Bari,
Di Gregorio,
Gabellone, Galante,
Lacatena, La Notte, Leo, Lopalco,
Mennea,
Pagliaro, Paolicelli, Pentassuglia, Perrini,
Picaro, Piemontese,
Romito,
Scalera, Splendido,
Tupputi, Tutolo,
Ventola, Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

| | |
|----------------------|----|
| Consiglieri presenti | 32 |
| Consiglieri votanti | 32 |
| Hanno votato «sì» | 32 |

La proposta di legge è approvata.

È stata avanzata richiesta d'urgenza dal consigliere Paolicelli.

Pongo ai voti la procedura d'urgenza.

È approvata all'unanimità.

Voglio ringraziare tutte le Commissioni che hanno lavorato per le proposte approvate oggi. Vuol dire che hanno fatto un buon lavoro, abbiamo approvato all'unanimità quattordici leggi.

Grazie a tutti.

Il Consiglio sarà approvato a domicilio.

La seduta è tolta (ore 16.32).